

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 dicembre 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 59.
 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1988 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 13.
 Alienazione, a favore del comune di Milano, dell'immobile di proprietà regionale sito in Milano, via Pace, 10, denominato «Ex laboratori pesanti» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 14.
 Riconoscimento dell'Associazione fra i consiglieri regionali già facenti parte del consiglio regionale della Lombardia Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990, n. 15.
 Modificazione delle disposizioni nel titolo IV della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106: «Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi, di competenza delle Unità socio sanitarie locali (U.S.S.L.)» e approvazione del capitolato generale per le forniture di beni e servizi alle U.S.S.L. e ad altri enti ospedalieri Pag. 4

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 33.
 Nuovi interventi a favore delle farmacie rurali particolarmente disagiate Pag. 9

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 34.
 Norme in materia di polizia municipale e locale Pag. 9

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1990, n. 35.
 Norme in materia di musei degli enti locali e di interesse locale. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1990, n. 36.
 Programma decennale di interventi per la conservazione e l'uso culturale di edifici monumentali di proprietà degli enti locali. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1990, n. 37.
 Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di enti locali e di interesse locale. Pag. 17

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 30.
 Organizzazione amministrativa della Regione Pag. 24

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 31.
 Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti Pag. 31

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 32.
 Rifinanziamento della legge regionale 1° settembre 1988, n. 37 concernente: finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria regionale Marche S.p.a. Pag. 39

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 33.
 Conservazione e ripristino del patrimonio edilizio rurale. Pag. 40

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 34.
 Finanziamento delle spese di funzionamento delle comunità montane per il 1990 Pag. 41

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 35.
 Rifinanziamento dell'art. 34 della legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6: «Incentivazioni all'occupazione giovanile nelle attività artigianali» Pag. 42

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 36.

Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agro-alimentare Pag. 42

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 37.

Interventi in materia di cooperative a proprietà indivisa sottoposte a liquidazione o scioglimento Pag. 43

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 38.

Partecipazione della Regione alle attività di cooperazione allo sviluppo Pag. 44

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 39.

Acquisto di un fabbricato in Ancona da destinare a sede di rappresentanza del consiglio regionale Pag. 46

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 40.

Contributo all'Istituto Adriano Olivetti per il restauro di un complesso immobiliare da destinare alla promozione professionale dei quadri per le aziende Pag. 46

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 41.

Recupero della miniera di Perticara a scopi museali. Pag. 47

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 42.

Celebrazione del IV centenario della elezione del Papa Sisto V. Pag. 47

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 43.

Contributo annuale alla fondazione e al centro studi «Romolo Murri» Pag. 48

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 44.

Celebrazione del IV centenario della nascita del pittore forsesempronese Giovan Francesco Guerrieri Pag. 48

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 45.

Nuove modificazioni alla legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 recante «Norme di attuazione della legge 2 maggio 1983, n. 156 concernente «Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franso del dicembre 1982»». Pag. 49

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 46.

Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette di mantenimento degli istituti ospitanti Pag. 50

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 47.

Provvedimenti per la diffusione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari marchigiani Pag. 50

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 48.

Norme in materia di gratuita circolazione sugli autoservizi di trasporto pubblico locale Pag. 52

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 49.

Concorso della Regione alle attività di protezione civile. Pag. 52

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 50.

Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale dei divulgatori agricoli e del personale, con contratto a tempo indeterminato, del centro sperimentale di tartuficoltura. Pag. 56

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 51.

Iniziative culturali di particolare interesse regionale. Pag. 56

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 52.

Abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici o privati aperti al pubblico e modifica alla legge regionale 3 marzo 1990, n. 9: «Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» Pag. 57

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 11 giugno 1990, n. 25.**

Interventi regionali per favorire la realizzazione dell'interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell'intermodalità. Pag. 59

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1990, n. 26.

Legge regionale 19 maggio 1988, n. 33. Modalità per l'individuazione del coordinatore del servizio sociale di base. Pag. 60

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 59.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1988.*(Pubblicata nel IV suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 38 del 20 settembre 1989)**(Omissis).*

90R1343

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 13.

Alienazione, a favore del comune di Milano, dell'immobile di proprietà regionale sito in Milano, via Pace, 10 - denominato «Ex laboratori pesanti».*(Pubblicata nel I° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 17 del 17 marzo 1990)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Alienazione immobile via Pace*

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'alienazione a favore del comune di Milano, che l'ha richiesto per destinarlo a sede di uffici giudiziari l'immobile sito in Milano, via Pace, 10 denominato «Ex Laboratori pesanti» distinto al N.C.T. mapp. 213, foglio 439, facente parte del complesso immobiliare di via Daverio, 7-via Pace, 10 già di proprietà della società Umanitaria P.M. Loira di Milano trasferito alla regione Lombardia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla stipulazione del contratto sulla base del valore determinato con perizia tecnico-estimativa del competente ufficio tecnico erariale in L. 9.900.000.000.

3. La Giunta regionale tramite il servizio demanio e patrimonio cura l'esecuzione degli adempimenti contrattuali relativi.

Art. 2.*Sede archivio generale di deposito*

1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'acquisto, alla costruzione o ristrutturazione di immobili e dei relativi impianti da adibire a sede del proprio archivio generale di deposito per un importo complessivo di spesa di L. 9.900.000.000.

Art. 3.*Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui al precedente art. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa in capitale di L. 9.900.000.000.

2. Agli oneri derivanti dal precedente primo comma, si provvede con i proventi derivanti dall'alienazione dell'immobile di cui al precedente art. 1.

3. A tal fine la somma di cui al primo comma potrà essere impegnata solo dopo che sarà stata accertata l'entrata derivante dall'alienazione di cui al precedente art. 1, e nei limiti di tale entrata.

4. In conseguenza delle determinazioni assunte con la presente legge, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 12 marzo 1990

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 gennaio 1990 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 3 marzo 1990 prot. 20702/697).

90R1231

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 14.

Riconoscimento dell'Associazione fra i consiglieri regionali già facenti parte del consiglio regionale della Lombardia.*(Pubblicata nel I° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 17 del 17 marzo 1990)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Riconoscimento e finalità*

1. La regione Lombardia riconosce l'Associazione fra i consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale della Lombardia, costituitasi nel giugno 1983 con proprio Statuto, successivamente modificato nel novembre 1986 e nel novembre 1988.

2. Tale Associazione si propone le seguenti finalità:

a) mantenere vivo e operante il vincolo che, indipendentemente dalla loro matrice politica, ha visto i consiglieri regionali operare per l'affermazione e il consolidamento dell'istituzione regionale;

b) valorizzare la funzione del Consiglio regionale tramite convegni, conferenze e pubblicazioni;

c) stimolare e facilitare i rapporti degli ex consiglieri regionali con il Consiglio regionale e gli altri organi regionali; tutelare gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare; curare la raccolta dei dati biografici relativi agli ex consiglieri regionali della Lombardia;

d) offrire assistenza alle famiglie dei consiglieri deceduti, nei loro rapporti con il Consiglio regionale.

3. L'Associazione ha sede in Milano presso il Consiglio regionale della Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 12 marzo 1990

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 gennaio 1990 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 2 marzo 1990 prot. 21402/687).

90R1232

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990, n. 15.

Modificazione delle disposizioni nel titolo IV della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106: «Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi, di competenza delle Unità socio sanitarie locali (U.S.S.L.)» e approvazione del capitolato generale per le forniture di beni e servizi alle U.S.S.L. e ad altri enti ospedalieri.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA POSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEL TITOLO IV (I CONTRATTI)
DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1980, N. 106

Art. 1.

Modificazioni e abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nel Titolo IV (I Contratti) della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106 concernente «Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi di competenza delle unità Socio-Sanitarie Locali (U.S.S.L.)», sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

«Art. 101. Disposizioni generali.

1. I contratti passivi per i beni e i servizi di competenza delle U.S.S.L., eccettuati i servizi di tesoreria, d'importo inferiore a 300 milioni di lire, IVA esclusa, possono essere conclusi per trattativa privata secondo la procedura prevista dal successivo art. 106.

2. È inoltre ammessa la trattativa privata, qualunque sia l'importo, quando:

a) le gare di cui al successivo terzo comma siano andate deserte ovvero siano state presentate offerte non valide, purché le condizioni iniziali del contratto non vengano sostanzialmente modificate;

b) si tratti di beni o servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici o le modalità richieste, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale;

c) si debbano prendere in locazione immobili da destinare a servizi o uffici dell'U.S.S.L., previa acquisizione del parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale o del servizio provinciale del genio civile competente per territorio;

d) si tratti di prestazioni da eseguire nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi;

e) l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili, che devono essere indicati nella delibera di cui al successivo art. 102, non consenta l'indugio delle gare.

3. I contratti attivi, di importo superiore a 20 milioni, e i contratti passivi di importo superiore a 300 milioni di lire, IVA esclusa, sono conclusi per licitazione privata o appalto-concorso, secondo quanto previsto dal presente titolo.

4. È ammesso il ricorso al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli 111 e 112.

5. Le forniture di beni e di servizi sono aggiudicate mediante licitazione privata ovvero appalto concorso, oppure sono affidate a seguito di trattativa privata, secondo quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo e negli articoli seguenti della presente legge, nonché nel capitolato generale.

6. Si fa luogo all'appalto-concorso solo quando l'offerta debba contenere soluzioni tecniche di processo ovvero utilizzazioni funzionali dotate di rilevante progettualità.

7. Nei capitolati speciali regolanti le forniture possono essere inserite ulteriori clausole integrative di quelle del capitolato generale approvato con legge Regionale.

8. Gli inviti alla partecipazione alle gare di licitazione privata ed agli appalti concorso, devono essere spediti con raccomandata almeno ventuno giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

9. Nelle licitazioni private il verbale di aggiudicazione tiene luogo di contratto, ad ogni effetto.

Art. 102. Deliberazione a contrattare.

1. La deliberazione a contrattare è adottata dal Comitato di Gestione e deve indicare:

a) gli scopi che si intendono conseguire;

b) l'oggetto e le clausole del contratto ritenute essenziali, nonché le forme da osservare per la sua stipulazione;

c) le modalità di scelta del contraente e, ove si tratti di trattativa privata, le ragioni che la giustificano, nonché l'indicazione di almeno tre imprese da invitare alla trattativa stessa, salvo i casi previsti dall'articolo precedente, secondo comma, lettera b);

d) in caso di appalto-concorso, la commissione di esperti, prevista dal successivo art. 105, nonché l'organo tecnico-collegiale incaricato delle valutazioni qualitative eventualmente previste nelle aggiudicazioni a seguito di licitazione privata;

e) il capitolato del bilancio su cui va imputata l'entrata o la spesa.

2. In caso di urgenza, l'avvio della procedura di contrattazione può essere disposto dal Presidente del Comitato di Gestione.

Art. 103. Licitazione privata.

1. Salvo quanto disposto dalle Leggi dello Stato, portanti recepimento di Direttive della CEE, la licitazione privata è presieduta da avviso da pubblicarsi almeno su un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara non può essere inferiore a quindici giorni.

3. La gara per licitazione privata si svolge nel luogo e nell'ora stabiliti dal bando; essa è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione o da un suo delegato, con l'assistenza del direttore amministrativo o di altro funzionario dell'U.S.S.L. di livello direttivo.

4. Al termine della gara, chi la presiede procede all'aggiudicazione.

5. La gara è dichiarata deserta qualora non siano presentate almeno due offerte.

6. Il verbale di aggiudicazione è efficace, ancorché manchi la sottoscrizione dell'aggiudicatario.

Art. 104. Criteri di aggiudicazione a seguito di licitazione privata.

1. Le forniture sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.

2. Nei casi previsti dalla lettera b) del precedente primo comma, l'ente deve specificare, nella lettera di invito o nell'eventuale capitolato speciale, quali punteggi valutativi debbano essere assegnati alla qualità e alle altre caratteristiche tecniche e di fornitura consicurate complementari. Tali punteggi nel loro totale massimo, debbono essere pari al punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta economica rappresentata dal prezzo.

3. L'attribuzione dei punteggi di cui al precedente secondo comma deve essere effettuata irrevocabilmente prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, e di tale attribuzione deve redigersi apposito verbale.

4. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso, l'amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione, può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

Art. 105. Appalto-concorso.

1. Per l'appalto-concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del precedente art. 103.

2. La valutazione economica e tecnica delle offerte è affidata ad una commissione di esperti, in numero non inferiore a tre, nominata di volta in volta dal Comitato di Gestione; le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'U.S.S.L.

3. La commissione, entro il termine stabilito dal Comitato di Gestione, esamina le offerte e indica quella che ritiene debba essere accolta.

4. L'aggiudicazione è deliberata dal Comitato di Gestione salva la facoltà di mandare deserta la gara o esso ritenga di non condividere il parere espresso dalla commissione.

Art. 106. Trattativa privata.

1. Per i contratti passivi da concludersi a trattativa privata, l'impresa o le imprese indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 102 sono invitate entro dieci giorni dalla data in cui è stata resa esecutiva la deliberazione stessa.

2. Alla trattativa privata prendono parte il Presidente del Comitato di Gestione o un suo delegato, e almeno un funzionario dell'U.S.S.L. di livello direttivo.

3. Il negoziato, da svolgersi separatamente con le imprese invitate e su ciascuna voce del capitolato speciale, può aver luogo in più sedute. È redatto distinto processo verbale per ciascuna trattativa, controfirmato dai partecipanti.

4. I verbali predetti, compresi quelli relativi al negoziato eventualmente condotto con le imprese non aggiudicatrici, sono allegati al contratto e depositati in libera visione presso la segreteria dell'U.S.S.L. per tutta la durata del contratto medesimo.

5. Quando trattasi di contratti passivi di valore inferiore a 100 milioni, la trattativa privata avviene mediante presentazione da parte delle imprese invitate, di offerta scritta nella quale sia indicato il prezzo per la fornitura del bene o del servizio. Le buste devono essere aperte contemporaneamente e subito sigilate. La fornitura è aggiudicata all'impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa.

6. In ogni ipotesi di contratto attivo di valore superiore a 10 milioni, da concludersi mediante trattativa privata, l'offerta ritenuta più vantaggiosa viene pubblicata all'albo dell'U.S.S.L. per quindici giorni consecutivi, entro i quali non ha partecipato alla precedente fase di trattativa può far pervenire offerta più vantaggiosa. La U.S.S.L. ne dà notizia a colui che ebbe a formulare l'offerta pubblicata, il quale può effettuare, entro quindici giorni un miglioramento di quest'ultima; dopo di che il contratto è concluso con il migliore offerente.

Art. 106-bis. Pubblicità dei contratti.

1. I contratti ed i verbali per licitazioni private e appalti concorso, e tutti gli atti delle U.S.S.L. per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma, sono ricevuti in forma pubblica amministrativa nonchessulossesso interesse della U.S.S.L., dal coordinatore amministrativo, o suo delegato, che assume in tali funzioni la qualità di ufficiale rogante ad ogni effetto di legge.

2. Per tali atti, le U.S.S.L. riscuotono i diritti di rogito. La riscossione è effettuata a mezzo di marche segnatasse secondo le tariffe previste, per i diritti di segreteria, dall'art. 19-ter della legge 24 ottobre 1987, n. 440. La ripartizione dei relativi proventi sarà disciplinata con le procedure previste all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

3. Il coordinatore amministrativo, o il suo delegato provvedono alla registrazione degli atti ai sensi della legge di registro e tiene lo speciale repertorio prescritto dalla medesima legge.

Art. 107. Albo regionale dei fornitori di beni o di servizi.

1. È costituito l'albo dei fornitori di beni e di servizi delle U.S.S.L. della regione Lombardia.

2. Chiunque intenda essere iscritto all'albo deve farne domanda alla regione Lombardia — Giunta regionale settore sanità e igiene — su carta legale, accompagnandola con i documenti prescritti dal capitolato generale e con la specificazione dell'oggetto delle forniture di beni e di servizi che il richiedente intende offrire agli enti.

3. Le norme sulla tenuta dell'albo e concernenti le ulteriori documentazioni richieste per l'iscrizione ad esso saranno contenute in apposito regolamento da approvarsi da parte della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Gli iscritti all'albo che non facciano richiesta, debbono essere invitati alle gare indette per licitazione privata e per appalto concorso, salvo motivata esclusione che deve essere comunicata all'escluso prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

5. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì nei confronti del soggetto che è in atto fornitore dell'ente, anche se esso non ne faccia richiesta.

6. È sempre ammesso l'invio a partecipare alla gara nei confronti di chi non risulta iscritto all'albo dei fornitori, salvo che la relativa domanda di iscrizione sia stata motivatamente respinta.

Art. 108. Condizioni e clausole del contratto.

1. I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare la durata di tre anni.

2. Nei contratti non si può convenire l'accollo all'U.S.S.L. di qualsiasi specie di tributo gravante sul privato contraente, né concordare la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore del privato contraente sulle somme che questi debba eventualmente anticipare per l'esecuzione del contratto.

3. Sono ammessi i pagamenti in acconto, in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti o delle prestazioni eseguite.

4. Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti alla prestazione.

5. I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equipollente e, comunque, dalla data di approvazione del collaudo, ovvero, se questo non abbia avuto luogo per fatto dell'amministrazione, da quella entro la quale il collaudo stesso doveva essere effettuato a norma di contratto.

Art. 109. Ritardo nei pagamenti.

1. Qualora nei contratti di fornitura di beni e servizi l'emissione del titolo di spesa a favore del privato contraente ritardi oltre il termine previsto dal quarto comma del precedente art. 108, spettano al fornitore gli interessi moratori nella misura prevista dalle norme vigenti per gli appalti delle opere pubbliche.

2. I titoli di spesa relativi alle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa debbono essere emessi entro trenta giorni dalla emanazione dell'atto con cui è avvenuto il riconoscimento.

3. In caso di ritardo, spettano al fornitore dal giorno successivo alla scadenza del suddetto termine, gli interessi computati a norma del precedente primo comma.

Art. 110. Collaudi.

1. Tutti gli appalti e le forniture sono soggette a collaudi, da eseguirsi nei termini stabiliti dal contratto.

2. Il collaudo è eseguito da personale tecnico dell'U.S.S.L. nominato dal Comitato di gestione e coadiuvato, ove occorre, da esperti esterni.

3. In ogni caso, il collaudo non può essere effettuato da persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato all'assegnazione del contratto o alle relative trattative.

4. Per i contratti di fornitura di importo inferiore a 300 milioni di lire, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal responsabile della competente unità operativa della U.S.S.L.

Art. 111. Servizi in economia.

1. Le spese e le opere da farsi in economia sono disciplinate dal regolamento speciale dell'U.S.S.L. deliberato dal Comitato di Gestione.

2. In entrambi i casi, è designato un funzionario delegato e devono essere stabilite le norme e le cautele relative, alle quali lo stesso funzionario delegato è obbligato ad attenersi sotto la propria responsabilità.

3. Sono eseguite in economia le spese e le opere di importo non superiore a lire 10 milioni, qualunque sia l'oggetto, e purché nel limite complessivo di spesa fissato annualmente dal Comitato di Gestione; possono essere altresì eseguite in economia spese ed opere, qualunque ne sia l'importo, nei seguenti casi:

a) rescissione o risoluzione di un contratto ove sussistano obiettive ragioni di necessità e convenienza, al fine di assicurare l'esecuzione delle spese e delle opere nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto;

b) provviste e lavori supplivi, accessori di completamento o di riparazione necessari in corso d'opera, o ritenuti necessari dai collaudatori e per i quali siano state eseguite le corrispondenti detrazioni ai privati contraenti;

c) operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

Art. 112. Erogazione della spesa.

1. Per le spese di cui al precedente articolo 111 il Comitato di Gestione affida al funzionario delegato il mandato di provvedere, sotto la propria responsabilità e con l'obbligo di rendere conto periodicamente al stesso Comitato di Gestione, senza formalità contrattuali e amministrative, ma con l'osservanza delle norme e consuetudini commerciali adatte a ciascun caso.

Art. 113. Mutui, prestiti e partecipazioni azionarie.

1. Salvo quanto previsto da speciali norme di legge in materia di finanziamento degli interventi sanitari, gli ERSZ non possono contrarre mutui e prestiti, né acquisire titoli azionari ed obbligazionari per lo svolgimento delle attività sanitarie dell'U.S.S.L.

Art. 114. Acquisti collettivi.

1. Sulla base dei criteri stabiliti dai piani sanitari regionali e dalle modalità di raggruppamento degli enti eventualmente indicate, la Giunta Regionale determina i beni ed i servizi che possono essere acquistati collettivamente per le attività sanitarie delle U.S.S.L., con l'osservanza delle disposizioni della presente legge.

2. Per l'acquisto dei beni e servizi di cui al precedente primo comma, gli ERSZ conferiscono, mediante deliberazione dei rispettivi Comitati di Gestione, delegazione amministrativa ad uno o più ERSZ che agiscono in nome e per conto proprio e dei deleganti.

3. La Giunta Regionale può provvedere autonomamente a far eseguire idonee indagini di mercato a carattere nazionale o regionale e sul massimo numero possibile di ditte fornitrici di beni, per realizzare una efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico-economico ed una gestione economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria, giungendo, sentita la competente commissione consultiva, a deliberare accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le U.S.S.L. potranno rivolgersi; in tal caso, è consentito il ricorso alla trattativa privata, anche in carenza dei presupposti di cui al precedente art. 101.

4. Le deliberazioni a contrattare, la scelta del contraente, ed il collaudo sono subordinati all'acquisizione del parere favorevole di commissioni consultive formate sulla base di accordi tra gli enti interessati.

Art. 115. Capitolati.

1. Il Comitato di Gestione approva i capitolati speciali-tipo cui devono conformarsi i predetti contratti.

Art. 116. Controlli.

1. Le deliberazioni del Comitato di Gestione della U.S.S.L. concernenti la scelta del contraente sono trasmesse al Comitato Regionale di Controllo ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

2. Non è richiesto visto di esecutività sui contratti.

TITOLO 2**APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO GENERALE****Art. 2.****Sfera di applicazione**

1. Le disposizioni del capitolato generale si applicano alle forniture di beni e di servizi, compresi i necessari lavori di installazione, occorrenti per il funzionamento delle U.S.S.L. e degli enti e istituti sanitari, successivamente denominati enti, per quanto compatibile con le disposizioni contenute nelle Leggi Statali di attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea (CEE).

2. Le disposizioni del capitolato generale si applicano altresì alle locazioni di beni mobili ed ai noleggi, nonché alle vendite, da parte delle U.S.S.L. e degli altri enti pubblici sanitari, di derrate e di materiali diversi, di mobili e di attrezzature anche fuori uso.

Art. 3. ***Norme per la compilazione dell'offerta**

1. Le offerte sottoscritte dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare l'offerente devono essere redatte su carta da bollo, o su carta resa legale.

2. Le offerte devono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni:

a) la ragione sociale o comunque il nominativo dell'offerente; b) la sede dell'attività delle imposte dirette territorialmente competente;

c) la dichiarazione di presa visione delle norme e condizioni riportate nel capitolato generale e in quello speciale, ove esistente, nonché delle prescrizioni contenute nella lettera di invito.

3. I prezzi o le percentuali di offerta devono essere indicati in modo inequivocabile e in ogni caso, in cifre e in lettere; in caso di difformità, è considerata valida l'indicazione espressa in lettere.

4. I prezzi di offerta si intendono compresi di ogni onere a carico dell'offerente, esclusa l'IVA.

5. Fermo quanto disposto dall'art. 101 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, per forniture di importo superiore a lire 300 milioni — IVA esclusa — devono essere allegati all'offerta i seguenti documenti:

a) certificato della competente cancelleria del tribunale, in data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che la ditta concorrente è nel libero esercizio della propria attività, e quindi non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo, ovvero a suo carico non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) certificato generale del casellario giudiziario del rappresentante legale della ditta o del titolare se trattasi di persona fisica;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianale e agricoltura in data non anteriore a tre mesi;

d) documentazione attestante l'inesistenza di procedimenti o provvedimenti ai sensi delle leggi 13 settembre 1982, n. 646 concernente «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia» e 23 dicembre 1982, n. 936 concernente «Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646 in materia di lotta alla delinquenza mafiosa» e successive modificazioni e integrazioni, recanti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, riferita alla ditta, al suo titolare, agli amministratori dotati di legale rappresentanza ed ai direttori generali e amministrativi della persona giuridica;

e) eventuali attestazioni tecniche di buona fabbricazione dei prodotti offerti, redatte secondo criteri comunemente riconosciuti.

6. Gli iscritti all'albo regionale dei fornitori dei beni e di servizi possono allegare alla offerta, in sostituzione della documentazione di cui al precedente quinto comma, dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, che il contenuto dei documenti e certificati, allegati alla domanda di iscrizione, è tuttora conforme alla propria situazione di fatto e di diritto.

7. La documentazione di cui ai precedenti commi e la separata busta chiusa contenente l'offerta devono essere inserite in un apposito plico, controfirmato sui lembi di chiusura, da recapitare all'indirizzo dell'ufficio competente dell'ente e recante il nominativo del mittente e l'oggetto della gara.

8. L'invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente e dovrà essere eseguito in uno dei seguenti modi, a scelta dell'offerente:

a) con raccomandata AR a mezzo del servizio postale;

b) con raccomandata a mezzo di agenzia autorizzata;

c) a mano «in corso particolare» con consegna all'ufficio competente, che deve essere indicato chiaramente nella lettera di invito.

9. La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte, accertate quelle concernenti il bollo o la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificamente indicati nella lettera di invito o nel bando di gara, comportano l'esclusione dalla gara. In caso di infrazione alle prescrizioni concernenti l'imposta di bollo, la U.S.S.L. invia, successivamente alla gara, gli atti al competente ufficio del registro per la regolarizzazione.

10. La decisione concernente l'esclusione dalla gara per qualsiasi motivo, è adottata prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte e prima delle eventuali prove qualitative. L'esclusione è comunicata, con la relativa motivazione, al soggetto escluso.

11. L'offerta economica del soggetto escluso non può essere rivelata; il relativo plico non può essere restituito prima di novanta giorni dalla data di svolgimento della gara.

Art. 4.**Lotti e campioni**

1. Quando la fornitura dei beni è ripartita, a norma del bando di gara, in lotti, questi ultimi devono essere costituiti con motivato criterio di reale omogeneità e complementarietà, sulla base di categorie merceologiche e tecnologiche, o per motivate ragioni di unitarietà funzionale.

2. Le campionature possono essere richieste nei casi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 104 della legge regionale 31 dicembre 1980 n. 106.

3. I campioni devono essere richiesti in misura tale da rappresentare quantitativamente congrui rispetto a quelli oggetto della fornitura.

4. La richiesta di invio di campioni può essere sostituita dalla richiesta di produzione di pubblicazioni scientifiche ufficiali, redatte da istituti pubblici scientifici e di ricerca, che abbiano ad oggetto i prodotti da fornire.

5. Delle operazioni tecniche e valutative sui campioni è redatta apposita motivata relazione tecnica; di tale relazione, gli offerenti non precedentemente esclusi possono ottenere copia.

Art. 5.

Stipulazione del contratto

1. Nei casi in cui il verbale di aggiudicazione non tiene luogo di contratto, la costituzione del rapporto avviene in uno dei seguenti modi:

a) con comunicazione da inviarsi, a mezzo posta, all'aggiudicatario, entro 30 giorni dalla deliberazione di aggiudicazione;

b) a mezzo di scrittura privata o atto pubblico amministrativo, da stipularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

2. Della aggiudicazione è data, comunque, notizia a tutti i soggetti partecipanti alla gara o alla trattativa e non preventivamente esclusi da esse, nonché al fornitore in atto, entro 30 giorni dalla aggiudicazione stessa.

3. L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per l'ente lo è solamente dopo che la relativa deliberazione è divenuta esecutiva.

4. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti al contratto, quali quelle di bollo, di eventuale registrazione fiscale, di stampa, di copia del contratto, di copia dei documenti e disegni, simili.

Art. 6.

Durata del rapporto e revisione dei prezzi contrattuali

1. La durata del rapporto è stabilita nella deliberazione di aggiudicazione e specificata nel bando di gara e nella lettera di invito. La data di effettivo inizio del rapporto è specificata all'atto dell'aggiudicazione.

2. Per la eventuale revisione dei prezzi contrattuali e per la eventuale applicazione del prezzo chiuso, che deve essere specificato nella lettera di invito, si applicano le vigenti disposizioni contenute nelle Leggi Statali.

Art. 7.

Deposito cauzionale definitivo

1. Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che l'ente avesse eventualmente pagato in più in rapporto al credito del fornitore. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risulterà insufficiente.

2. Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è dovuto qualora l'ammontare della fornitura superi l'importo di 150 milioni (IVA esclusa) di lire ed è fissato nella misura del 3% dell'ammontare presunto del contratto. Se la fornitura è ripartita in lotti, per i quali è ammessa aggiudicazione separata, tale percentuale è calcolata sull'ammontare di ciascun lotto aggiudicato. Esso deve essere costituito, a scelta dell'aggiudicatario, con una delle modalità previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.

3. I capitolati speciali possono anche prevedere la possibilità di prescindere dal deposito cauzionale definitivo, qualora il contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo dell'importo della fornitura nella misura dello 0,10%.

4. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale, e sarà restituita al contraente entro trenta giorni dallo scadere di tale termine.

5. È in facoltà dell'ente di inecamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Art. 8.

Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto

1. È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni dell'ente secondo le disposizioni vigenti.

2. In caso di raggruppamento di imprese o di consorzi di imprese qualunque sia la forma giuridica di esse, l'offerta deve essere

accompagnata dalla specificazione di quali prestazioni contrattuali ciascuna singola impresa si obbliga a rendere. Quando il bando di gara, o la lettera di invito prescrivono, per la partecipazione alla gara il possesso di requisiti di capacità tecnica e/o economico-finanziaria, ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate deve specificare e dimostrare quali requisiti essa possiede.

Art. 9.

Modalità di consegna dei beni o dell'espletamento dei servizi

1. La consegna dei beni o l'espletamento dei servizi devono essere effettuati nel tempo, nel luogo, nelle quantità e secondo le modalità indicati nei singoli capitolati speciali e/o nella lettera d'invito.

2. Salva diversa pattuizione, i materiali venduti dall'ente possono essere consegnati all'acquirente solo contro esibizione all'ufficio competente della quietanza comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Art. 10.

Collaudi in corso di fornitura

1. In qualunque momento, durante l'esecuzione della fornitura, l'ente può disporre, oltre alle verifiche e ai controlli comunque previsti da norme di legge, di regolamenti o nel capitolato speciale, in contraddittorio con il fornitore, un collaudo tecnico qualitativo dei beni consegnati o dei servizi resi, anche ai fini della verifica di conformità a quanto contenuto nelle attestazioni di cui alla lettera e) del quinto comma del precedente art. 3.

Art. 11.

Aumento o diminuzione della fornitura

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'ente può chiedere e l'aggiudicatario ha l'obbligo di accettare, alle condizioni stabilite nel contratto, un aumento od una diminuzione della fornitura fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito, ancorché ciò non sia formalmente previsto nel bando e nell'invito.

2. Nei contratti di somministrazione, il quantitativo deve essere indicato quantomeno in via presuntiva, fermo restando che la quantità effettiva è quella relativa al reale fabbisogno per la durata del contratto, con una variazione massima consentita del 20% in più o in meno.

Art. 12.

Accettazione e collaudo

1. I capitolati speciali devono indicare le formalità ed i termini di accettazione e/o regolare esecuzione e, ove previsto, di collaudo.

2. Per i generi d'ordinario consumo, l'attestazione della conformità della merce è effettuata dal responsabile dell'ufficio ricevente o suo delegato.

3. Nel caso di rilevata difformità dei beni o servizi forniti, rispetto alle caratteristiche previste nei capitolati speciali o nel contratto, l'ente ha diritto di rifiutare la fornitura e l'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere, nel termine indicato dal contratto, alla sua sostituzione con beni o prestazioni rispondenti ai requisiti previsti.

4. Per le forniture di apparecchiature è richiesta la dichiarazione impegnativa, prodotta a cura del fornitore, della loro rispondenza alle vigenti norme di sicurezza, secondo la prescrizione di capitolato speciale.

Art. 13.

Modalità dei pagamenti

1. I pagamenti sono disposti in osservanza del combinato disposto degli articoli 108 e 109 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

Per individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al tesoriere dell'ente del relativo mandato, la cui emissione dovrà essere contestualmente comunicata dall'ente al beneficiario.

2. Per individuare la data di decorrenza del pagamento si fa riferimento alle date di ricevimento delle fatture e, ove non sussistano motivi di contestazione, le fatture si intendono pervenute alle seguenti scadenze:

a) il giorno 15 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;

b) il giorno 30 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

3. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell'ente.

4. Il pagamento delle fatture non contestate libera l'ente da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario.

Art. 14.

Cessione del credito

1. Salvo quanto disposto dalle vigenti Leggi Statali per le cessioni a favore di enti pubblici, in caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'ente copia dell'atto di cessione; la cessione è irrevocabile; l'ente non può essere chiamato a rispondere di pagamenti fatti prima della notifica predetta.

2. Notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.

Art. 15.

Penalità

1. Il fornitore può essere soggetto all'applicazione di penali, secondo le prescrizioni di capitolato speciale, in particolare, nei seguenti casi:

a) quando esegua la fornitura o preli il servizio dopo il termine stabilito, ovvero sostituisca con ritardo la merce ritirata;

b) quando non esegua, anche parzialmente, la fornitura o il servizio.

2. L'importo massimo della penale non può superare il 10% del valore complessivo del contratto.

3. Nei casi indicati nel successivo art. 16, l'ente, oltre all'applicazione della penale, ha il diritto di risolvere il contratto e di provvedere all'acquisto di beni o servizi similari sul mercato, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito, e rivalendosi, in primo luogo, mediante incameramento del deposito cauzionale.

4. È comunque fatta salva la facoltà dell'ente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Art. 16.

Responsabilità dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati all'ente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'ente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore all'atto della consegna o della resa del servizio.

2. Nei contratti di appalto di servizi l'aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri realtivi, dandone dimostrazione all'ente.

3. Nei capitolati speciali relativi ad appalti di manutenzione di apparecchiature ed impianti tecnici deve essere previsto l'obbligo per l'appaltatore di accertare la rispondenza del bene alle norme di sicurezza per tutta la durata del rapporto.

Art. 17.

Risoluzione del contratto

1. L'ente può chiedere la risoluzione dei contratti oggetto del presente capitolato, senza che ciò comporti oneri per il privato contraente:

a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice civile;

b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;

c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

e) nei casi di cessione o subappalto non autorizzati dall'ente;

f) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione;

g) nel caso in cui l'esecuzione non sia stata effettuata entro i termini previsti;

h) in caso di motivato esito negativo del collaudo in corso di fornitura, eseguito ai sensi del precedente art. 10.

Art. 18.

Garanzia

1. L'aggiudicatario garantisce che i prodotti, i materiali, le apparecchiature fornite siano esenti dai vizi non derivanti da forza maggiore, o dalla inosservanza di prescrizioni tecniche afferenti alla conservazione e all'impiego, purché chiaramente specificate, per un periodo di dodici mesi dalla data del collaudo o dell'accettazione, salvo diverso periodo stabilito nei capitolati speciali.

2. L'aggiudicatario è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

3. Nel caso in cui la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini stabiliti in contratto, l'ente può far eseguire da altri i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l'importo all'aggiudicatario.

Art. 19.

Giudizio arbitrale

1. Per le controversie relative alla esecuzione dei contratti, ciascun capitolato speciale può prevedere il ricorso facoltativo ad un collegio arbitrale, in alternativa al ricorso alla autorità giudiziaria.

2. In tali ipotesi, il collegio è composto da un rappresentante dell'ente e da un rappresentante del fornitore, presieduto da un esperto del settore nominato d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte di Appello nel cui territorio ha sede l'ente.

3. Ciascuna delle parti del contratto può chiedere l'arbitrato, ovvero adire il giudice ordinario. L'altra parte entro venti giorni dalla notifica della domanda di arbitrato può chiedere di devolvere la controversia al giudice ordinario che ne resta, in tale caso, investito.

4. L'arbitro che per qualsiasi ragione viene a mancare durante il corso del giudizio è sostituito con altro designato nei modi indicati nel precedente secondo comma.

5. Le funzioni di segretario del collegio arbitrale sono svolte da un funzionario dell'ente.

6. Il collegio arbitrale si riunisce presso l'ente e decide secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, anche in ordine alle spese ed agli oneri del giudizio, nel termine, prorogabile su richiesta delle parti, di 90 giorni dal suo insediamento.

7. Non possono formare oggetto di domanda di arbitrato le vertenze relative alla qualità dei prodotti, dei materiali soggetti a collaudo e quelle relative alle condizioni delle forniture.

8. Il collegio si pronuncia secondo diritto.

TITOLO 3

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE

Art. 20.

Norme concernenti il personale in comando

1. La previsione di cui al sesto comma dell'art. 18 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 10 concernente «Modificazioni e integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della Regione», è estesa ai dirigenti di ruolo in posizione apicale comandati ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 concernente «Stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie locali», per le esigenze del settore sanità e igiene della Giunta regionale.

2. Al personale di cui al precedente primo comma, si applica il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 1984, n. 8 concernente «Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario regionale».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 20 marzo 1990

GIOVENAZA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 febbraio 1990 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 10 marzo 1990 prot. 20802/796).

9081233

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 33.

Nuovi interventi a favore delle farmacie rurali particolarmente disagiate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 19 del 2 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 1990 le Unità locali socio-sanitarie (U.L.S.S.) erogano una indennità annua lorda per disagio servizio ai titolari e direttori responsabili di farmacie rurali, ubicate in comuni o frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, il cui volume d'affari dell'anno precedente, risultante dalle distinte contabili riepilogative mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, non superi l'importo complessivo di lire 300.000.000.

2. L'indennità annua lorda per disagio servizio di cui al comma 1 è erogata nella seguente misura:

a) lire 6.000.000 annue lorde per i titolari e direttori responsabili di farmacie rurali con volume d'affari, risultante dalle distinte contabili riepilogative dell'anno precedente, compreso tra 100.000.000 e 200.000.000 di lire;

b) lire 4.000.000 annue lorde per i titolari e direttori responsabili di farmacie rurali con volume d'affari, risultante dalle distinte contabili riepilogative dell'anno precedente, compreso tra 200.000.000 e 250.000.000 di lire;

c) lire 2.000.000 annue lorde per i titolari e direttori responsabili di farmacie rurali con volume di affari, risultante dalle distinte contabili riepilogative dell'anno precedente, compreso tra 250.000.000 e 300.000.000 di lire.

Art. 2.

1. Le indennità di cui all'art. 1 sono concesse ferme restando le provvidenze previste dalle leggi 8 marzo 1968, n. 221 e 5 marzo 1973, n. 40.

Art. 3.

1. Gli aspiranti alle indennità previste dall'art. 1 devono presentare all'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio, entro il 30 giugno di ciascun anno, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato del sindaco attestante la consistenza della popolazione residente nel comune, frazione e centro abitato in cui è ubicata la farmacia, al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) certificato di residenza del titolare e direttore responsabile della farmacia rurale.

Art. 4.

1. Le indennità previste dall'art. 1 sono erogate dalle Unità locali socio-sanitarie nel cui territorio sono ubicate le farmacie rurali interessate, entro il 30 settembre di ciascun anno, previa verifica delle distinte contabili riepilogative pagate alle stesse farmacie nell'anno precedente.

2. Le stesse indennità sono corrisposte unicamente ai titolari e direttore responsabili di farmacie rurali che siano risultate aperte al pubblico per l'intero anno solare cui il volume di affari si riferisce.

Art. 5.

1. Le indennità di cui all'art. 1 sono rivalutate annualmente in base al tasso d'inflazione programmato dal Governo.

Art. 6.

1. La spesa relativa all'esercizio finanziario per l'anno 1990, prevista per l'attuazione della presente legge, è stabilita in lire 125.000.000, cui si farà fronte con le quote del Fondo sanitario nazionale per spese correnti attribuite annualmente alla Regione. Per gli anni successivi l'importo predetto sarà annualmente rideterminato con i criteri e nei limiti indicati nell'articolo 5.

Art. 7.

1. La legge regionale 8 giugno 1981, n. 31, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 27 aprile 1990

MANDARINI

90R0721

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 34.

Norme in materia di polizia municipale e locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 20 del 9 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la presente legge regola l'istituzione, l'organizzazione generale, i compiti ed il funzionamento del servizio di polizia municipale e locale espletato dai comuni singoli o associati nell'ambito delle rispettive competenze, e dagli altri enti locali diversi dai Comuni.

2. Salva l'autonomia regolamentare riconosciuta ai Comuni singoli o associati dagli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65 ed agli altri enti locali diversi dai Comuni, dalle altre leggi dello Stato, i Comuni, le Province e gli altri enti locali assicurano le funzioni di Polizia locale loro attribuite nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Esercizio delle funzioni di polizia municipale.

1. Per l'espletamento delle funzioni di polizia locale e municipale loro attribuite dalla legge, gli enti di cui all'art. 1, si avvalgono di propri operatori, eventualmente costituiti in corpi, nel caso dei Comuni singoli o associati, sempreché il numero complessivo degli addetti non sia inferiore a 7, e in appositi servizi in tutti gli altri casi.

2. Per la gestione dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale è in facoltà degli enti di cui all'art. 1, di associarsi nelle forme di legge, secondo gli ambiti territoriali ritenuti ottimali per la migliore organizzazione e gestione delle funzioni di polizia.

3. Nel rispetto dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il personale operativo eventualmente destinato a prestare servizio nel territorio di altro comune associato, diverso da quello di appartenenza, ovvero di altro ente locale, è rispettivamente posto alle dipendenze funzionali del legale rappresentante dell'organismo associativo, ovvero dell'autorità politico-amministrativa dell'ente locale nel cui interesse è svolto il servizio, mantenendo tuttavia la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. I Comuni e gli altri enti interessati provvedono, anche a mezzo di regolamento, ovvero con specifici accordi, alle reciproche compensazioni ed altri eventuali rimborsi.

Art. 3.

Addetti al servizio di polizia municipale

1. I comuni o loro forme associate, in base alla classificazione ad essi attribuita dalle leggi dello Stato, individuano il contingente numerico degli addetti al corpo o al servizio di polizia municipale, secondo i seguenti criteri numerici:

- a) comuni principali - classe I A e I B: un operatore (vigile) da 700 fino a 1000 abitanti;
- b) comuni intermedi - classe II: un operatore (vigile) da 800 fino a 1000 abitanti;
- c) comuni minori - classe III e IV: un operatore (vigile) ogni 1000 abitanti o frazione di essi.

2. Nei comuni minori, qualora il servizio venga svolto in forma associata, gli adempimenti di polizia municipale possono essere assicurati da due addetti.

Art. 4.

Sezioni territoriali di polizia locale

1. Nei comuni ove siano costituiti i corpi, il servizio di polizia può essere articolato in sezioni coincidenti con il territorio delle circoscrizioni interne, con assegnazione di personale e mezzi proporzionata alle dimensioni territoriali, alla popolazione, alla densità del traffico, all'importanza turistica, commerciale e industriale di ciascuna sezione.

Art. 5.

Compiti dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale

1. I corpi e i servizi di polizia municipale e locale, entro i limiti territoriali di competenza degli enti di appartenenza ovvero dei comuni singoli o associati, provvedono, in via generale e nel rispetto delle leggi e dei vigenti regolamenti, a:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dal Comune e dagli altri enti locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, il commercio, i pubblici servizi, la vigilanza igienica e sanitaria e la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico ed acustico, del suolo e delle acque;

b) svolgere i compiti concernenti la vigilanza ittico-venatoria, la tutela del patrimonio ambientale o forestale e dei parchi e della flora protetta;

c) svolgere i compiti inerenti alla qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nei limiti della legge;

d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, d'intesa con le competenti autorità, nonché in caso di privati infortuni;

e) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e rilevazione dati e agli altri compiti eventualmente previsti da leggi o regolamenti, a richiesta delle autorità competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli;

f) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali propri degli enti di appartenenza;

g) assolvere a tutte le funzioni di polizia locale ed amministrativa attribuite ai vari enti dalle leggi regionali e dello Stato, con particolare riferimento, per i comuni, alle funzioni di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

h) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, con le forze di polizia di Stato e gli organi della protezione civile nel caso di calamità naturali interessanti il territorio regionale;

i) svolgere gli ulteriori compiti demandati dai regolamenti comunali e provinciali in vigore, ed in particolare, curare l'esatto adempimento delle ordinanze emanate dalle autorità locali;

l) assolvere con tempestività e diligenza ad ogni altro compito di polizia locale preventiva o repressiva demandato dalla legge o affidato dalle competenti autorità, ivi compresa l'attività di accertamento degli illeciti fiscali concernenti i tributi locali di competenza regionale o comunale.

2. Gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli attinenti alle loro funzioni, fermo restando che il loro stato giuridico, l'ambito ordinario delle attività, eventuali comandi o distacchi ed ogni altro istituto concernente lo stato giuridico, sono disciplinati a norma degli accordi sindacali del settore, nel rispetto della legge 29 marzo 1983, n. 93.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Art. 6.

Dipendenza dei servizi di polizia locale e municipale

1. La polizia municipale è posta alle dipendenze amministrative e funzionali del sindaco o dell'assessore delegato, che vi soprintende impartendo direttive, vigilando sullo svolgimento dei servizi e l'assolvimento dei compiti istituzionali, adottando i formali provvedimenti del caso e determinando le forme ed i limiti di intervento relativamente ai compiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) e b), nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5, comma 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché delle specifiche disposizioni regolamentari adottate dal comune.

2. I vigili sanitari inquadrati nei ruoli nominativi regionali del personale sanitario delle U.L.S.S., ai sensi dell'art. 47, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dipendono dalle unità locali per i servizi sanitari e socio assistenziali sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo, senza appartenere al corpo o al servizio di polizia municipale dei comuni singoli o associati. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili con il loro stato giuridico, le disposizioni della legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, nonché per la parte eventualmente comune, le disposizioni regolamentari stabilite dai comuni singoli o associati nel cui ambito territoriale sono svolte le funzioni di polizia sanitaria e di vigilanza esercitate a norma della vigente legislazione in materia.

3. Nel caso di gestione singola dei servizi di polizia municipale, le direttive per l'addestramento, l'impiego tecnico-operativo del personale nonché per il miglior utilizzo delle risorse e dei mezzi operativi sono impartite dal Comandante del corpo ovvero dal responsabile del servizio, che ne risponde in via gerarchica alla preposta autorità, nell'ambito delle disposizioni ricevute e nell'esercizio della discrezionalità tecnica di propria spettanza, nonché in relazione al puntuale espletamento delle funzioni istituzionali demandate dalla legge e dai regolamenti al corpo o al servizio stesso.

4. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia municipale, la dipendenza funzionale degli addetti al corpo o al servizio è comunque disciplinata in sede regolamentare dai comuni interessati, nel rispetto dei principi della legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche al personale degli enti locali diversi dai comuni, intendendosi sostituito dal sindaco o assessore da lui delegato, il legale rappresentante dell'ente o altro organo corrispondente.

TITOLO III

RECLUTAMENTO, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 7.

Accesso all'impiego

1. L'assunzione del personale addetto ai corpi o servizi della polizia locale avviene per pubblico concorso.

2. Nel rispetto dell'autonomia regolamentare riconosciuta ai comuni e agli altri enti locali nonché della disciplina dettata in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'accesso ai vari gradi di responsabilità o alle superiori qualifiche nell'ambito dello sviluppo della carriera può essere comunque subordinato al superamento di appositi corsi di formazione professionale promossi ed organizzati dalla Regione o dagli enti a ciò autorizzati.

3. L'assunzione del personale della polizia municipale nel livello iniziale di vigile urbano può procedere anche a seguito di apposito concorso, previa selezione degli aspiranti ed obbligatoria frequenza degli idonei ad un corso di formazione professionale.

4. Il personale di polizia locale degli enti diversi dai comuni singoli o associati ancorché non inquadrato in appositi servizi, può essere assunto anche a tempo determinato, qualora trattasi di compiti di carattere eccezionale, temporaneo e non ricorrente ovvero per esigenze stagionali, sempreché detto personale sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dell'eventuale titolo di studio richiesto per la qualifica. Il personale assunto per esigenze stagionali e per un periodo non superiore a tre mesi deve essere prescelto in base alle graduatorie in atto, di eventuali corsi-concorsi per vigili già banditi ed espletati dalle amministrazioni interessate.

5. Il comandante del corpo o del servizio di polizia municipale dei comuni singoli o associati, è scelto per concorso tra gli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti. Solo interinamente, ovvero in mancanza di concorrenti idonei, detto incarico può essere affidato a personale in servizio di più elevato grado.

6. Nel caso degli enti locali diversi dai comuni che svolgono funzioni proprie o delegate di polizia locale, il responsabile del servizio ovvero delle attività di polizia locale riferite all'ente può essere nominato dai competenti organi dell'ente stesso anche tra i funzionari amministrativi precedentemente addetti ad altri servizi o uffici, purché di qualifica non inferiore a quella direttiva o a questa corrispondente e sempreché trattasi di personale di ruolo a rapporto di pubblico impiego.

Art. 8.

Formazione e aggiornamento professionale

1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, modificata con leggi regionali 11 agosto 1983, n. 30; 12 marzo 1984, n. 16 e 26 aprile 1985, n. 33, la Regione promuove e organizza corsi di formazione e aggiornamento del personale della polizia municipale e locale, miranti allo scopo di perfezionare e migliorare le attività stesse, con particolare riferimento a funzioni di specifica attualità e interesse. Per la prevenzione delle devianze giovanili e sociali nell'ambito della polizia locale e municipale, possono essere ricercate idonee forme di collaborazione tra le strutture formative e di ricerca operanti in tale campo e gli enti di cui all'art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.

2. Nei regolamenti dei singoli enti di appartenenza e nel rispetto delle norme collettive di comparto, per il personale addetto a compiti e funzioni di polizia locale e municipale, può essere prevista l'obbligatorietà della frequenza a corsi periodici d'aggiornamento professionale anche al di là di quanto stabilito dal comma 1. In tal caso, ove non esista una struttura formativa nell'ambito territoriale in cui l'ente è localizzato e non possa comunque venire utilizzata la struttura formativa nell'ambito territoriale limitrofo, detti corsi di aggiornamento si svolgeranno nel capoluogo della regione.

3. L'organizzazione, il funzionamento, la sede, le varie materie d'insegnamento e quant'altro attiene agli aspetti della formazione professionale degli addetti alla polizia locale e municipale, sono stabiliti dalla Giunta regionale sentito il parere del Comitato tecnico consultivo regionale per la polizia locale di cui alla lettera c), comma 2 dell'art. 10, nonché ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, dal Comitato di controllo sociale.

TITOLO IV

FUNZIONI DI STUDIO
IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

Art. 9.

Comitato tecnico consultivo regionale

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato tecnico consultivo regionale per la polizia locale.

2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è così composto: dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede; da tre rappresentanti designati, rispettivamente dalle sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM; da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e da quattro esperti facenti parte dei corpi di polizia municipale aventi sede nella regione, nominati dalla Giunta regionale.

3. Ai componenti del Comitato spettano per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale.

Art. 10.

Compiti e funzioni del Comitato

1. Il comitato di cui all'art. 9, oltre a promuovere iniziative, studi, convegni e ricerche per il continuo miglioramento della polizia municipale, svolge funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale. Esso esprime altresì il proprio parere su tutte le iniziative legislative in materia di polizia amministrativa, nonché nel caso che si debba intervenire per pubbliche calamità che abbiano interessato il territorio della regione.

2. In particolare, il Comitato tecnico consultivo formula alla Giunta regionale proposte relative:

a) alle caratteristiche dei servizi di polizia amministrativa con riferimento ai compiti svolti dalla stessa ai sensi dell'art. 5;

b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale e municipale;

c) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale e municipale;

d) ai corsi di reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale per gli addetti alla polizia locale e municipale, con particolare riguardo alle materie di insegnamento ed alla omogeneità dei corsi stessi.

TITOLO V

UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO

Art. 11.

Uniformi

1. L'uniforme degli appartenenti ai servizi o corpi di polizia municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

2. Le uniformi sono ordinarie, di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previste per ciascun capo dall'allegato «A», che è parte integrante della presente legge, così come tutti gli altri allegati.

3. Le attività di cui al comma 1 dell'art. 6, comunque svolte dal personale addetto, sono normalmente esercitate nella prescritta uniforme nel rispetto degli appositi regolamenti comunali, ovvero secondo le disposizioni impartite dagli enti di appartenenza diversi dai comuni.

4. Nell'osservanza delle norme regolamentari concernenti sia l'ordinamento che l'organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia municipale nonché l'espletamento del servizio ovvero lo stato giuridico del personale addetto, per comprovanti motivi di necessità o semplice opportunità, eventualmente richiamati dai suddetti regolamenti, le funzioni di polizia municipale possono anche essere svolte in abito civile, previa autorizzazione del sindaco, o dell'assessore delegato, del legale

rappresentante dei comuni associati o consorziati sempreché per servizi svolti in territorio diverso da quello del comune di appartenenza dell'addetto, ovvero, per quanto concerne l'esercizio di particolari attività di polizia locale, nel rispetto delle disposizioni interne proprie dell'ente di appartenenza e, se del caso, previa autorizzazione del legale rappresentante dell'ente stesso.

5. Per servizi speciali quali quelli invernali da neve, nautici, partecipazioni a competizioni sportive ed in occasione di particolari tradizionali manifestazioni, i capi e l'equipaggiamento sono disciplinati da regolamenti comunali.

Art. 12.

Distintivo di riconoscimento

1. Il distintivo di riconoscimento degli addetti alla polizia municipale della regione, ai fini dell'individuazione della Regione e dell'Ente di appartenenza, è costituito per la metà sinistra dallo stemma della regione Umbria e per la metà destra dallo stemma dell'Ente di appartenenza. Le sue caratteristiche sono precisate nell'allegato «B».

Art. 13.

Placca di riconoscimento

1. Gli addetti alla polizia municipale ai fini del loro riconoscimento, sono dotati di apposita placca, la cui caratteristiche sono precisate nell'allegato «B».

Art. 14.

Distintivi di grado

1. I distintivi di grado sono determinati, come dall'allegato «C», in base ai rispettivi ruoli investiti dagli addetti alla polizia municipale e precisamente di:

- comandante del corpo;
- addetto al coordinamento (dirigenti e direttivi);
- responsabile del servizio;
- addetto al controllo (ispettori).

2. Il distintivo di grado del comandante è determinato secondo la classe alla quale è assegnato il comune.

3. Il distintivo di grado degli addetti al coordinamento e controllo è determinato dalla qualifica funzionale e dalle funzioni dirigenziali esercitate dagli aventi diritto.

Art. 15.

Distintivi di specialità

1. I distintivi di specialità, necessari ai fini dell'individuazione delle specifiche attività cui sono preposti gli addetti, sono individuati dall'allegato «D».

2. Gli enti quale dipendono gli addetti alla polizia municipale ne stabiliscono, con proprio regolamento, i disegni per le singole specializzazioni nonché il materiale di realizzazione.

TITOLO VI

MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

Art. 16.

Mezzi di servizio

1. La polizia municipale per adempiere ai diversi compiti di istituto è dotata di opportuni tipi di veicoli.

2. I comuni nel prevedere la dotazione dei veicoli medesimi devono tener conto, al fine di assicurare la funzionalità e l'efficienza delle diverse strutture, dell'estensione e morfologia del territorio e del tipo di organizzazione del corpo o del servizio.

3. I servizi di polizia municipale vengono disimpegnati con autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi.

4. Per determinati servizi o per specifici impieghi possono prevedersi autocarri, autobus, autoveicoli adibiti a servizi speciali o a trasporti specifici o automezzi speciali con attrezzature idonee al rilevamento dei sinistri stradali o ad altri servizi di polizia stradale.

5. I servizi o i corpi di polizia municipale possono essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zone portuali o lacustri.

6. Nei comuni ove è istituito il servizio di polizia municipale questo deve essere dotato di almeno un'autovettura.

Art. 17.

Caratteristiche dei mezzi

1. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione ai corpi o servizi di polizia municipale sono precisate nell'allegato «E».

Art. 18.

Centrali operative ed apparecchiature ricetrasmittenti

1. I corpi ed i servizi di polizia municipale sono dotati di una centrale operativa.

2. I motocicli e gli autoveicoli in dotazione ai corpi e servizi di polizia municipale sono dotati di apparecchiature ricetrasmittenti in collegamento con la centrale operativa del comando.

3. Gli eventuali mezzi nautici sono dotati di un sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessaria atta ad assicurare il più efficace ed efficiente servizio.

4. Il personale addetto al servizio di vigilanza appiedata e quello che espleta particolari compiti istituzionali con motocicli diversi da quelli previsti dal presente articolo e con ciclomotori e velocipedi, è dotato di apparecchio ricetrasmittente portatile.

5. I comuni provvedono a richiedere al Ministero delle poste e telecomunicazioni la concessione per l'esercizio del ponte radio.

6. Per le trasmissioni di servizio attraverso il ponte radio, ogni comando utilizza una propria sigla di individuazione alla quale fa poi seguito un numero di chiamata per singolo equipaggio o posto di servizio.

7. La Giunta regionale provvederà ad assicurare il collegamento dei corpi o servizi di polizia municipale con il sistema radio-trasmittente regionale ai fini istituzionali del soccorso alle popolazioni o per servizi di protezione civile e ambientale.

Art. 19.

Strumenti operativi

1. I corpi e servizi di polizia municipale, per i rilievi e le indagini di polizia stradale e polizia giudiziaria, sono dotati dei seguenti strumenti operativi: misuratore di velocità a rulli per ciclomotori, misuratore di velocità per veicoli, opacimetro, fonometro, apparecchio fotografico, computer, ed altri.

Art. 20.

Mezzi per i comuni montani

1. Per i servizi in zone di montagna, il personale della polizia municipale, deve essere dotato di apposita attrezzatura per i compiti di vigilanza.

2. Se i servizi di istituto e di vigilanza riguardano zone a turismo invernale, il personale di polizia municipale deve essere dotato dell'attrezzatura per il servizio sulla neve, di apparecchio ricetrasmittente e portatile e di attrezzature per il soccorso delle persone.

3. Gli autoveicoli sono in tal caso di tipo idoneo alla circolazione sulle strade di montagna o innevate.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

Norma finanziaria

1. Gli interventi previsti all'art. 8 saranno realizzati nell'ambito del piano delle attività di formazione professionale di cui all'art. 7 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 come integrato con l'art. 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30.

2. All'onere per il rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato d'ispezione consultivo regionale istituito con l'art. 9 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annuale del cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Art. 22.

Disposizione transitoria

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni singoli o associati provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni in essa contenute nonché ad adottare le norme regolamentari in esse previste.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1 sono adottati i prescritti modelli di gradi e distintivi per le uniformi.

3. I comuni adeguano altresì la foggia delle uniformi e le caratteristiche dei mezzi ai modelli stabiliti dalla presente legge, entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 30 aprile 1990

MANDARINI

90R0722

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1990, n. 35.

Norme in materia di musei degli enti locali e di interesse locale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 21 del 16 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INDIRIZZI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La regione Umbria, in attuazione degli articoli 8 e 9 del proprio Statuto, disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di musei e raccolte degli Enti locali e di interesse locale.

2. La finalità si inquadra nella generale esigenza di conseguire la piena conoscenza, tutela, valorizzazione ed uso dell'intero patrimonio culturale dell'Umbria, quale risorsa fondamentale per lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità. A tal fine la Regione persegue:

a) il consolidamento, il restauro, l'adeguamento delle sedi, la creazione di nuovi istituti, la tutela e la valorizzazione delle collezioni, la riorganizzazione dei servizi, il regolare funzionamento dei musei e delle raccolte di enti locali e comunque di interesse locale, di proprietà pubblica o privata, e la attivazione e la piena utilizzazione dei servizi culturali connessi, allo scopo di assicurare la conoscenza, al tutela e la valorizzazione culturale, sociale ed economica del patrimonio in essi raccolto e la conseguente erogazione di un servizio sociale di preminente interesse per la vita della comunità regionale;

b) la progressiva costituzione e attivazione di un sistema museale regionale, integrato e funzionamento unitario, che:

1) comprenda tutti gli istituti e i servizi museali riconosciuti di interesse regionale;

2) sia articolato agli stessi livelli previsti per la programmazione economica e territoriale, sulla base di una precisa attribuzione a ciascun istituto e servizio museale aderente di compiti specifici;

3) consenta un'organica azione di identificazione, catalogazione, conservazione e valorizzazione culturale, sociale ed economica dell'intero patrimonio culturale e ambientale della Regione.

Art. 2.

Ruolo della Regione

1. Per le finalità di cui all'art. 1 e onde assicurare la qualità degli interventi e l'efficacia della spesa, la Regione adotta lo strumento della programmazione; esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo; ricerca e favorisce la collaborazione con gli organi centrali dello Stato e con ogni altro soggetto pubblico e privato; incentiva l'autonomia amministrativa degli istituti e servizi museali; promuove il più ampio coinvolgimento, nella costituzione e gestione degli stessi, di enti pubblici e privati, anche sulla base di apposite convenzioni.

2. Controlla il funzionamento dei musei locali e di interesse locale; provvede direttamente alla attività di catalogo e documentazione dei beni ambientali, archeologici e architettonici, artistici e storici fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 24.

Art. 3.

Ruolo degli Enti locali

1. La formulazione delle proposte finalizzate alla definizione del piano triennale e dei programmi annuali di cui agli artt. 10 e 14, la redazione dei progetti esecutivi per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi annuali, secondo quanto stabilito all'art. 11, la loro attuazione, compreso l'obbligo della rendicontazione, spettano agli Enti locali, che vi provvedono secondo le modalità stabilite dalla presente legge. È altresì competenza dei comuni la gestione diretta di musei e raccolte di loro proprietà. Compete comunque agli stessi il controllo sulla regolare attuazione degli interventi previsti dal piano triennale e dai programmi annuali, nonché il collaudo finale sugli stessi.

Art. 4.

Riconoscimento dell'interesse regionale

1. L'individuazione degli istituti e servizi museali operata ai sensi dell'art. 7 costituisce il riconoscimento dell'interesse regionale degli stessi ed è presupposto irrinunciabile per la loro ammissibilità ai contributi regionali e a tutti i benefici di cui alla presente legge.

Art. 5.

Autorizzazioni

1. L'attuazione degli interventi di cui agli artt. 7 e seguenti del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, e agli artt. 47 e 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è comunque subordinata a preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

2. Gli interventi di restauro sono autorizzati dalla Regione, nel rispetto dell'art. 11 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

3. In difetto delle prescritte autorizzazioni, di cui al comma 2, è irrogata ai trasgressori, a cura del Servizio sanzioni amministrative dell'ufficio affari giuridici della Giunta regionale e previo verbale d'accertamento e contestazione notificato anche d'ufficio, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 2.000.000 ad un massimo di lire 20.000.000, nel rispetto dei principi e delle norme procedurali stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II SISTEMA MUSEALE REGIONALE

Art. 6.

Sistema museale regionale

1. Il sistema museale regionale è costituito da tutti i musei, le raccolte e i servizi culturali, il cui interesse sia stato riconosciuto dalla Regione. È organizzato funzionalmente mediante la ripartizione di compiti specifici fra i singoli istituti e servizi museali, che sono chiamati ad operare in modo complementare, e conformemente alle loro peculiarità, per ambiti di aggregazione subregionale, onde assicurare un funzionamento unitario del sistema museale a livello dell'intera regione, per il conseguimento degli obiettivi indicati nel piano triennale e nei programmi annuali di intervento di cui agli artt. 10 e 14.

Art. 7.

Individuazione e classificazione degli istituti e servizi

1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'atto preliminare di definizione del sistema museale regionale, che indica le finalità, le caratteristiche, le articolazioni funzionali e le modalità operative del sistema stesso, individua gli istituti e i servizi museali esistenti o da istituire che ne fanno parte, e i relativi standard funzionali nell'ambito del sistema.

2. Le indicazioni inerenti il sistema museale regionale possono essere aggiornate con il piano triennale e con i programmi annuali di cui ai successivi artt. 10 e 14.

Art. 8.

Inventario e regolamento

1. Gli enti e i privati proprietari di musei e raccolte inclusi nel sistema museale regionale, e perciò ammessi a beneficiare dei contributi regionali, sono tenuti a redigere e ad aggiornare l'inventario dei beni culturali di loro proprietà o comunque affidati alla loro cura e ad adottare apposito regolamento per gli istituti e i servizi museali, secondo lo schema-tipo deliberato dalla Giunta regionale ed in relazione alla classificazione ad essi attribuita nei piani regionali d'intervento. Copia dell'intervento è trasmessa alla Giunta regionale, cui compete altresì l'approvazione del regolamento.

Art. 9.

Personale e modalità di reclutamento

1. Gli istituti e servizi museali, debbono essere dotati di personale qualificato, nel rispetto dei profili professionali stabiliti per ciascuna figura dal piano triennale e dai programmi annuali di cui agli artt. 10 e 14, e in numero sufficiente a garantire la qualità dei servizi, secondo gli standard funzionali fissati per ciascun istituto e servizio dal piano e dai programmi medesimi.

2. Per l'ammissione ai concorsi relativi a posti di direzione degli istituti di proprietà degli enti pubblici di cui alla presente legge è richiesto il diploma di laurea e costituisce titolo preferenziale il diploma di specializzazione in ottemperanza alle specificazioni previste nel piano triennale per i diversi profili professionali inerenti alle peculiarità dei diversi istituti e servizi.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

Art. 10.

Piano triennale

1. Per la programmazione e la promozione degli interventi finalizzati agli obiettivi indicati dalla presente legge la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale il piano triennale per il riassetto, la istituzione e il funzionamento degli istituti e dei servizi culturali, per il rafforzamento del sistema museale regionale, per la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti e per il loro

reclutamento, per l'incremento delle collezioni per l'edizione e la diffusione dei cataloghi scientifici delle raccolte e di altre pubblicazioni concernenti il patrimonio culturale umbro, per la promozione delle attività culturali.

2. Il piano regionale stabilisce la classificazione degli istituti e servizi museali in relazione al loro stato attuale e agli sviluppi previsti nei termini di validità del piano stesso, con riferimento alla entità e al tipo delle raccolte, ai livelli di funzionalità e ai compiti propri di ciascuno nell'ambito del sistema.

3. Il piano può apportare modifiche e integrazioni alle previsioni del sistema museale regionale di cui all'art. 7 e prevede prioritariamente:

- a) interventi di tutela e salvaguardia che rivestano particolare urgenza al fine di arrestare i processi di degrado e la dispersione del patrimonio culturale;
- b) completamento di interventi in atto.

4. In particolare il piano triennale:

a) individua caratteristiche, localizzazione e organizzazione degli istituti e dei servizi costituenti il sistema museale regionale e provvede alla classificazione degli stessi;

b) accerta lo stato di conservazione dei beni, l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti e servizi museali e l'esercizio di eventuali compiti di interesse più generale ai diversi livelli organizzativi del sistema museale;

c) determina le prospettive di evoluzione nel periodo di validità del piano, indicando priorità, modalità e tempi di esecuzione degli interventi;

d) termina gli standard funzionali dei singoli istituti e servizi museali anche con riguardo all'entità ed ai profili professionali del personale;

e) indica i titoli di studio e le materie d'esame per l'pletamento dei concorsi di cui all'art. 9;

f) individua le iniziative e gli strumenti per la qualificazione e la formazione del personale addetto, nel quadro della disciplina vigente in materia di formazione professionale, ai fini della formazione del piano annuale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e sue modificazioni;

g) programma gli interventi per la manutenzione e il restauro dei beni culturali dei musei e delle raccolte di enti locali di interesse locale;

h) programma le attività editoriali concernenti i cataloghi scientifici delle raccolte museali e altre pubblicazioni comunque inerenti il patrimonio culturale umbro;

i) programma le iniziative per l'incremento delle raccolte;

l) determina le attività da svolgere a cura diretta della Regione.

Art. 11.

Progetti per la formazione del piano annuale

1. I comuni, nonché gli altri soggetti titolari di istituti, servizi e attività museali d'interesse locale, formulano annualmente, in conformità con il piano triennale di cui all'art. 10, progetti di intervento come previsti all'art. 15.

2. I progetti di cui al comma 1 sono trasmessi, entro il mese di aprile, alla Giunta regionale, al fine della formazione del piano annuale di cui all'art. 14. I progetti relativi ad interventi strutturali, per essere ammessi al contributo finanziario della Regione, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere redatti in termini esecutivi sotto il profilo tecnico specificando, in particolare, tempi e modalità di intervento, destinazioni d'uso, organizzazione funzionale e modalità gestionale degli istituti che vi trovano sede;

b) essere provvisti di tutte le autorizzazioni previste per la loro attuazione dalla vigente legislazione;

c) essere corredati dal piano finanziario specificando in particolare il preventivo di spesa e le risorse finanziarie disponibili a copertura della quota non soddisfatta dal contributo regionale;

d) contenente un'analisi dei costi e dei benefici.

TITOLO IV
ORGANISMI DI CONSULENZA E
DI PARTECIPAZIONE

Art. 12.

Commissione consultiva scientifica

1. Per la predisposizione dei piani triennali ed annuali la Regione si avvale di una commissione consultiva scientifica, presieduta dall'assessore ai beni culturali e costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra esperti di particolare competenza e documentata professionalità nelle materie oggetto della presente legge, nominati dal Consiglio regionale, in numero non superiore a 12 con voto limitato ai due terzi. Per i membri della commissione è prevista una indennità forfetaria per ogni giornata di seduta nella misura di lire 100.000 e i rimborsi di spese per le stesse voci e nella stessa misura prevista per i dipendenti regionali di II livello dirigenziale.

Art. 13.

Conferenza dei capi degli istituti museali

1. Allo scopo di partecipare con funzione consultiva alle proposte e alle elaborazioni dei programmi e dei piani valorizzando l'aspetto tecnico e scientifico, è istituita la conferenza dei capi degli istituti museali di competenza della presente legge.

2. I capi degli istituti vengono formalmente designati dagli Enti locali o dai soggetti cui gli istituti appartengono.

3. La conferenza, presieduta dall'assessore regionale ai beni culturali o da un suo delegato, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Entro tre mesi dall'insediamento essa formula il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 14.

Programmi annuali

1. In esecuzione del piano regionale triennale la Giunta regionale, sulla base delle proposte avanzate dai soggetti di cui all'art. 11, adotta i programmi annuali per le finalità di cui al comma 2 e al presente titolo.

2. I programmi annuali costituiscono lo strumento per:

a) i controlli di gestione dei programmi annuali precedenti in relazione agli obiettivi del piano triennale;

b) il finanziamento dei progetti attuativi e il conseguente riparto dei contributi.

3. Qualora il programma annuale comporti modifiche al piano triennale, deve essere sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

TITOLO V
CONTRIBUTI E PROCEDURE

Art. 15.

Interventi e contributi

1. Il piano triennale e i programmi annuali prevedono e determinano i vari interventi e i relativi contributi. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le modalità procedurali per l'accesso ai contributi.

2. Le richieste di contributo debbono essere trasmesse alla Giunta regionale entro gli stessi termini stabiliti dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

3. I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi per le seguenti finalità:

a) costruzione, consolidamento e restauro delle sedi di istituti e servizi museali;

b) allestimenti e strumentazione per istituti e servizi museali;

c) manutenzione e restauro di beni culturali costituenti le raccolte di Enti locali e di interesse locale;

d) edizione dei cataloghi scientifici delle raccolte e di altre pubblicazioni inerenti il patrimonio culturale;

e) acquisizione di beni culturali al patrimonio pubblico per incrementare le raccolte locali;

f) gestione e attività ordinarie di istituti e servizi museali;

g) attività straordinarie di istituti e servizi culturali;

h) interventi a sostegno della costituzione di organismi di gestione di istituti e servizi museali;

i) iniziative dirette riservate alla Regione.

4. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano triennale.

Art. 16.

Contributi per le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 15

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera a) dell'art. 15, la Giunta regionale eroga a favore dei comuni, province e altri enti pubblici o soggetti privati contributi in conto capitale o in conto interessi per l'attuazione, in conformità con le previsioni indicate nel piano triennale, di progetti relativi a musei e raccolte di loro proprietà.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati in conformità con le previsioni programmatiche dei piani di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, e vengono attuati secondo le disposizioni della stessa.

Art. 17.

Contributi per le finalità di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 15

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 15, la Giunta regionale eroga a favore dei comuni e di altri enti pubblici o soggetti privati contributi in conto capitale per la elaborazione e l'attuazione di progetti inerenti l'allestimento e la dotazione strumentale dei musei e dei servizi culturali connessi, per la loro gestione e attività ordinarie e per la manutenzione e il restauro dei beni culturali in essi conservati.

2. I finanziamenti regionali sono assegnati con i programmi annuali di cui all'art. 14 ed erogati nella misura del 40 per cento all'avviso dei lavori e del 60 per cento a lavori ultimati e collaudati.

Art. 18.

Contributi per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 15

1. Per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 15, la Giunta regionale provvede direttamente o eroga contributi in conto capitale a favore dei comuni o di altri enti pubblici o privati proprietari o depositari delle raccolte per la edizione di cataloghi scientifici e di altre pubblicazioni di interesse storico, artistico, culturale conformi alle indicazioni contenute nel piano triennale.

2. I contributi regionali sono assegnati coi programmi annuali di cui all'art. 14 ed erogati ad avvenuta pubblicazione delle opere; all'attuazione delle proprie iniziative la Giunta provvede direttamente.

Art. 19.

Contributi per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 15

1. Per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 15, la Giunta regionale provvede direttamente, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa regionale in materia di contratti, o eroga contributi in conto capitale a favore di comuni e province per l'acquisizione di beni culturali destinati ad arricchire le raccolte locali.

2. I contributi regionali possono essere concessi a comuni e province anche al di fuori degli interventi previsti dal piano e dai programmi regionali di cui alla presente legge, allorché essi abbiano provveduto all'acquisto in condizioni di comprovata urgenza.

Art. 20.

Contributi per le finalità di cui alla lettera f) dell'art. 15

1. Per le finalità di cui alla lettera f) dell'art. 15, la Giunta regionale eroga a favore dei comuni e di altri enti pubblici o soggetti privati contributi in conto capitale per l'attuazione dei progetti conformi alle indicazioni espresse nel piano regionale triennale.

2. La Giunta regionale eroga inoltre contributi per i costi di gestione di istituti e servizi museali, anche nell'ipotesi di ricorso a società private che impieghino giovani formati con appositi corsi di formazione professionale della Regione. Le convenzioni di affidamento di tali incarichi a privati devono essere approvate dalla Giunta regionale.

Art. 21.

Contributi per le finalità di cui alla lettera h) dell'art. 15

1. Per le finalità di cui alla lettera h) dell'art. 15, il programma annuale indica le modalità per l'eventuale partecipazione della Regione alla costituzione di organismi per la gestione di istituti e servizi culturali; determina le condizioni per la costituzione di tali organismi, anche a prescindere dalla diretta partecipazione della Regione stessa; stabilisce l'entità del contributo regionale che la Giunta regionale eroga in conto capitale a favore degli organismi stessi.

Art. 22.

Contributi per le finalità di cui alla lettera i) dell'art. 15

1. Per le finalità di cui alla lettera i) dell'art. 15, il programma annuale indica le iniziative che la Giunta regionale intende promuovere direttamente e i relativi costi.

2. All'attuazione delle iniziative provvede con propri atti la Giunta regionale.

Art. 23.

Controllo

1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge trasmettono entro il 30 novembre di ogni anno alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività svolte e un rendiconto delle spese sostenute.

2. Le funzioni di vigilanza, accertamento e controllo sono esercitate dai soggetti e secondo le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, dagli uffici regionali preposti alla specifica materia di cui alla presente legge, ai quali compete altresì di vigilare sulla regolare esecuzione degli interventi in conformità con il piano triennale e i programmi annuali di cui agli artt. 10 e 14.

3. Qualora gli enti pubblici e i soggetti privati beneficiari dei contributi non provvedano nei tempi e nei modi previsti all'esecuzione degli interventi la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, al fine di ogni regolarizzazione, revoca l'erogazione dei finanziamenti, richiedendo la restituzione delle somme già erogate e provvedendo direttamente al compimento degli interventi necessari o a nuova assegnazione del contributo.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24.

Organismi e strumenti

1. Entro il 31 dicembre 1990 la Giunta regionale predisporre apposito provvedimento legislativo per la definizione di organismi e strumenti utili alla organizzazione ed alla gestione dei servizi seguenti:

- a) catalogo e documentazione;
- b) manutenzione e restauro;

ed alla promozione, nell'ambito della normativa vigente, delle necessarie forme di cooperazione con gli organi centrali e periferici dello Stato, le istituzioni competenti ad ogni livello nonché altri soggetti pubblici e privati.

Art. 25.

Abrogazione

1. Sono abrogate le leggi regionali 3 giugno 1975, n. 39 e successive modificazioni, 23 aprile 1980, n. 34 e 1° settembre 1981, n. 64, nonché l'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1974 n. 46 l'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 e successive modifiche, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 26.

Norma transitoria

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge il programma annuale di cui all'art. 14 è adottato, limitatamente al primo anno, dalla Giunta regionale entro 3 mesi dall'adozione del piano triennale, anche in mancanza dei progetti di cui all'art. 11.

2. Fino al momento in cui la commissione di cui all'art. 13 non è operante, le funzioni consultive alla stessa spettanti sono esercitate dalla Consulta regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7.

Art. 27.

Finanziamento

1. A norma di quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, della vigente legge di bilancio saranno annualmente determinate, a decorrere dal 1991, le autorizzazioni di spesa integrative delle disponibilità già previste in bilancio per le leggi soppresse dal precedente art. 25, per l'attuazione degli interventi della presente legge. Onde consentire l'attuazione degli interventi di cui ai seguenti punti sono istituiti per memoria nello stato di previsione del bilancio regionale dell'anno in corso i seguenti capitoli:

a) per gli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lett. a):

1) il cap. 6830 (cat. 3), denominato: «Contributi in conto capitale per la costruzione, il consolidamento e il restauro delle sedi di istituti e servizi museali»;

2) il cap. 6831 (cat. 3), denominato: «Contributi in conto interessi nei mutui e prestiti contratti per la costruzione, il consolidamento e il restauro delle sedi di istituti e servizi museali»;

b) per gli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettere b), c) ed f) il cap. 6832 (cat. 3), denominato: «Contributi in conto capitale per l'allestimento, la dotazione strumentale e il funzionamento ordinario dei musei e dei servizi culturali connessi, nonché per gli interventi di manutenzione e di restauro»;

c) per gli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettera d), il cap. 988 (cat. 4), denominato: «Spese per la edizione di cataloghi scientifici e di altre pubblicazioni di interesse storico, artistico, culturale in materia di musei»;

d) per gli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettere e) e g) il cap. 6815 (cat. 3), denominato: «Spese e contributi per l'acquisto dei beni culturali destinati alle raccolte museali locali. Per la realizzazione di attività culturali di carattere straordinario»;

e) per gli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettera h) e agli artt. 12 e 13, il cap. 1011 (cat. 5), denominato: «Contributi regionali per interventi a sostegno della costituzione di organismi di gestione di istituti e servizi museali e per il funzionamento degli organismi consultivi»;

f) per le finalità di cui all'art. 15, comma 3, lettera i) il cap. 1018 (cat. 9), denominato: «Iniziativa dirette della Regione in materia di musei».

La presente legge regionale sarà pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 3 maggio 1990

MANDARINI

90R0723

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1990, n. 36.

Programma decennale di interventi per la conservazione e l'uso culturale di edifici monumentali di proprietà degli enti locali.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 21 del 16 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'ambito e con le procedure di cui all'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, la Giunta regionale, sentite le commissioni consultive scientifiche in materia di musei, biblioteche ed archivi, predispone le linee generali di un programma decennale per favorire la conservazione e l'uso culturale degli edifici di notevole interesse artistico e storico di proprietà degli Enti locali e per promuovere al contempo, attraverso il loro restauro e la loro migliore utilizzazione, una più adeguata sistemazione e una più efficace funzionalità dei musei, biblioteche e archivi locali.

2. La Giunta regionale promuove, per la conseguente realizzazione degli interventi, il concorso di altri soggetti finanziatori pubblici e privati.

3. Il programma si articola in piani annuali secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 19 del 1986.

Art. 2.

1. Per la predisposizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, vengono presi in considerazione i progetti presentati agli enti locali territoriali proprietari di immobili di notevole interesse artistico e storico, destinati o da destinare a sedi di musei, biblioteche, archivi.

2. Nei progetti devono essere specificati:

- lo stato di conservazione e i dati storici e morfologici dell'edificio oggetto dell'intervento;
- la destinazione e gli obiettivi culturali previsti;
- il titolo proprietario;
- le modalità di intervento sia dal punto di vista conservativo che funzionale;
- le modalità di manutenzione e di gestione dell'edificio e dell'istituto (museo o biblioteca o archivio) che dovrà avervi sede;
- i termini cronologici della realizzazione dell'intervento;
- il piano finanziario dell'intervento, il preventivo di spesa, le fonti di finanziamento.

Art. 3.

1. Alla valutazione dei progetti provvede una commissione nominata dalla Giunta regionale e composta da cinque membri, designati tra funzionari dell'amministrazione regionale e docenti universitari esperti nelle discipline di riferimento.

2. Sulla base dei progetti ritenuti ammissibili dalla commissione di cui al precedente comma, la Giunta regionale redige il piano annuale degli interventi, stabilendo anche l'entità del relativo finanziamento e i soggetti responsabili della loro realizzazione.

Art. 4.

1. La Regione concorre al finanziamento dei progetti approvati fino al massimo del sessanta per cento dell'importo relativo al costo di ciascun intervento. L'ente locale proponente dovrà contribuire per la restante parte.

Art. 5.

1. La valutazione dei progetti e la scelta di quelli meritevoli di finanziamento si basano sull'esame dei dati relativi alle specificazioni di cui ai punti elencati nel comma 2 dell'art. 2.

Art. 6.

1. A norma di quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, l'onere sarà annualmente determinato a decorrere dall'esercizio 1991 con la legge di bilancio.

2. Sarà altresì istituito nella parte entrata dello stesso bilancio un apposito capitolo per l'acquisizione di contributi di soggetti finanziari pubblici e privati a norma del precedente art. 1, intendendosi tali entrate vincolate per le finalità di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 3 maggio 1990

MANDARINI

90R0724

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1990, n. 37.

Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di enti locali e di interesse locale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 21 del 16 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INDIRIZZI GENERALI

Art. 1.

Oggetto, ambito d'applicazione, finalità

1. La Regione Umbria, in attuazione degli articoli 8 e 9 del proprio Statuto, con la presente legge disciplina le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione e mediateche degli enti locali e di interesse locale intesi come momento essenziale di sviluppo culturale e civile.

2. La Regione favorisce l'accesso e la fruizione dei beni bibliografici, archivistici e documentari e dei relativi servizi da parte di tutti i cittadini, così da concorrere, rimuovendo ostacoli e discriminazioni, alla più ampia attuazione del diritto alla documentazione e relativa informazione secondo i fini indicati dal comma 2 dell'art. 3 della Costituzione.

3. Strumento per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 è la realizzazione di un Sistema bibliotecario-documentario costituito da tutte le biblioteche, gli archivi storici, i centri di documentazione, le mediateche di enti locali e di interesse locale e dai relativi servizi.

Art. 2.

Obiettivi

1. La Regione, attraverso il Sistema bibliotecario-documentario regionale, d'ora in poi denominato S.B.D.R., al fine di qualificare i servizi per l'utente, persegue i seguenti obiettivi:

- a) l'incremento, la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni bibliografici, archivistici e documentari;
- b) la qualificazione e lo sviluppo diffuso ed omogeneo degli istituti culturali di competenza della presente legge in tutto il territorio, anche promuovendo l'istituzione di nuovi servizi;
- c) l'integrazione tra le biblioteche, gli archivi storici, i centri di documentazione, le mediateche degli enti locali e gli istituti di interesse locale, favorendone la cooperazione;
- d) l'integrazione tra le diverse risorse informative degli istituti di competenza della presente legge e il collegamento organico con la rete informativa nazionale, mediante l'adesione al Servizio bibliotecario nazionale;
- e) la dotazione di personale sufficiente e con adeguata professionalità per la gestione degli istituti;
- f) la istituzione e il funzionamento dei Centri sistema;
- g) lo sviluppo della ricerca per la tutela e la valorizzazione dei beni bibliografici, archivistici e documentari nonché la promozione di iniziative culturali.

TITOLO II

FUNZIONI E COMPITI

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. Per raggiungere le finalità e gli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, consulenza e controllo nelle materie oggetto della presente legge.

In particolare la Giunta regionale:

- a) propone al Consiglio regionale il piano triennale e adotta il piano annuale, di cui al titolo VI;
- b) programma gli interventi di edilizia bibliotecaria, documentaria e archivistica con il programma pluriennale delle OO.PP. ed i piani annuali secondo quanto disposto dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19;
- c) fissa criteri per l'istituzione, l'ordinamento, il funzionamento e lo sviluppo degli istituti e dei relativi servizi di competenza e ne approva il regolamento;
- d) programma e definisce lo sviluppo e la qualificazione del S.B.D.R. di cui agli articoli 9 e 11;
- e) coordina l'informazione bibliografica regionale;
- f) programma ed attua nel territorio regionale lo sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale (S.B.N.) d'intesa con il competente Istituto centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e le altre Regioni;
- g) cura, promuove e coordina le iniziative e gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle raccolte bibliografiche e storico-documentarie, con particolare riferimento al materiale antico, raro e di pregio;
- h) approva e collauda i progetti di restauro dei beni bibliografici;
- i) fissa i criteri per la riproduzione dei manoscritti, documenti a stampa, audio e visivi;
- f) cura, anche in collaborazione con altri soggetti, l'acquisizione di beni bibliografici e documentari rari e di pregio e di particolare interesse per la documentazione locale;
- m) persegue l'obiettivo di dotare gli istituti culturali di cui alla presente legge di personale qualitativamente e quantitativamente idoneo anche attraverso forme di collaborazione di diritto privato;
- n) cura la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni;

a) cura direttamente o in collaborazione con altri soggetti la produzione di mostre e l'organizzazione di convegni ed iniziative, anche editoriali, per l'approfondimento e la valorizzazione dei temi connessi alle funzioni esercitate;

p) promuove lo sviluppo dell'editoria regionale;

q) cura la rilevazione e la divulgazione dei dati atinenti alle competenze della presente legge;

r) incentiva l'autonomia amministrativa degli istituti di particolare rilevanza regionale;

s) esercita in generale le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nonché quelle delegate ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

2. Onde poter disporre dell'indispensabile supporto tecnico, scientifico e metodologico per le proprie attività e per l'attività complessiva degli enti e degli istituti di competenza della presente legge, la Giunta regionale entro il 31 dicembre 1990 predispone apposito provvedimento legislativo per la definizione di organismi e strumenti utili alla cooperazione per l'organizzazione e gestione delle seguenti funzioni:

a) informazione bibliografica, archivistica e documentaria;

b) tutela, manutenzione e restauro dei beni bibliografici.

3. La Giunta regionale, per le funzioni di cui al comma 2, ricerca ogni forma di collaborazione e di intesa con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e con l'Istituto centrale per la patologia del libro, di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e, in generale, con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. La Regione esplica le funzioni indicate tramite l'Ufficio III dell'Area 10, di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni, che svolge le funzioni di Soprintendenza ai beni librari così come previsto all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 4.

Funzioni e compiti degli Enti locali

1. Gli Enti locali provvedono alla istituzione, ordinamento, gestione, qualificazione e sviluppo delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione e audiovisivi di loro proprietà, nonché promuovono la valorizzazione e il coordinamento degli istituti presenti nel territorio di loro competenza.

2. In particolare essi:

a) provvedono alla corretta conservazione dei beni bibliografici, archivistici e documentari;

b) definiscono il regolamento della biblioteca comunale e degli altri istituti e lo propongono alla Regione per l'approvazione;

c) definiscono le quote di finanziamento proprio da iscriverne a bilancio, per le finalità di cui al comma 1;

d) formulano i programmi annuali e triennali di sviluppo degli istituti e dei servizi;

e) dotano gli istituti di personale sufficiente e professionalmente idoneo;

f) promuovono la cooperazione e l'integrazione tra tutti gli istituti bibliotecari, archivistici e documentari di loro competenza attraverso l'adesione al S.B.D.R.;

g) definiscono con gli istituti di interesse locale le convenzioni per l'adesione al S.B.D.R., da sottoporre alla Regione per l'approvazione;

h) propongono alla Regione i progetti di manutenzione e restauro dei beni bibliografici di loro competenza;

i) promuovono, attuano e coordinano le iniziative e le attività culturali per la valorizzazione e l'uso pubblico degli istituti di loro competenza.

TITOLO III

BIBLIOTECHE, ARCHIVI, CENTRI DI DOCUMENTAZIONE, MEDIATECHE, SISTEMI

Art. 5.

Definizione - Compiti.

1. Le biblioteche, i centri di documentazione, gli archivi e le mediateche sono istituti culturali finalizzati a soddisfare le esigenze di lettura, informazione, documentazione e ricerca dei cittadini e concorrono al perseguimento degli obiettivi di cui gli articoli 1 e 2.

2. In particolare gli istituti sono tenuti a svolgere le seguenti funzioni:

a) assicurare la conservazione e la corretta manutenzione delle dotazioni bibliografiche, documentarie ed audiovisive, con particolare riguardo agli aspetti della prevenzione;

b) provvedere all'ordinamento, catalogazione, inventariazione, classificazione, ed incremento del materiale librario, documentario ed audiovisivo, secondo le normative vigenti in materia;

c) assicurare l'apertura al pubblico e dotarsi di personale sufficiente e professionalmente qualificato;

d) garantire la consultazione in sede, il prestito a domicilio e la circolazione dei documenti posseduti;

e) partecipare alla realizzazione del sistema informativo e documentario regionale anche aderendo al catalogo unico nonché al Servizio bibliotecario nazionale;

f) promuovere la diffusione della fruizione dei beni librari, documentari ed audiovisivi;

g) sviluppare la cooperazione con le altre biblioteche e integrare le proprie attività con i centri culturali ed educativi del territorio.

3. Gli istituti perseguono la cooperazione attraverso l'adesione al S.B.D.R.

Art. 6.

Archivi storici

1. I comuni costituiscono l'archivio storico così come previsto dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

2. La Regione, in conformità con la vigente legislazione, favorisce la tutela, l'ordinamento e l'uso pubblico degli archivi storici degli enti locali e di interesse locale in collaborazione con la Soprintendenza archivistica.

3. Gli enti locali possono associarsi per l'organizzazione e la gestione di sistemi archivistici, ai quali possono aderire, tramite opportune convenzioni, anche gli archivi storici di interesse locale.

4. I sistemi archivistici si collegano e si integrano con il S.B.D.R. che provvede ad organizzare apposita sezione nei Centri-sistema di cui all'art. 10 e a dotarsi di personale sufficiente e professionalmente idoneo secondo quanto previsto dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 7.

Personale degli istituti

1. Le biblioteche, gli archivi, i centri di documentazione, i centri-sistema devono essere dotati di personale qualificato e sufficiente a garantire la qualità dei servizi.

2. I regolamenti organici degli enti locali debbono comprendere anche l'organico tecnico e amministrativo degli istituti di loro appartenenza.

3. Il personale tecnico delle biblioteche e degli altri istituti costituiti è costituito da bibliotecari, assistenti di biblioteca, archivisti storico-scientifici e documentalisti.

4. In carenza di personale gli enti locali attivano la mobilità del personale da altri uffici e rapporti di lavoro con privati o cooperative.

5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti la responsabilità degli istituti di cui alla presente legge può essere assegnata ad un assistente di biblioteca che può essere adibito anche alla gestione di altri servizi culturali.

6. Nei comuni sino a 5.000 abitanti tale possibilità è definita nei piani e nei programmi di cui al titolo V in relazione alle consistenze documentarie, alla quantità di materiale raro e di pregio, nonché all'organizzazione e gestione degli istituti.

Art. 8.

Modalità di reclutamento del personale

1. Per accedere ai concorsi di bibliotecario è necessario il diploma di laurea. Titoli preferenziali sono considerati il possesso del diploma delle scuole di specializzazione nella materia di competenza della legge legalmente riconosciute, nonché gli attestati dei corsi di formazione professionale specifici nel settore. Ai concorsi di assistenti di biblioteca si accede con il diploma di scuola media superiore.

2. Per accedere ai concorsi di archivista storico-scientifico è necessario il diploma di laurea. Titolo preferenziale è considerato il possesso del diploma rilasciato da una delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché il diploma rilasciato dalla scuola speciale per archivisti e bibliotecari o da altra scuola di specializzazione postuniversitaria oltre che degli attestati rilasciati in seguito a corsi di formazione professionale legalmente riconosciuti.

3. I concorsi, per titoli ed esami, devono valutare la preparazione e le attitudini professionali anche con prove specifiche attinenti le professionalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.

Sistema bibliotecario documentario regionale (S.B.D.R.)

1. La Regione istituisce il sistema bibliotecario documentario regionale, finalizzato alla integrazione, coordinamento e cooperazione tra i singoli istituti di competenza della presente legge, per la realizzazione di un efficace servizio di informazione, documentazione e pubblica lettura nel territorio regionale.

2. Il S.B.D.R. è costituito dagli istituti di competenza della presente legge del centro-sistema, dall'Ufficio III di Area 10 della Regione, L'Ufficio III dell'Area 10 svolge le funzioni di cui all'art. 3, garantendo l'adeguato livello tecnico-scientifico per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

3. Gli istituti dipendenti dagli Enti aderiscono, attraverso la deliberazione degli appositi organismi, al S.B.D.R. Tale adesione è elemento determinante e prioritario in ordine all'accesso ai finanziamenti di cui alla presente legge.

4. I sistemi in cui si articola il S.B.D.R. possono essere:

a) urbani, se istituiti e gestiti da un solo Ente locale in relazione a specifiche esigenze commesse allo svolgimento del servizio attraverso l'apertura di istituti decentrati. Possono attivare i sistemi urbani gli Enti locali territoriali con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

b) intercomunali, se costituiti d'intesa tra gli Enti locali. A tale scopo gli enti locali attivano le forme associative necessarie ed idonee.

5. Possono essere integrati nel S.B.D.R. gli istituti archivistici, documentari, le mediateche, provvedendo contestualmente alla attivazione dei relativi servizi tecnici e amministrativi con conseguente dotazione di personale sufficiente e professionalmente idoneo presso i centri-sistema.

6. Oltre agli istituti degli Enti locali possono aderire al S.B.D.R., mediante convenzioni, anche gli altri istituti pubblici e privati presenti nel territorio. La stipula delle convenzioni è subordinata all'accertamento dell'interesse pubblico dell'istituto che intende aderire al sistema, delle risorse e dei rispettivi compiti, e viene autorizzata dalla Regione.

7. Il Consiglio regionale adotta il regolamento generale di organizzazione e gestione del S.B.D.R. che i soggetti di cui al comma 3 recepiscono e specificano.

Art. 10.

Centri-sistema

1. I centri-sistema sono lo strumento tecnico e amministrativo che attua gli obiettivi del S.B.D.R.; essi corrispondono ai livelli istituzionali di cui all'art. 9, comma 2.

2. Essi sono dotati di personale tecnico e amministrativo sufficiente, messo a disposizione dagli Enti locali e dagli altri soggetti che aderiscono al sistema stesso, oppure si avvalgono di forme di collaborazione di diritto privato. Le caratteristiche, le dotazioni, i servizi, gli organi vengono definiti nei piani e nei programmi di cui al titolo V.

Art. 11.

Compiti del S.B.D.R.

1. Compete al S.B.D.R.:

a) assicurare in tutti i comuni un efficiente servizio bibliotecario;

b) promuovere il coordinamento, la valorizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle risorse bibliotecarie e storico-documentarie esistenti nel territorio;

c) provvedere alla organizzazione e gestione dei servizi tecnico-amministrativi comuni per gli istituti aderenti al sistema;

d) assicurare all'utente, attraverso l'incremento, la razionalizzazione e l'integrazione delle risorse, una dotazione bibliografica, storico-documentaria e audio-visuale corrispondente alle esigenze di informazione, studio e ricerca;

e) assicurare all'utente il servizio di informazione bibliografica, la consultazione in sede, il prestito a domicilio, il prestito interbibliotecario, il servizio periodico, i centri d'ascolto, i servizi audiovisivi, i servizi di riproduzione;

f) curare la formazione di cataloghi collettivi e predisporre gli eventuali sistemi informativi coordinati;

g) promuovere l'aggiornamento e la formazione del personale addetto al sistema;

h) coordinare le attività culturali e di promozione educativa degli istituti aderenti al sistema;

i) promuovere la produzione culturale con particolare riferimento a quella editoriale;

l) promuovere la collaborazione con le altre strutture e servizi culturali, con particolare riguardo alla scuola.

Art. 12. Requisiti

1. Le biblioteche e gli istituti di competenza della presente legge per essere ammessi ai finanziamenti di cui al titolo VI, debbono possedere i seguenti requisiti minimi, da accertarsi da parte della Giunta regionale:

a) disporre di locali e attrezzature adeguati;

b) disporre di patrimonio librario, documentario e audiovisivo adeguato alle funzioni che gli istituti svolgono;

c) disporre almeno del catalogo alfabetico per autori compilato secondo le norme nazionali;

d) avvalersi di personale qualificato;

e) svolgere un continuativo servizio al pubblico e comunque avere un orario non inferiore alle 12 ore settimanali.

2. Agli istituti esistenti che non possiedono i requisiti indicati e a quelli di nuova costituzione possono essere concessi contributi apposti con indicazione dei termini entro i quali devono essere acquisiti i requisiti stessi.

3. Possono essere concessi contributi a biblioteche e istituti di interesse locale che posseggono raccolte specializzate o di particolare significato per la storia del territorio e che siano consultabili a titolo gratuito.

Art. 13. Diritto di stampa

1. Le biblioteche comunali dei capoluoghi di provincia godono del diritto di stampa così come previsto dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374 e successive modificazioni.

2. Per favorire la conservazione, la diffusione e la pubblica consultazione della produzione regionale di libri, periodici, stampati, manifesti, opuscoli ed audiovisivi, al fine di costituire e qualificare le sezioni locali delle biblioteche:

a) i Comuni depositano copia dei materiali indicati nel presente comma, da essi curati, nella loro biblioteca, nonché nella biblioteca del proprio capoluogo di provincia;

b) le Province inviano copia degli stessi materiali alle biblioteche comunali del loro territorio;

c) la Regione deposita copia delle proprie pubblicazioni in ogni biblioteca comunale del territorio regionale;

d) copia di tutto il materiale audiovisivo, ad eccezione di quello riguardante lo spettacolo, viene depositato anche presso la mediateca regionale di cui all'art. 34;

e) copia di tutto il materiale documentario bibliografico, audiovisuale attinente lo spettacolo viene depositato presso il Centro di documentazione dello spettacolo di cui all'art. 33.

3. Le amministrazioni periferiche dello Stato, gli Enti pubblici anche economici, le Università, le istituzioni di ricerca e culturali possono depositare copia della documentazione di cui al comma 2 presso le biblioteche comunali presenti nel territorio in cui operano.

TITOLO IV

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE

Art. 14.

Commissione consultiva scientifica

1. Per la predisposizione dei piani triennali e dei programmi annuali di cui al lit. V, la Giunta regionale si avvale della consulenza di una commissione consultiva scientifica.

2. La Commissione, presieduta dall'assessore regionale ai beni culturali, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da esperti di comprovata e documentata competenza e professionalità nelle materie oggetto della presente legge, designati dal Consiglio regionale in numero non superiore a 12 con voto limitato ai due terzi.

3. La commissione resta in carica per la durata della legislatura ed i membri possono essere riconfermati.

4. Ai membri della commissione che non siano consiglieri regionali ovvero dipendenti regionali spetta un gettone di presenza dell'importo di lire 100.000 per ogni giornata di seduta. Agli stessi spetta, inoltre, il rimborso delle spese, per le voci e nella misura prevista dalle vigenti disposizioni regionali per i propri dipendenti appartenenti alle seconda qualifica dirigenziale. Per i consiglieri ed i dipendenti regionali trova applicazione la disciplina per essi vigente.

5. Entro 3 mesi dall'insediamento essa formula il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 15.

Conferenza dei capi degli istituti

1. Allo scopo di partecipare con funzione consultiva alle proposte e alle elaborazioni dei piani e dei programmi valorizzando l'aspetto tecnico e scientifico, è istituita la conferenza dei capi degli istituti di competenza della presente legge.

2. I capi degli istituti vengono formalmente designati dagli Enti locali o dai soggetti cui gli istituti appartengono.

3. La conferenza, presieduta dall'assessore regionale ai beni culturali o da un suo delegato, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Entro tre mesi dall'insediamento essa formula il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 16.

Commissioni

1. Gli istituti e i sistemi previsti dalla legge, per un più partecipato svolgimento dei loro compiti, possono istituire apposite commissioni.

2. Ne fanno parte di diritto i responsabili degli istituti ed è prevista inoltre la partecipazione di rappresentanti degli enti ed associazioni a carattere culturale nonché degli organi scolastici, che possiedono comprovati requisiti di professionalità nel settore di cui alla presente legge.

3. Le commissioni sono disciplinate dal regolamento degli istituti competenti.

4. Le commissioni svolgono in particolare le seguenti funzioni:

a) propongono gli acquisti del materiale librario, documentario e audiovisivo;

b) propongono iniziative culturali connesse alla valorizzazione degli istituti e all'ampliamento dell'utenza;

c) propongono iniziative dirette alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale locale;

d) propongono manifestazioni divulgative e attività di promozione educativa attinenti agli istituti ed ai relativi patrimoni;

e) favoriscono opportune modalità di collegamento e collaborazione tra gli istituti e gli altri organismi a carattere culturale presenti nel territorio.

TITOLO V PROGRAMMAZIONE

Art. 17.

Individuazione e classificazione degli istituti e dei territori

1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'atto preliminare di definizione del S.B.D.R. che indica la finalità, le caratteristiche, le articolazioni funzionali e le modalità operative del sistema stesso e dei relativi centri-sistema; individua le categorie e gli standards funzionali che gli istituti e i servizi esistenti o da istituire debbono perseguire e i compiti propri di ciascuno nell'ambito del sistema.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere aggiornate con il piano triennale e il programma annuale di cui agli articoli 18 e 19.

3. L'individuazione degli istituti e dei servizi operata ai sensi del presente articolo costituisce il riconoscimento nell'interesse regionale degli stessi ed è presupposto per la loro ammissibilità ai contributi regionali e a tutti i benefici conseguenti all'attuazione della presente legge.

Art. 18.

Piano triennale

1. Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 e per l'esercizio delle funzioni proprie della Regione di cui all'art. 3, la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale il piano triennale per la promozione, lo sviluppo e il funzionamento degli istituti, per la tutela dei beni culturali di competenza della presente legge, nonché per la promozione delle attività connesse.

2. In particolare il piano triennale:

a) individua gli standards funzionali dei singoli istituti e dei servizi collegati;

b) definisce il progetto di S.B.D.R. sotto il profilo programmatico, nonché individua, in base agli elementi indicati alla lettera a), gli istituti idonei a parteciparvi, e le eventuali esigenze di costituzione di nuovi servizi con le caratteristiche degli stessi;

c) stabilisce i livelli funzionali e i programmi di attività e sviluppo dei servizi centrali;

d) accerta in generale l'organizzazione e il funzionamento degli istituti e servizi bibliotecari, archivistici e documentari e le loro eventuali funzioni di interesse più generale, ai diversi livelli organizzativi del sistema, nonché determina le prospettive di evoluzione, indicando priorità, modalità e tempi di esecuzione degli interventi;

e) accerta lo stato di conservazione dei beni e programma gli interventi per la tutela, manutenzione e restauro dei beni culturali di competenza della presente legge;

f) programma le iniziative per l'incremento delle raccolte;

g) individua i profili professionali e le forme di collaborazione degli operatori necessari al raggiungimento degli obiettivi;

h) individua i programmi formativi di aggiornamento e di qualificazione professionale, secondo le previsioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69;

i) indica gli obiettivi generali in materia di edilizia bibliotecaria, documentaria ed archivistica con particolare riferimento agli edifici di interesse storico-artistico cui dovranno far riferimento i programmi ed i piani attuativi di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19;

l) determina gli interventi della Regione in base alle funzioni di cui all'art. 3.

Art. 19.

Programma annuale

1. In esecuzione del piano regionale triennale la Giunta regionale adotta il programma annuale e trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle previsioni del piano triennale.

2. Il programma annuale costituisce lo strumento per:

a) il finanziamento delle iniziative previste dal piano triennale;

b) la formulazione delle proposte per l'aggiornamento e l'eventuale ridefinizione delle previsioni del piano triennale;

c) i controlli di gestione e di spesa dei programmi annuali precedenti.

3. Le proposte di aggiornamento e di ridefinizione del piano triennale devono essere approvate dal Consiglio regionale.

4. Per la formazione del programma annuale formulano progetti i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici e privati titolari di istituti di competenza della presente legge.

5. Possono formulare proposte tutti i soggetti che inoltrano alla Regione progetti utili al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.

6. I progetti debbono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere redatti in termini esecutivi sotto il profilo tecnico;
- essere provvisti di tutte le autorizzazioni previste per la loro attuazione dalla vigente legislazione;
- contenere le indicazioni dell'apporto finanziario dell'ente o del soggetto proprietario nonché degli altri soggetti pubblici e privati che concorrono alla copertura dei finanziamenti necessari;
- contenere un'analisi costi e benefici.

TITOLO VI

CONTRIBUTI E PROCEDURE

Art. 20.

Interventi e contributi

1. Il piano triennale e il programma annuale prevedono e determinano i singoli interventi indicando i criteri per l'erogazione dei contributi e la loro qualificazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le modalità procedurali per l'accesso ai contributi.

2. Le richieste, le proposte e i progetti, definiti secondo le modalità dell'art. 19 debbono essere trasmessi alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, ad eccezione degli interventi previsti dalla lett. a) del successivo comma 3 per i quali la domanda dovrà essere avanzata nei termini stabiliti dalla legge regionale n. 19 del 1986.

3. I contributi sono erogati per le seguenti attività:

a) edificazione, consolidamento, restauro e ristrutturazione degli istituti e dei servizi di cui alla presente legge;

b) funzionamento, incremento e qualificazione degli istituti e dei servizi già in possesso dei requisiti o per il conseguimento degli stessi come previsto dall'art. 12;

c) costituzione di nuovi istituti e servizi;

d) progettazione e istituzione, sviluppo e qualificazione del S.B.D.R.;

e) programmi per la tutela, manutenzione e restauro dei beni culturali di cui alla presente legge;

f) programmi di informazione bibliografica, archivistica e documentaria;

g) interventi a sostegno di organismi per la gestione di istituti e servizi di competenza della presente legge nonché l'attuazione di progetti straordinari;

h) attività e programmi degli organismi di cui agli articoli 33 e 34;

i) acquisizione di beni culturali per il patrimonio degli istituti culturali;

l) iniziative dirette della Regione anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

m) iniziative di ricerca, studio, progettazione, promozione e pubblicazione finalizzate alla definizione e valorizzazione degli istituti, servizi e beni culturali di competenza della presente legge.

Art. 21.

Contributi

1. Per la finalità di cui alla lettera a) dell'art. 20, la Giunta regionale eroga contributi a favore di Enti locali territoriali ed enti pubblici operanti nel territorio regionale, nonché degli altri soggetti individuati nell'ambito delle previsioni programmatiche pluriennali e del programma annuale di intervento di settore, di cui alla presente legge e agli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

2. I contributi sono individuati ed erogati in conformità con le previsioni della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 e dai relativi piani.

Art. 22.

Contributi per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 20

1. Per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 20, la Giunta regionale eroga contributi in conto capitale.

Art. 23.

Contributi per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 20

1. Per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 20, la Giunta regionale eroga contributi in conto capitale fino alla copertura della spesa ammessa per progetti che abbiano caratteristiche tecnico-scientifiche adeguate, dotati delle necessarie autorizzazioni di legge.

Art. 24.

Contributi per le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 20

1. Per le finalità di cui alla lettera f) dell'art. 20, la Giunta regionale eroga contributi in conto capitale a favore degli istituti per l'attuazione di interventi di catalogazione e inventariazione del materiale librario, archivistico e documentario conformi alle metodologie e alle finalità dei piani regionali, nonché finanzia direttamente progetti ed edizioni dei cataloghi e inventari da essa prodotti quali strumenti di diffusione dei dati e delle informazioni.

Art. 25.

Contributi per le finalità di cui alla lettera g) dell'art. 20

1. Per le finalità di cui alla lettera g) dell'art. 20 il programma annuale indica le modalità per la eventuale partecipazione della Regione alla costituzione di organismi per la gestione di istituti e servizi culturali, o determina le condizioni per la gestione di tali organismi, anche a prescindere dalla diretta partecipazione della Regione stessa, nonché stabilisce l'entità del contributo regionale che la Giunta eroga in conto capitale a favore degli organismi medesimi.

Art. 26.

Contributi per le finalità di cui alla lettera h) dell'art. 20

1. Per le finalità di cui alla lettera h) dell'art. 20, la Giunta regionale eroga contributi in conto capitale per i programmi degli istituti di cui agli articoli 33 e 34.

Art. 27.

Contributi per le finalità di cui alla lettera i) dell'art. 20

1. Per le finalità di cui alla lettera i) dell'art. 20, la Giunta regionale acquista direttamente beni culturali di competenza della presente legge o eroga a tal fine contributi in conto capitale a favore degli Enti locali.

2. Quando sussistono casi di comprovata urgenza la Giunta regionale può procedere motivatamente all'acquisto, anche al di fuori delle previsioni dei programmi annuali.

Art. 28.

Contributi per le finalità di cui alla lettera l) dell'art. 20

1. Per le finalità di cui alla lettera l) dell'art. 20 il programma annuale indica e finanzia le iniziative che la Giunta regionale intende promuovere direttamente.

2. All'attuazione delle iniziative provvede con propri atti la Giunta regionale.

Art. 29.

Contributi per le finalità di cui alla lettera m) dell'art. 20

1. Per le finalità di cui alla lettera m) dell'art. 20, la Giunta regionale finanzia direttamente ricerche e progettazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge, o eroga, a tal fine, contributi in conto capitale ad altri soggetti.

Art. 30.

Interventi urgenti

1. Una quota del 20 per cento del complessivo stanziamento di bilancio di cui alla presente legge può essere destinata agli interventi con carattere di urgenza determinati con atto della Giunta regionale in relazione ai quali la stessa è tenuta a presentare al Consiglio regionale apposita relazione illustrativa corredata da rendicontazione.

Art. 31.

Vigilanza e controllo

1. La Giunta regionale, tramite l'Ufficio III dell'Area 10 vigila sulla regolare realizzazione degli interventi, in conformità con i piani di cui al tit. V.

2. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge trasmettono entro il 30 novembre di ogni anno alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività svolte e un rendiconto delle spese sostenute.

Art. 32.

Revoca

1. Qualora i soggetti beneficiari dei contributi non provvedano, nei tempi e nei modi previsti all'esecuzione degli interventi, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, al fine di ogni regolarizzazione, revoca l'erogazione dei finanziamenti, richiedendo la restituzione delle somme già erogate e provvedendo direttamente al compimento degli interventi necessari ovvero alla riassegnazione del contributo.

TITOLO VII**NORME FINALI E TRANSITORIE****Art. 33.**

Centro di documentazione dello spettacolo

1. È istituito il Centro di documentazione dello spettacolo, il quale, allo scopo di sviluppare e valorizzare nel territorio regionale l'attività di documentazione e ricerca, diffusione e promozione culturale nei settori del teatro, della musica, del cinema e in generale dello spettacolo, attua e organizza, in collegamento con gli istituti regionali, nazionali e internazionali similari:

a) il servizio documentale, utilizzando le strutture di biblioteca, di fonoteca e di archivio audiovisivo, nonché il servizio di pubblico accesso ai libri, alle pubblicazioni periodiche, ai documenti e agli audiovisivi;

b) le iniziative promozionali, con seminari, conferenze, cicli di proiezioni e mostre, anche in collegamento con le strutture dello spettacolo e con la scuola;

c) il servizio di consulenza ed informazione specializzata per istituti e soggetti pubblici e privati;

d) la diffusione e il prestito della documentazione posseduta, attraverso il S.B.D.R. e gli istituti di competenza della presente legge;

e) la pubblicazione di ricerche e studi sulle attività dello spettacolo, con particolare attenzione alla realtà regionale.

2. Il Centro è gestito da un soggetto individuato dalla Giunta regionale, sulla base di apposita convenzione con essa stipulata.

3. Il soggetto gestore adotta il regolamento del centro, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 34.

Mediateca regionale

1. La Regione al fine di promuovere la fruizione e la produzione della documentazione audiovisuale, favorisce la costituzione di una Mediateca regionale che operi come centro tecnico e di collegamento delle teche audiovisuali di Enti locali o di interesse locale rappresentate anche dalle sezioni audiovisive possedute dagli istituti di competenza della presente legge.

2. La Mediateca persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso il coordinamento delle acquisizioni delle teche territoriali, nonché costituisce supporto per i problemi di coordinamento e conservazione della documentazione. Provvede inoltre a diffondere l'informazione e a fornire la produzione.

3. La Mediateca regionale favorisce ed attua forme di collegamento e cooperazione con le teche audiovisuali, con le biblioteche e gli altri servizi di documentazione regionali ed extra-regionali.

4. Per quanto attiene alla documentazione anche audiovisiva in materia di spettacolo provvede il Centro di documentazione dello spettacolo di cui all'art. 33.

5. In particolare la Mediateca:

a) sostiene le iniziative volte a sviluppare l'acquisizione, l'incremento, la conoscenza e l'uso della documentazione audiovisiva;

b) presta consulenza e assistenza tecnica nell'ambito audiovisuale ad enti, istituti ed organismi pubblici e privati e consente l'utilizzazione delle tecnologie di cui è dotata secondo le modalità previste dal regolamento;

c) partecipa alla elaborazione dei criteri e delle procedure di catalogazione del materiale audiovisuale, nonché alla elaborazione di metodologie conservative e di riproduzione;

d) concorre alla formazione e all'aggiornamento del catalogo unico regionale umbro per i documenti audiovisuali;

e) provvede alla documentazione audiovisuale di attività culturali prodotte in Umbria, secondo le modalità previste dal regolamento;

f) coordina il prestito tra gli istituti, anche attraverso copie riprodotte nel rispetto della vigente legislazione in materia.

6. Per svolgere le attività indicate la Mediateca può stipulare convenzioni con enti, aziende, organismi ed istituzioni specializzate, pubbliche e private, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private operanti nel territorio regionale.

7. La Mediateca regionale è gestita da un soggetto individuato dalla Giunta regionale, sulla base di apposita convenzione con essa stipulata.

8. Il soggetto gestore adotta il regolamento della mediateca, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 35.

Abrogazione

1. Sono abrogate le leggi regionali 3 giugno 1975, n. 39 e successive modificazioni, 23 aprile 1980, n. 34, l'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 e successive modifiche, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Norma transitoria

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge il programma annuale di cui all'art. 19 è adottato, limitatamente al primo anno, dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'adozione del piano triennale, anche in mancanza dei progetti di cui all'art. 19, commi 3 e 4.

2. I procedimenti amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati, fino ad esaurimento della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39.

Art. 37.

Norma finanziaria

1. A norma di quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, della vigente legge di bilancio saranno annualmente determinate, a decorrere dal 1991, le autorizzazioni di spesa integrative delle disponibilità già previste in bilancio per le leggi soppresse dal precedente art. 35, per l'attuazione degli interventi della presente legge. Onde consentire l'attuazione degli interventi di cui ai seguenti punti sono istituiti per memoria nello stato di previsione del bilancio regionale dell'anno in corso i seguenti capitoli:

Cap. 6824 (cat. 3), per la finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. a), denominato: «Contributi in conto capitale per l'edificazione, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione degli istituti e dei servizi inerenti biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di enti locali e di interesse locale»;

Cap. 1001 (cat. 5), per la finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. b) c) e d), denominato: «Contributi per la costituzione, il funzionamento, l'incremento e la qualificazione degli istituti e servizi inerenti biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di enti locali e di interesse locale, nonché per la progettazione, istituzione, funzionamento e sviluppo del sistema bibliotecario documentario regionale»;

Cap. 1002 (cat. 5), per la finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. e), denominato: «Contributi per la realizzazione di programmi volti alla tutela, manutenzione e restauro dei beni culturali»;

Cap. 1003 (cat. 5), per la finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. f), denominato: «Contributi per l'attuazione dei programmi di informazione bibliografica, archivistica e documentaria»;

e conseguentemente,

Cap. 986 (cat. 4), denominato: «Spesa per la realizzazione di progetti di editoria e di edizioni dei cataloghi ed inventari prodotti direttamente dalla Regione»;

Cap. 1004 (cat. 5), per la finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. g), denominato: «Contributo a sostegno di organismi per la gestione di istituti e servizi inerenti biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di enti locali e di interesse locale, nonché per l'attuazione di progetti straordinari»;

Cap. 1009 (cat. 5), per la finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. h), denominato: «Contributi per la realizzazione di attività e programmi del Centro di documentazione dello spettacolo e della Mediateca regionale»;

Cap. 6819 (cat. 3), per la finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. i), denominato: «Spese e contributi per l'acquisizione di beni culturali per il patrimonio degli istituti culturali»;

Cap. 1019 (cat. 9), per la finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. l), denominato: «Iniziativa diretta della Regione in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche e attività connesse»;

Cap. 987 (cat. 4), per la finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. m), denominato: «Spese per iniziative di ricerca, studio, progettazione, promozione e pubblicazione finalizzate alla definizione e valorizzazione degli istituti, servizi e beni culturali inerenti biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di enti locali e di interesse locale».

3. All'onere per la corresponsione del gettone di presenza e del rimborso spese, di cui all'art. 14, si fa fronte con quota dello stanziamento annuale del cap. 560, iscritto nel programma operativo 1.06.08.1 del bilancio pluriennale 1989/1991.

La presente legge regionale sarà pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 3 maggio 1990

MANDARINI

90R0725

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 30.

Organizzazione amministrativa della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 57 del 27 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizione generale

1. Ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto l'organizzazione amministrativa della Regione si compone di servizi che operano, sotto la direzione della giunta e del suo presidente, in modo coordinato secondo il metodo della programmazione al fine di un organico ed efficiente svolgimento del ruolo di governo regionale e di un'imparziale e sollecitata azione amministrativa.

2. Fanno parte altresì dell'organizzazione amministrativa della Regione:

- a) i servizi del consiglio regionale;
b) i servizi dell'organo regionale di controllo.

3. Il funzionamento dell'organizzazione amministrativa della Regione è informato altresì ai principi della collegialità operativa, della partecipazione e responsabilizzazione del personale.

TITOLO I

SERVIZI DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2.

Tipologia

1. I servizi della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 1, si distinguono in:

- a) servizi centrali funzionali;
b) servizi centrali di settore;
c) servizi decentrati di settore.

Art. 3.

Servizi centrali funzionali

1. I servizi funzionali centrali svolgono attività di supporto al funzionamento dell'intero apparato della Regione e in particolare coadiuvano il presidente e la giunta nello svolgimento dei compiti di iniziativa, di programmazione, di indirizzo e coordinamento e di controllo sull'attività regionale e nell'acquisizione e gestione delle risorse di impiego generale e intersettoriale per le strutture amministrative della Regione.

2. I servizi funzionali centrali e le relative attribuzioni sono individuati nell'allegato A che forma parte integrante della presente legge.

Art. 4.

Servizi centrali di settore

1. I servizi centrali di settore svolgono attività di supporto al funzionamento dell'apparato regionale per il settore di competenza ed in particolare coadiuvano la giunta e i suoi componenti nello svolgimento dei compiti di iniziativa, di programmazione, di indirizzo e coordinamento e di controllo dell'attività regionale nel settore, in collaborazione con i servizi funzionali competenti.

2. I servizi centrali di settore e le loro attribuzioni sono individuati e disciplinati nell'allegato B che forma parte integrante della presente legge.

Art. 5.

Servizi decentrati di settore

1. I servizi decentrati di settore e le loro attribuzioni sono individuati e disciplinati nell'allegato C che forma parte integrante della presente legge.

Art. 6.

Aree di coordinamento

1. Ai fini della migliore integrazione operativa e del maggior coordinamento programmatico e gestionale dei servizi dell'organo regionale di controllo e della giunta regionale, con deliberazione della stessa, i servizi sono raggruppati per aree omogenee di coordinamento funzionale e intersettoriale sulla base degli indirizzi programmatici contenuti nella mozione di cui all'articolo 23 dello Statuto.

2. La giunta regionale provvede al raggruppamento dei servizi per aree omogenee nella seduta successiva a quella in cui vengono conferiti gli incarichi ai suoi componenti ai sensi del primo comma dell'articolo 27 dello Statuto.

3. In ogni caso le aree di coordinamento funzionale e intersettoriale non possono essere complessivamente in numero superiore a 1,5 volte il numero dei componenti la giunta.

Art. 7.

Uffici

1. I servizi della giunta regionale si articolano in uffici.

2. La giunta regionale, su proposta del dirigente del servizio interessato e previo parere della commissione consultiva competente, provvede alla istituzione, modificazione e soppressione degli uffici in relazione a settori di materie o a gruppi di funzioni omogenee o a problemi ed obiettivi specifici o a progetti determinati o ad esigenze operative particolari.

3. Per la prima attuazione della presente legge la giunta regionale, previo parere della commissione consultiva competente, istituisce gli uffici e ne determina le competenze con l'osservanza dei criteri di cui comma 2.

4. Il parere della commissione è espresso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale esso si intende favorevole; il termine può essere sospeso, per una sola volta, per chiarimenti ed elementi integrativi del giudizio.

5. Gli uffici non possono essere complessivamente in numero superiore a 2,8 volte il numero dei servizi.

Art. 8.

Dotazione organica e assegnazione del personale

1. La dotazione organica complessiva e per qualifiche del personale regionale appartenente al ruolo unico è così determinata:

2ª qualifica funzionale	n. 15
3ª qualifica funzionale	n. 40
4ª qualifica funzionale	n. 240
5ª qualifica funzionale	n. 250
6ª qualifica funzionale	n. 560
7ª qualifica funzionale	n. 377
8ª qualifica funzionale	n. 412
1ª qualifica dirigenziale	n. 176
2ª qualifica dirigenziale	n. 80

Totale dotazione organica n. 2.150

2. Nell'ambito della dotazione di personale del ruolo organico di cui al precedente comma:

a) il contingente del personale assegnato al consiglio regionale è fissato in complessive n. 154 unità così distribuite per qualifiche funzionali:

2ª qualifica funzionale	n. 9
3ª qualifica funzionale	n. 4
4ª qualifica funzionale	n. 19
5ª qualifica funzionale	n. 32
6ª qualifica funzionale	n. 20
7ª qualifica funzionale	n. 14
8ª qualifica funzionale	n. 26
1ª qualifica dirigenziale	n. 20
2ª qualifica dirigenziale	n. 10
Totale	n. 154

b) il contingente del personale assegnato all'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM) è fissato a norma dell'articolo 24 della legge regionale 22 agosto 1988, n. 35 in n. 141 unità così distribuite per qualifiche funzionali:

3ª qualifica funzionale	n. 6
4ª qualifica funzionale	n. 12
5ª qualifica funzionale	n. 5
6ª qualifica funzionale	n. 41
7ª qualifica funzionale	n. 34
8ª qualifica funzionale	n. 29
1ª qualifica dirigenziale	n. 10
2ª qualifica dirigenziale	n. 4
Totale	n. 141

3. La dotazione organica complessiva di cui al comma 1 comprende anche il personale della formazione professionale il cui contingente è determinato con apposita legge regionale.

4. Alla articolazione in profili professionali delle qualifiche funzionali, alla determinazione dei titoli di studio e di abilitazione professionale per l'accesso ai diversi profili professionali provvede con deliberazione il consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

5. All'assegnazione del personale ai profili professionali provvede con delibera la giunta regionale su proposta dell'assessore competente per l'organizzazione e il personale.

6. Alla articolazione degli organici per singoli servizi nonché all'assegnazione del personale ai singoli servizi si provvede ugualmente con delibera della giunta regionale.

7. La dotazione organica complessiva di cui al comma 1 rappresenta il fabbisogno di personale per un quinquennio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione organica complessiva, del personale da occupare, distinta per qualifiche funzionali, è stabilita annualmente con legge di bilancio di cui costituisce un allegato. La verifica tra il piano di occupazione programmato e le posizioni di lavoro effettivamente coperte è fatta annualmente contestualmente all'approvazione del conto consuntivo ed è contenuta nella relazione ad esso allegata.

Art. 9.

Preposizione ai servizi

1. A ciascun servizio è preposto con delibera della giunta regionale un dipendente del ruolo unico regionale in possesso della seconda qualifica dirigenziale o che sia assunto a norma del comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale 4 novembre 1988, n. 42 nei limiti in esso indicati.

2. L'incarico di dirigente di servizio è conferito per un triennio e può essere rinnovato, previa verifica dell'operato complessivo del dirigente nell'esercizio delle attribuzioni spettantigli ai sensi del successivo articolo 10.

3. All'assunzione dell'incarico il dirigente del servizio cessa dalla direzione di altra struttura cui sia eventualmente preposto.

Art. 10.

Attribuzioni dei dirigenti di servizio

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, spetta a ciascun dirigente di servizio, in relazione alle attribuzioni del servizio stesso:

a) collaborare con il coordinatore di area nell'elaborazione dei piani e programmi regionali, nella valutazione dei relativi progetti di investimento e nel controllo di gestione, nella predisposizione dei contenuti tecnico-amministrativi di iniziative legislative e normative, nonché nella predisposizione degli elementi per la formazione del bilancio preventivo e delle sue variazioni, nonché del rendiconto generale;

b) assicurare l'impiego del servizio per il perseguimento e l'attuazione degli obiettivi programmati, secondo gli indirizzi generali della giunta e delle direttive del componente di giunta competente;

c) adottare tutte le misure organizzative che non siano riservate ad altri organi e strutture all'uopo predisposte per il buon funzionamento del servizio e, in particolare, predisporre i piani di lavoro del servizio articolati per uffici, verificare lo stato di attuazione degli stessi anche avvalendosi dell'apporto collegiale dei dirigenti di ufficio, disporre per il miglior impiego del personale e delle risorse strumentali secondo criteri di regolarità, economicità ed efficienza gestionale, risolvere eventuali conflitti di competenza fra uffici del servizio;

d) provvede all'assegnazione del personale agli uffici e agli adempimenti connessi allo svolgimento delle prestazioni da parte del personale stesso, vigilare sulla osservanza dei doveri relativi, adottare gli atti concernenti l'effettuazione delle prestazioni straordinarie, le missioni, la fruizione di permessi e assenze brevi, i congedi ordinari, ed esprimere parere sulle richieste di aspettativa e congedo straordinario e di accertamenti in caso di assenza per infermità, individuare tra i dirigenti degli uffici del servizio chi lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo, salvo quanto previsto dall'articolo 18, e di congedo ordinario;

e) adottare tutti gli atti amministrativi rientranti nelle attribuzioni del servizio che abbiano carattere vincolato per legge o siano attuativi di precedenti delibere o provvedimenti e che comunque non comportino esercizio di poteri discrezionali, adottare gli atti relativi alla formazione e alla stipula dei contratti nonché, in situazioni di necessità ed urgenza, le misure conservative o cautelari richieste, salvo ratifica dei competenti organi regionali, a dotare gli altri atti per cui sia delegato dalla giunta, o dal presidente, assicurare lo svolgimento dei procedimenti secondo quanto disposto dall'articolo 19;

f) curare la verifica della coerenza dei programmi degli enti dipendenti con quelli della Regione ed esprimere parere sugli atti degli enti medesimi sottoposti al controllo della giunta regionale;

g) assicurare il funzionamento delle commissioni, comitati ed altri organismi operanti nelle materie di competenza del servizio e partecipare agli organismi anche interregionali e nazionali per cui sia designato in rappresentanza della Regione dall'organo competente.

Art. 11.

Incarichi di coordinamento di area

1. A ciascuna area è preposto un coordinatore incaricato con delibera della giunta regionale e scelto fra i dirigenti di uno dei servizi compresi nell'area.

2. L'incarico è conferito per un periodo non superiore a tre anni con facoltà di conferma e scade comunque con il rinnovo della giunta regionale.

3. Il coordinatore d'area conserva la direzione del servizio al quale è preposto.

Art. 12.

Attribuzioni dei coordinatori di area

1. Fermo restando quanto disposto dai successivi articoli 26 e seguenti, spetta a ciascun coordinatore di area in relazione all'ambito di competenza:

a) partecipare alla formazione degli indirizzi programmatici, curare l'elaborazione dei programmi e piani regionali e delle iniziative legislative e normative, la valutazione di progetti di investimento e il controllo di gestione, assicurare la coerenza dell'azione amministrativa dei servizi dell'area con gli indirizzi e i programmi approvati, collaborare allo sviluppo e all'aggiornamento del sistema informativo regionale, predisporre gli elementi per la formazione del bilancio preventivo e delle proposte di variazione, nonché del rendiconto generale;

b) curare il coordinamento organizzativo e funzionale fra i servizi dell'area ed in particolare promuovere a tal fine riunioni periodiche fra i dirigenti di questi, impartire le direttive necessarie verificare i risultati conseguiti, risolvere gli eventuali conflitti di competenza tra servizi dell'area, curare il coordinamento dei rapporti dell'area con le altre aree di coordinamento funzionale o intersetoriale;

c) adottare in caso di inadeguata operatività dei servizi, sentiti i dirigenti interessati, le misure organizzative, anche di carattere sostitutivo che non siano riservati ad organi regionali e strutture all'uopo preposte, volte a rimuovere le disfunzioni riscontrate e promuovere, in collaborazione con il dirigente del servizio organizzazione, le modifiche delle strutture ritenute opportune.

3. Per coadiuvare il coordinatore di area nell'elaborazione dei programmi e piani regionali, e nello svolgimento degli altri compiti di cui alla lettera a), comma 1, la giunta regionale conferisce un incarico di funzione, con le modalità previste dall'articolo 15, ad un dirigente della 2^a qualifica funzionale dirigenziale non preposto ad un servizio.

4. In ciascuna area di coordinamento è istituito un ufficio, alle dirette dipendenze del coordinatore, per lo svolgimento degli adempimenti di cui agli articoli 89, 90 99, 100 quarto comma e 101 terzo comma della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25. L'ufficio provvede inoltre alla formazione dei rendiconti trimestrali delle somme pagate, alla stima dei residui passivi presunti, al visto per il riscontro contabile e di legalità sui mandati di pagamento e sugli ordini di accreditamento di cui all'articolo 92 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

Art. 13.

Proposizione agli uffici

1. A ciascun ufficio è preposto un dipendente regionale in possesso della 1^a qualifica dirigenziale o che sia assunto ai sensi del comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale 4 novembre 1988, n. 42.

2. L'incarico di dirigente d'ufficio è conferito dalla giunta regionale su proposta del dirigente del servizio interessato. L'incarico ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile previa verifica da parte del dirigente di servizio competente dell'operato complessivo del dirigente di ufficio nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 14.

Art. 14.

Attribuzioni dei dirigenti di ufficio

1. I responsabili degli uffici rispondono dell'esercizio delle loro funzioni al dirigente del servizio nell'ambito del quale operano.

2. I responsabili degli uffici:

a) dirigono l'attività dell'ufficio loro affidato in attuazione dei programmi regionali e dei piani di lavoro del servizio;

b) collaborano con il dirigente del servizio, in relazione alle attribuzioni d'ufficio, nella predisposizione dei contenuti tecnico-amministrativi di iniziative legislative e normative, e degli elementi per la formazione del bilancio preventivo e delle sue variazioni, e del rendiconto generale, nonché nella predisposizione degli atti amministrativi e dei contratti;

c) indirizzano l'attività degli addetti all'ufficio e promuovono la necessaria collegialità nell'impostazione dei piani di lavoro dell'ufficio stesso;

d) curano, nell'ambito dei suddetti piani, l'organizzazione e la ripartizione dei lavori;

e) vigilano sullo svolgimento delle prestazioni degli addetti all'ufficio e sull'osservanza dei relativi doveri, formulando proposte al responsabile del servizio per gli adempimenti di competenza ai sensi della lettera d) del precedente articolo 10.

Art. 15.

Incarichi di funzione

1. Salvo quanto previsto all'articolo 12, al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali possono essere attribuiti, con deliberazione della giunta regionale, incarichi concernenti la gestione di progetti speciali individuati con deliberazione della giunta regionale.

2. Possono altresì essere attribuiti, con deliberazione della giunta regionale incarichi concernenti l'attività ispettiva, l'effettuazione di studi, ricerche ed elaborazioni complesse di carattere giuridico, amministrativo, economico, sociale e tecnico-scientifico.

3. Con i provvedimenti di conferimento degli incarichi sono individuati:

a) il componente della giunta regionale al quale il dirigente risponde del conseguimento degli obiettivi assegnati e dell'espletamento delle funzioni relative;

b) i collegamenti funzionali che devono intercorrere con altri dirigenti di servizio e di ufficio;

c) la durata dell'incarico;

d) la struttura di cui può avvalersi ed il contingente di personale assegnato.

4. per le stesse finalità possono essere costituite commissioni composte da dirigenti appartenenti alla prima e seconda qualifica funzionale dirigenziale.

Art. 16.

Unità operative organiche

1. All'interno dei servizi e degli uffici possono essere istituite unità operative organiche con le modalità di cui ai successivi commi, quando ciò sia richiesto da una o più esigenze tra quelle di seguito indicate:

a) particolare natura dei compiti da svolgere;

b) documentati motivi d'urgenza per l'espletamento di compiti determinati;

c) particolari procedure operative che richiedano esecuzione con scadenza prefissata;

d) attività che necessitano per il loro espletamento di continuo coordinamento ed integrazione.

2. Le unità operative organiche sono istituite con deliberazione della giunta regionale, su proposta motivata del dirigente del servizio che, a tal fine, acquisisce il parere del responsabile dell'ufficio all'interno del quale l'unità è eventualmente ricompresa.

3. Il provvedimento di istituzione delle unità operative organiche determina altresì se trattasi di unità con carattere permanente o temporaneo. In caso di unità a carattere temporaneo, la deliberazione fissa il termine, alla scadenza del quale l'unità è da ritenersi automaticamente soppressa.

4. La responsabilità dell'unità operativa organica è attribuita con deliberazione della giunta regionale al personale regionale appartenente all'ottava qualifica funzionale, sentito il dirigente del servizio. L'assegnazione del restante personale all'unità operativa organica è disposta dal dirigente del servizio competente, sentiti i responsabili degli uffici interessati.

5. L'attribuzione della responsabilità di unità operativa organica può essere revocata con le stesse modalità previste per la nomina.

6. Il numero complessivo delle unità operative organiche non può essere superiore al sessanta per cento dell'organico dell'ottava qualifica funzionale.

7. I responsabili delle unità operative organiche rispondono della loro attività ai dirigenti delle strutture in cui l'unità è istituita.

Art. 17.

Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi

1. La giunta regionale nel conferire gli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 13, 15 e 16 tiene conto in particolare della specifica professionalità dei dipendenti in relazione alle materie e alle attribuzioni di competenza delle strutture interessate o al contenuto delle attività da svolgere.

2. Gli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 13, 15 e 16 possono essere revocati anticipatamente con provvedimento motivato sulla base di una verifica dell'operato complessivo del dirigente o del coordinatore o del responsabile delle strutture nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti.

Art. 18.

Sostituzione temporanea

1. In caso di assenza che si prolunga per un periodo superiore a tre mesi consecutivi i coordinatori di area, i dirigenti di servizio e di ufficio sono provvisoriamente sostituiti con delibera della giunta regionale con l'osservanza dei requisiti e modalità rispettivamente previsti per il conferimento dell'incarico.

2. Ai sostituti temporanei sono corrisposte per la durata della sostituzione le relative indennità di funzione. I dirigenti sostituiti conservano la titolarità dell'incarico senza percepire la relativa indennità per il periodo di sostituzione.

Art. 19.

Responsabilità dei procedimenti

1. In relazione alle attribuzioni di ciascun servizio, come disciplinate dagli allegati alla presente legge, la giunta regionale, con la collaborazione del servizio organizzazione, determina per ogni tipo di procedimento il servizio responsabile della conduzione e dell'istruttoria degli stessi e, in quanto previsto, della adozione del provvedimento o dell'atto conclusivo, fissando anche, ove non già determinati per legge o regolamento, i termini entro cui i procedimenti devono concludersi.

2. I dirigenti dei servizi, tenuto conto anche delle attribuzioni degli uffici in cui i servizi siano articolati ai sensi del precedente art. 7, provvedono ad assegnare a sé o ad dirigenti degli uffici o ad altri dipendenti addetti al servizio, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ai singoli procedimenti.

3. Il responsabile del procedimento:

a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emaneazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti istruttori o assumendo le altre iniziative necessarie e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare esso può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali;

c) propone al dirigente del servizio, quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento, la convocazione della conferenza dei servizi ed uffici interessati; le conferenze devono essere indette qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri servizi o uffici dell'amministrazione regionale. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per tutte le unità organizzative convocate ed il provvedimento conseguente tiene luogo degli atti predetti;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti;

e) ove non sia competente ad adottare il provvedimento o atto conclusivo, propone, per il tramite del dirigente del servizio, se persona diversa dallo stesso, il progetto di provvedimento o di atto dell'organo regionale competente all'adozione; questi, salva la facoltà di disporre un supplemento di istruttoria, adotta l'atto entro i termini stabiliti a norma del comma 1. Resta ferma la facoltà dell'organo regionale di assumere determinazioni diverse dal progetto di provvedimento o di atto presentato.

4. Tutte le unità organizzative che ne siano richieste sono tenute a prestare tempestiva collaborazione al responsabile del procedimento.

Art. 20.

Gruppi di lavoro

1. Anche al di fuori delle ipotesi specificamente previste nella presente legge, la giunta regionale, su proposta del presidente della giunta o del coordinamento di area o del dirigente di servizio competente, può costituire gruppi di lavoro per la trattazione di problemi, l'elaborazione di progetti o l'attuazione di interventi che interessino rispettivamente più aree o più servizi della stessa area o più uffici dello stesso servizio.

2. In tal caso l'atto costitutivo del gruppo individua altresì il funzionario responsabile del gruppo medesimo. A questi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul responsabile del procedimento.

Art. 21.

Comitato di coordinamento

1. Per la valutazione sull'andamento dei servizi e l'elaborazione di indirizzi operativi comuni da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, è istituito il comitato di coordinamento formato dai coordinatori d'area. Del comitato fa altresì parte il dirigente del servizio organizzazione, anche se non preposto alla relativa area di coordinamento. Il comitato è convocato dal coordinatore della programmazione che lo presiede.

2. Il comitato deve essere preventivamente sentito dalla giunta regionale sui provvedimenti di interesse generale concernenti l'organizzazione amministrativa della Regione e in particolare l'impiego delle risorse strumentali, l'articolazione degli organi per singoli servizi, l'individuazione complessiva dei posti da mettere a concorso in ciascun anno, l'articolazione in profili professionali delle qualifiche funzionali, la istituzione, modificazione e soppressione di uffici e unità operative organiche.

3. La risoluzione dei conflitti di competenza fra unità organizzative appartenenti ad aree di coordinamento diverse spetta alla giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento.

Art. 22.

Conferenza di servizio

1. I dirigenti dei servizi convocano, con periodicità almeno semestrale, conferenze di servizio al fine di valutare lo stato di attuazione dei programmi di lavoro e i criteri di impostazione dei nuovi programmi.

2. Alla conferenza partecipa tutto il personale assegnato al servizio.

Art. 23.

Incarichi di collaborazione professionale

1. Al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 24, 26, 27, 28, 29, 30 la giunta regionale, quando si renda necessario il ricorso a competenze tecnico-professionali altamente qualificate o specializzate, può affidare studi, ricerche, attività di collaborazione coordinata continuativa ad università, istituti, enti, docenti universitari, professionisti ed altre persone delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.

2. I provvedimenti di incarico devono contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione, delle modalità secondo cui l'incarico deve essere espletato, del termine entro cui deve essere completato, dell'ammontare del compenso previsto e delle modalità di verifica dei risultati, nonché delle strutture di riferimento. Il compenso viene determinato sulla base di un progetto di ricerca o di attività dal quale risulti anche la natura dell'impegno organizzativo e i tempi necessari.

3. I provvedimenti di incarico a persone estranee all'amministrazione regionale devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce l'incarico.

4. Gli incarichi sono conferiti dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consultata da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale il parere si intende favorevole; il termine può essere sospeso, per una sola volta, per chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI AREE E SERVIZI

Art. 24.

*Capo di gabinetto
e personale addetto al gabinetto del presidente*

1. Il capo di gabinetto del presidente può essere individuato anche tra persone estranee all'amministrazione regionale; il relativo incarico è conferito dalla giunta regionale su proposta del presidente e cessa contestualmente alla cessazione dell'ufficio del presidente che lo ha proposto.

2. Le attribuzioni e le competenze del capo di gabinetto sono specificate nell'allegato A della presente legge.

3. Al gabinetto del presidente sono addetti tre unità di personale delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza in almeno uno dei seguenti settori: giuridico, economico, culturale, dell'informazione. Gli incarichi rispondono del loro operato al presidente della giunta regionale.

4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti a persone estranee all'amministrazione regionale con decreto del presidente della giunta regionale. Gli incarichi non possono superare l'anno finanziario, possono essere rinnovati e cessano, comunque, contestualmente alla cessazione dell'ufficio del presidente che li ha conferiti.

5. Al personale di cui al comma 3 spetta il compenso annuo, onnicomprensivo, pari allo stipendio iniziale previsto per la prima qualifica funzionale dirigenziale.

Art. 25.

Segreterie particolari

1. Per l'espletamento delle attività di collaborazione personale al presidente, al vice presidente della giunta e agli assessori sono istituite le segreterie i cui organici non possono eccedere:

- quattro unità, per il presidente della giunta regionale;
- tre unità, per il vicepresidente e gli assessori.

Le predette segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione degli uffici, né sostituirsi ad essi.

2. La giunta regionale provvede, su proposta del presidente, del vice presidente e degli assessori, alla determinazione degli organici e alla nomina dei rispettivi responsabili delle segreterie particolari e del personale addetto.

3. I responsabili delle segreterie particolari possono essere nominati dalla giunta regionale anche fra le persone estranee all'amministrazione; il trattamento economico è pari a quello iniziale previsto per la 8ª qualifica funzionale.

4. Qualora le funzioni di responsabilità delle segreterie particolari vengano attribuite a dipendenti della Regione, ai medesimi spetta un assegno, per la durata dell'incarico, pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale della qualifica rivestita e quello iniziale della qualifica funzionale immediatamente superiore. I dipendenti regionali assegnati alle segreterie particolari debbono essere in possesso di qualifica funzionale non superiore all'ottava.

5. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti dello Stato, degli enti locali o di altri enti pubblici in posizione di comando.

6. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dall'ufficio del presidente o dei singoli componenti della giunta regionale che li hanno proposti.

Art. 26.

Coordinatore della programmazione

1. Il coordinatore dell'area relativa alla programmazione è preposto altresì alla direzione del servizio programmazione.

2. L'incarico di coordinatore della programmazione può essere conferito anche a personale estraneo all'amministrazione regionale ai sensi e con le procedure di cui all'art. 53 dello Statuto mediante contratto di lavoro a tempo determinato non superiore a tre anni e rinnovabile. L'ammontare del compenso non può essere superiore al compenso annuo complessivo che spetterebbe, nella medesima posizione, al dipendente regionale.

Art. 27.

Comitati tecnico-scientifici

1. La giunta regionale è autorizzata a istituire comitati di consulenza tecnico-scientifici, composti da esperti scelti tra i dipendenti regionali ed in mancanza tra estranei alla amministrazione regionale.

2. Gli incarichi ai componenti estranei all'amministrazione regionale sono conferiti con le modalità previste dal precedente art. 23.

Art. 28.

Nucleo di valutazione progetti

1. Per coadiuvare il coordinatore della programmazione e i coordinatori di area secondo le rispettive competenze nella valutazione economica e di fattibilità dei progetti di investimento, nell'ambito degli indirizzi ed obiettivi della programmazione regionale e di settore, è istituito presso il servizio valutazione progetti un nucleo valutazione progetti costituito con delibera della giunta regionale e composto da non più di dieci esperti di analisi e valutazione economica scelti fra il personale regionale e, in mancanza, fra estranei all'amministrazione regionale.

2. Il nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dai competenti organi regionali, alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimento della Regione, degli enti e aziende dipendenti o da finanziarsi dalla Regione, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e determinando altresì le graduatorie al fine del finanziamento.

3. Il nucleo opera sia unitariamente sia per gruppi di lavoro che collaborano in particolare con i coordinatori di area intersettoriali.

4. Ai componenti del nucleo non dipendenti regionali si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 23.

Art. 29.

Nucleo controllo di gestione

1. Per coadiuvare il coordinatore della programmazione e i coordinatori di area secondo le rispettive competenze in materia di controllo di gestione, può essere istituito presso il servizio controllo di gestione un nucleo controllo di gestione costituito con delibera della giunta regionale e composto da non più di sei esperti di controllo di gestione, scelti tra il personale regionale e, in mancanza, fra estranei all'amministrazione regionale.

2. Ai componenti del nucleo non dipendenti regionali si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 23.

Art. 30.

Comitato tecnico consultivo per la legislazione

1. Per coadiuvare la giunta regionale ed il presidente nella elaborazione delle iniziative legislative e normative di competenza e nell'esame e nella valutazione delle questioni di rilievo istituzionale, nonché nella verifica di fattibilità degli atti legislativi proposti da effettuarsi in collaborazione con il servizio organizzazione, è istituito presso il servizio legislativo e affari istituzionali il comitato tecnico-consultivo per la legislazione.

2. Il comitato è presieduto dal dirigente del servizio legislativo e affari istituzionali ed è composto da non più di sei esperti estranei all'amministrazione regionale, nominati all'inizio di ogni legislatura con delibera della giunta regionale, sentita la commissione consultiva competente e scelti tra specialisti qualificati in discipline giuridiche di interesse regionale.

3. Si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente art. 23.

Art. 31.

Centro regionale per i beni culturali

1. Il centro regionale per i beni culturali, istituito con legge regionale 30 novembre 1974, n. 53, è equiparato ad un servizio della giunta regionale ferma restando l'autonomia organizzativa e gestionale riconosciuta dalle leggi regionali che ne disciplinano i compiti e il funzionamento.

2. L'articolazione interna delle strutture e l'organico del centro possono essere rideterminati con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6, e nei limiti generali dell'organico di cui al comma 1 del precedente art. 8.

3. La giunta regionale regola i rapporti tra il centro regionale per i beni culturali e le altre strutture organizzative della Regione.

Art. 32.

Atti della dirigenza

1. Entro il 31 dicembre 1990 la giunta regionale presenta al consiglio una proposta di legge che individui gli atti, diversi da quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 10, che sono assunti dai dirigenti nell'ambito delle competenze di ciascun servizio.

2. In attesa dell'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, compete al dirigente del servizio personale l'erogazione dei provvedimenti di:

- a) ammissione ed esclusione dei candidati nei concorsi;
- b) liquidazione delle indennità di missione, trasferimento e prima sistemazione;
- c) liquidazione dei compensi per lavoro straordinario;
- d) liquidazione dei compensi incentivanti;
- e) concessione dei congedi straordinari di cui all'art. 24 della legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31 e successive modificazioni;
- f) liquidazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese previsti dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni;
- g) liquidazione delle indennità e dei rimborsi spese agli amministratori regionali.

Sono in ogni caso adottati dal dirigente del servizio personale tutti gli atti a carattere vincolato concernenti lo stato giuridico ed economico del personale regionale, compresi gli atti vincolati di attuazione delle norme di recezione degli accordi triennali di lavoro.

Art. 33.

Scuola formazione personale regionale

1. Al fine di provvedere in forma organica alle esigenze di formazione ed aggiornamento del personale regionale, con particolare riguardo all'acquisizione e all'impiego delle tecniche di analisi e valutazione economico-gestionale nell'amministrazione della Regione, è istituita la scuola di formazione del personale regionale, quale istituto regionale dotato di propria autonomia amministrativa e gestionale.

2. Con successivo regolamento deliberato dal consiglio regionale sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della scuola con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:

- a) la scuola è retta da un comitato direttivo composto da non più di sette membri scelti tra esperti di discipline di interesse regionale e di amministrazione e gestione aziendale pubblica e privata di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- b) la direzione della scuola è conferita a tempo determinato ad un dipendente regionale inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale o con contratto ad estraneo all'amministrazione regionale, in possesso di comprovata esperienza nell'organizzazione e nella gestione e formazione del personale;
- c) la organizzazione e gestione dei corsi è effettuata sulla base di programmi concordati di norma in forma diretta da parte della scuola stessa, che a tal fine può avvalersi della collaborazione professionale di esperti, istituti ed università.

3. La scuola è autorizzata altresì a provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale di altre pubbliche amministrazioni d'intesa con queste.

Art. 34.

Attività ispettiva

1. L'attività ispettiva interna si esplica attraverso l'effettuazione di indagini amministrative intese ad accertare inadempienze, omissioni, ritardi o altri comportamenti che hanno arrecato o possono arrecare danno all'amministrazione regionale e a terzi, nonché i motivi che vi hanno dato origine.

2. Al termine di ogni ispezione deve essere redatta e sottoscritta dall'incarico o dai componenti di apposita commissione, una relazione illustrativa della situazione riscontrata. La relazione viene trasmessa al presidente della giunta regionale, all'assessore interessato, al coordinatore di area e al responsabile del servizio nel cui ambito di attività è stata effettuata l'ispezione.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun dirigente della seconda qualifica funzionale dirigenziale, incaricato dell'attività ispettiva redige una relazione generale sugli incarichi espletati nell'anno precedente, nella quale sono indicati:

- a) il numero e il tipo delle ispezioni effettuate;
- b) i principali effetti migliorativi ottenuti;
- c) le difficoltà incontrate;
- d) le proposte migliorative riguardanti le modalità di effettuazione dell'attività medesima.

4. Tale relazione viene (trasmessa al presidente della giunta regionale e al presidente del consiglio regionale che ne danno comunicazione rispettivamente alla giunta regionale, all'ufficio di presidenza del consiglio ed ai presidenti delle commissioni permanenti consiliari).

5. L'attività ispettiva esterna concerne:

- a) la gestione finanziaria delle unità sanitarie locali;
- b) la gestione dei servizi sanitari ed assistenziali delle unità sanitarie locali;
- c) l'esercizio delle funzioni regionali delegate agli enti locali ai sensi della legislazione regionale;
- d) il funzionamento: delle aziende; degli enti ed istituzioni dipendenti dalla Regione.

6. L'attività ispettiva di cui ai punti a) e b) del precedente comma è svolta dal servizio appositamente previsto dalla presente legge; l'attività ispettiva interna e quella di cui ai punti c) e d) è svolta dai dirigenti appositamente incaricati dalla giunta regionale sia in forma individuale che tramite apposita commissione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.

Coordinamento con le norme che disciplinano l'organizzazione del consiglio regionale

1. L'organizzazione dei servizi del consiglio regionale è disciplinata con apposito regolamento previsto dagli articoli 14 e 15 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 14 marzo 1989, n. 4.

2. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 24 della presente legge si applicano anche al gabinetto del presidente del consiglio regionale nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento di cui al comma 1.

3. L'art. 25 della presente legge si applica anche alle segreterie dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale nei limiti e secondo le modalità dal Regolamento di cui al comma 1.

4. L'art. 10 della legge regionale 14 ottobre 1981, n. 29 è sostituito dal seguente:

«L'ufficio del difensore civico ha sede presso il consiglio regionale ed è dotato di una segreteria il cui organico è determinato dall'ufficio di presidenza che provvede all'assegnazione del relativo personale».

5. All'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1989, n. 4 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Ciascun consigliere, che non faccia parte della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, può richiedere di essere assistito, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, da un dipendente regionale, di qualifica funzionale non superiore all'ottava.

3. L'ufficio di presidenza provvede al conferimento degli incarichi su richiesta nominativa da parte del consigliere interessato. Il predetto personale è assegnato alla segreteria della commissione consiliare di cui il consigliere sia componente ordinario.

Al medesimo personale si applica il comma 4 dell'art. 25 della presente legge.

Art. 36.

Servizi dell'organo regionale di controllo

1. I servizi dell'organo regionale di controllo sono individuati con le relative attribuzioni dall'allegato D della presente legge di cui forma parte integrante.

2. Il dirigente di ciascuno dei servizi di cui al comma 1 svolge le funzioni di segretario dell'organo di controllo corrispondente.

3. Ai medesimi servizi si applicano le norme del precedente titolo, ferma la dipendenza funzionale di ciascun servizio dal presidente dell'organo di controllo.

Art. 37.

Sportello informativo

1. Presso il servizio stampa e pubbliche relazioni della giunta regionale e presso i servizi di cui all'art. 36 è istituito uno «sportello informativo» con il compito di agevolare l'informazione dei cittadini sui procedimenti e gli atti regionali di loro interesse. Lo sportello è autorizzato altresì a ricevere reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi. La giunta regionale determina i compiti e l'organizzazione dello sportello.

Art. 38.

Coordinamento con procedure della programmazione

1. Ai fini della legge sulle procedure della programmazione e sull'ordinamento contabile della Regione costituiscono unità operative i servizi e le aree di coordinamento.

2. In attesa della revisione della legge sulle procedure della programmazione la giunta regionale adotta tutte le disposizioni necessarie per assicurare il funzionamento delle strutture previste dalla presente legge in modo coordinato con le norme sugli atti e le procedure ivi previste.

3. I coordinatori di area, i dirigenti dei servizi e delle altre strutture organizzative individuate dalla giunta regionale, il coordinatore regionale e i coordinatori provinciali del corpo forestale dello Stato e gli amministratori delle foreste demaniali regionali possono essere nominati funzionari delegati ai sensi degli articoli 87 e seguenti della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

Art. 39.

Deleghe di funzioni

1. Le leggi regionali di delega di funzioni agli enti territoriali prevedono contestualmente la soppressione o riduzione dei servizi o uffici regionali, la rideterminazione dei servizi preposti all'esercizio delle stesse funzioni, il trasferimento del personale relativo e la soppressione dei posti ricoperti dallo stesso.

Art. 40.

Rapporti con le organizzazioni sindacali

1. I provvedimenti di interesse generale concernenti l'organizzazione amministrativa della Regione ed il suo funzionamento in attuazione della presente legge sono adottati previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.

2. La giunta regionale assicura una costante e tempestiva informazione sulle iniziative che intende assumere in materia di organizzazione amministrativa e nelle altre materie di cui all'art. 2 della legge 29 MARZO 1983, n. 93.

Art. 41.

Disposizioni organizzative della giunta regionale

1. La giunta regionale adotta tutte le disposizioni necessarie per disciplinare le procedure interne di funzionamento nei rapporti fra servizi e aree di coordinamento funzionale e servizi e aree di coordinamento settoriale. La giunta regionale determina altresì le direttive generali per raccordare le attività dei servizi decentrate con quelle dei servizi centrali di settore operanti nelle stesse materie.

2. La giunta regionale riferisce annualmente al consiglio sull'attuazione della presente legge e sulle disposizioni organizzative adottate.

3. Per la prima attuazione della presente legge e per il coordinamento degli adempimenti relativi la giunta regionale provvede prioritariamente alla costituzione del servizio organizzativo assegnando il personale relativo e costituisce, se necessario, gruppi di lavoro composti anche di personale di altri servizi al fine di favorire l'immediata operatività del nuovo ordinamento.

Art. 42.

Norme transitorie finali

1. Sono abrogati:

a) il secondo comma dell'art. 94, gli articoli 124, 125, 126 e 127 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25;

b) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 50;

c) gli articoli 33, 34, 35, 36, 37 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 25;

d) l'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1982, n. 36;

e) gli articoli 1, 2, 6, 7, 10 e 11 della legge regionale 9 giugno 1983, n. 13;

f) il primo comma dell'art. 11 e l'art. 99 della legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31;

g) il secondo e il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1987, n. 26;

h) l'art. 37 della legge regionale 7 aprile 1988, n. 10;

i) l'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1988, n. 22;

l) l'art. 71 e il sesto comma dell'art. 73 della legge regionale 4 novembre 1988, n. 42;

m) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 maggio 1989, n. 12.

2. Il secondo comma dell'art. 92 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è sostituito dal seguente:

«I mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento con i quali si dispongono le aperture di credito di cui al primo comma sono firmati dal presidente della giunta regionale e vistati per il riscontro contabile e di legalità dal responsabile dell'apposito ufficio costituito in ciascuna area di coordinamento.

3. Fino alla costituzione dei servizi e degli uffici secondo quanto previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai servizi ed uffici esistenti ancorché contenute nelle leggi abrogate a norma del presente articolo.

4. In sede di prima applicazione ai concorsi e corsi-concorso pubblici per la copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali istituiti con la presente legge sono ammessi anche i dipendenti regionali di ruolo in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1988, n. 42 per l'accesso dall'esterno, ad eccezione del periodo di esperienza di servizio che in parziale deroga a tale norma, viene ridotto a tre anni; i concorsi e i corsi-concorso debbono essere banditi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 aprile 1990

MASSI

(Omissis).

90R0823

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 31.

Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 58 del 28 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PIANIFICAZIONE REGIONALE
DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 1.

Finalità.

1. La presente legge in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e della successiva normativa statale in materia, disciplina l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti nel territorio regionale.

Art. 2.

Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti

1. Il piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti è articolato nelle seguenti fasi di attuazione:

a) prima fase, concernente gli interventi prioritari per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti:

- a1) urbani e assimilabili;
- a2) provenienti da attività produttive;
- a3) speciali inerti;
- a4) provenienti da rottamazioni;
- a5) ospedalieri;

b) seconda fase, concernente l'organizzazione a regime dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, speciali, tossici e nocivi, nonché di tipologie particolari di detti rifiuti.

2. Successivamente all'entrata in vigore del piano regionale di prima fase, in relazione all'avanzamento delle indagini e degli studi, nonché a particolari esigenze di tutela dell'ambiente, possono essere approvati piani contenenti gli elementi di cui alla lettera b) del comma 1, riguardanti determinate aree del territorio regionale o alcune tipologie di rifiuti.

3. Per l'approvazione dei piani stralcio di cui al comma 2, si osserva quanto disposto dall'art. 4.

4. L'approvazione dei piani di cui ai commi precedenti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi e delle opere previsti dagli stessi.

5. Prima di sottoporre i piani di cui ai commi precedenti all'approvazione del consiglio, la giunta regionale verifica la loro conformità agli obiettivi del piano paesistico ambientale regionale di cui alla legge regionale 8 giugno 1987, n. 26.

Art. 3.

Piano regionale di prima fase

1. Il piano regionale di prima fase per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti è approvato con la presente legge. Esso è composto dai seguenti elaborati:

- a) piano regionale di smaltimento dei rifiuti, prima fase;
- b) cartografie in scala: 1/100.000:
 - b1) carta del vincolo idrogeologico;

b2) carta di idoneità geologica dei terreni da adibire a discariche controllate;

b3) carta degli impianti esistenti, densità abitativa;

b4) carta degli ambiti di smaltimento, soluzione piano prima fase;

b5) carta della curva di livello dei toponomi dei limiti amministrativi.

2. Il piano di cui al comma 1:

a) individua i bacini di utenza relativamente ai tipi di rifiuti da smaltire;

b) identifica le aree idonee per l'ubicazione o per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

c) indica i metodi di trattamento ottimali e di eliminazione in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti, nonché alle caratteristiche del territorio;

d) è articolato per soluzioni di avvio e di completamento.

3. Il piano regionale di prima fase ha validità fino all'approvazione del piano di seconda fase, salvo che non vengano modificati i suoi contenuti mediante piani stralcio o aggiornamenti del piano di prima fase.

4. Nel periodo di validità del piano regionale di prima fase, le eventuali rilocalizzazioni degli impianti previsti dallo stesso e le ridefinizioni delle loro tipologie sono approvate dalla giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale, nonché gli enti locali interessati e la competente commissione consiliare.

5. In ogni caso entro due anni dall'approvazione del piano di prima fase il consiglio, su proposta della giunta regionale, ne verifica lo stato di attuazione e dispone i provvedimenti conseguenti.

Art. 4.

Piano regionale di seconda fase

1. Il piano regionale di seconda fase per la completa messa a regime dell'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti è adottato dalla giunta regionale sentite le amministrazioni provinciali.

2. Il piano adottato è pubblicato in apposito supplemento speciale del Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmesso agli enti locali.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione possono presentare osservazioni alla giunta regionale, enti pubblici, organismi sindacali, categorie produttive, associazioni per la protezione dell'ambiente, nonché qualsiasi soggetto interessato.

4. La giunta regionale, tenuto conto anche delle osservazioni, trasmette il piano e le eventuali proposte di modificazione ed integrazione al consiglio regionale.

5. Il piano è approvato con deliberazione consiliare ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Esso è depositato con gli allegati grafici presso la giunta regionale.

6. Il piano regionale di seconda fase ha validità fino all'approvazione di un nuovo piano. Al suo adeguamento o variazione si provvede con la procedura di cui al presente articolo.

Art. 5.

Programmi attuativi delle province per il piano regionale di seconda fase

1. Il piano regionale di seconda fase, per quanto riguarda i rifiuti urbani, è attuato a mezzo di appositi programmi predisposti dalle province entro un anno dall'entrata in vigore del piano stesso ed approvati dalla giunta regionale.

2. I programmi attuativi delle province sviluppano il sistema di organizzazione delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani sulla base delle indicazioni del piano regionale di seconda fase, in collegamento con le attività di raccolta differenziata.

3. L'approvazione dei programmi attuativi delle province produce gli effetti di cui al comma 4 del precedente art. 2.

Art. 6.

Promozione di interventi

1. La Regione, mediante il piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e le sue articolazioni ai sensi dell'art. 2, promuove anche gli interventi finalizzati alla:

a) ricerca, sviluppo e adozione di tecnologie di produzione volte a ridurre la quantità dei rifiuti o ad eliminare la loro tossicità e nocività e, comunque, di tecnologie finalizzate all'agevole trattamento dei rifiuti, al loro riciclaggio e soprattutto al recupero di materiali e di energia;

b) ricerca, sviluppo e adozione di criteri di progettazione, di tecnologie e di materiali che consentano il prolungamento del periodo d'uso dei prodotti e che facilitino, al termine di detto periodo, il recupero di materiali, di componenti e di energia dai prodotti stessi;

c) ricerca, sviluppo e adozione di sistemi e di tecnologie di produzione che consentano, al loro interno, un significativo impiego di materiali e di fonti energetiche recuperate dai rifiuti;

d) ricerca, sviluppo e adozione di tecniche e sistemi di immagazzinamento, conservazione e trasporto che permettano di limitare la formazione dei rifiuti;

e) ricerca, sviluppo e adozione di sistemi e di tecnologie di produzione e di utilizzo degli imballaggi e dei contenitori, che permettano di limitarne, per i singoli tipi, il peso ed il volume e che tengano conto del loro impatto ambientale, con particolare riferimento alla flora e alla fauna protetta;

f) produzione ed impiego di contenitori e di imballaggi di agevole recupero e riciclo, di contenitori e di imballaggi standardizzati per classi omogenee di prodotti;

g) adozione di tecniche di produzione e di distribuzione che comportino il riutilizzo, in più cicli di impiego e d'uso, dei contenitori e degli imballaggi;

h) incentivazione di agenzie regionali per il recupero e il riutilizzo di materie prime secondarie dai rifiuti;

i) ricerca, sviluppo e attuazione di sistemi e tecnologie di inserimento nell'ambiente naturale degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti;

l) organizzazione di corsi per l'aggiornamento teorico e pratico del personale impiegato in servizi di smaltimento dei rifiuti.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la giunta regionale assume i provvedimenti e predisporre le misure organizzative per consentire alle associazioni imprenditoriali l'accesso in via prioritaria alle agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e dal decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283.

Art. 7.

Comitato tecnico regionale

1. È istituito il comitato tecnico regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

2. Il comitato è composto:

a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore delegato, con funzioni di presidente;

b) dai responsabili dei seguenti servizi della giunta regionale: agricoltura, artigianato e industria, sanità, tutela e risanamento ambientale, urbanistica, o da funzionari da loro delegati;

c) da tre funzionari tecnici designati dalla giunta regionale: un geologo, un ingegnere sanitario, un esperto in pianificazione paesistica-ambientale, un biologo.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui alle successive lettere c) e d) del comma 5, il comitato è, di volta in volta, integrato in base al criterio della competenza territoriale:

a) dal responsabile del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo o da un ingegnere dallo stesso delegato;

b) dal responsabile del presidio multinazionale o da un chimico dallo stesso delegato;

c) dal responsabile del servizio decentrato agricoltura, foreste o alimentazione o da un funzionario dallo stesso delegato;

d) dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'unità sanitaria locale o da un medico igienista dallo stesso delegato;

e) dall'assessore provinciale all'ambiente e dal responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia o da funzionari dagli stessi delegati.

4. Il presidente del comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di enti pubblici, di organizzazioni sindacali, di categorie produttive, di associazioni di tutela dell'ambiente, delle amministrazioni locali territorialmente interessate ed esperti in ecologia.

5. Il comitato esplica i seguenti compiti:

a) costituisce il supporto degli organi regionali per i problemi di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;

b) esprime i pareri di cui alla presente legge;

c) svolge le funzioni della conferenza regionale di cui all'art. 14;

d) svolge funzioni istruttorie in ordine alla localizzazione dei siti idonei alla realizzazione degli impianti di smaltimento, anche in relazione alla localizzazione di dettaglio.

6. Il comitato può istituire al suo interno gruppi di lavoro e sottocommissioni.

7. Ai componenti del comitato spettano le indennità ed i rimborsi previsti, dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, per il comitato urbanistico regionale.

8. Il comitato è nominato con decreto dal presidente della giunta regionale e resta in carica per tutta la durata della legislatura. Esso esercita le funzioni fino all'insediamento del nuovo comitato.

9. Il comitato è convocato dal suo presidente con invito scritto. Per la validità delle riunioni, anche agli effetti del comma 3 dell'art. 15, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti di cui al precedente comma 2 e, nei casi di integrazione, di cui al precedente comma 3.

10. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del servizio tutela e risanamento ambientale.

TITOLO II

COMPETENZE DELLE PROVINCE

Art. 8.

Funzioni delegate alle province

1. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) autorizzazioni ad enti e imprese effettuano attività di raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani e assimilabili, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti speciali;

b) autorizzazioni ad enti ed imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi e di stoccaggio provvisorio per conto proprio degli stessi;

c) irrogazione delle sanzioni amministrative con le modalità di cui alla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16 e del presente titolo per la violazione delle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale trasmette alle province la documentazione relativa alle autorizzazioni di cui alla precedente lettera a), nonché ogni dato o documentazione utile.

3. Allo svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge in materia di autorizzazioni, le province provvedono previa acquisizione del parere di un proprio comitato tecnico, del quale è chiamato comunque a far parte il responsabile del presidio multinazionale o un chimico dal medesimo delegato, il medico igienista della USL competente per territorio ed un geologo.

4. Per le imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo, nei casi e limiti previsti dall'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sostituisce l'autorizzazione, a partire dalla data di effettiva operatività dell'albo stesso.

Art. 9.

Vigilanza, controllo e provvedimenti contingibili e urgenti

1. La vigilanza e il controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi sono di competenza delle province ai sensi della legislazione vigente, fatte salve le attribuzioni dei sindaci, quali autorità sanitarie locali.

2. Le strutture operative attraverso le quali sono esercitate le funzioni di cui al comma 1 sono:

- i settori igiene e prevenzione delle unità sanitarie locali;
- laboratori e i servizi del presidio multinazionale di prevenzione;
- il personale appositamente preposto dalle province.

3. In caso di urgenza, il presidente dell'amministrazione provinciale può avvalersi direttamente delle strutture di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, dandone tempestiva notizia ai presidenti delle unità sanitarie locali interessate.

4. Ai provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, si applica l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. Mezzi e gli impianti adibiti alle attività di smaltimento, soggette ad autorizzazione provinciale o regionale, debbono essere ispezionati almeno due volte l'anno. I risultati delle ispezioni e delle analisi, da chiunque effettuati, sono trasmessi all'amministrazione provinciale interessata e contestualmente alla giunta regionale.

6. Nel caso che nell'azione di vigilanza e controllo vengano riscontrate violazioni alle norme vigenti o modificazioni dei requisiti necessari per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di smaltimento dei rifiuti, o violazioni agli obblighi imposti dalle autorizzazioni, fatta salva l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria e l'irrogazione delle sanzioni amministrative delegate con la presente legge, le amministrazioni provinciali sono tenute ad informare immediatamente la giunta regionale.

Art. 10.

Accertamento delle infrazioni

1. Oltre ai soggetti considerati dall'art. 13 della legge 24 dicembre 1981, n. 689, provvedono all'accertamento delle infrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, alla successiva normativa statale in materia di rifiuti ed alla presente legge:

- il personale delle amministrazioni provinciali appositamente preposto a compiti di vigilanza e controllo nel settore della tutela ambientale;
- il personale dei settori igiene e prevenzione delle unità sanitarie locali e del presidio multinazionale;
- il personale incaricato del servizio di polizia forestale;
- il personale incaricato dei servizi di polizia urbana.

2. Per gli accertamenti mediante analisi di campioni si applica l'art. 15 della citata legge n. 689/1981.

3. In favore del personale del corpo forestale si applicano i criteri di ripartizione dei proventi sanzionatori attualmente vigenti.

4. La Regione e gli enti delegati promuovono per il personale di cui al comma 1 corsi di aggiornamento professionale.

Art. 11.

Devoluzione dei proventi sanzionatori

1. La devoluzione dei proventi sanzionatori principali e accessori di cui alla presente legge e al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, compete alle province, le quali li destinano al potenziamento delle funzioni di vigilanza e controllo, nonché alla promozione di studi e ricerche nel settore della tutela e della salvaguardia dell'ambiente.

TITOLO III

IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 12.

Impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili

1. Alla realizzazione e all'esercizio degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili provvedono i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane, direttamente e mediante aziende municipalizzate ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441.

2. I progetti per l'adeguamento al piano regionale degli impianti esistenti e per la realizzazione dei nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e relative attrezzature e infrastrutture sono adottati dagli enti di cui al comma 1 e sono trasmessi alla giunta regionale per l'approvazione.

3. I progetti dei nuovi impianti sono accompagnati da una relazione che ha ad oggetto l'analisi della compatibilità ambientale degli impianti stessi e che contiene gli elementi stabiliti dal decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 559. I contenuti della suddetta relazione, in quanto applicabili, debbono accompagnare anche i progetti di adeguamento degli impianti esistenti.

4. I nuovi impianti di discarica controllata debbono avere un congruo rapporto tra la superficie di reale utilizzo dell'area di smaltimento dei rifiuti e quella di estensione dell'area di coltivazione.

5. I progetti degli impianti di discarica controllata debbono prevedere altresì l'attuazione di misure di minimizzazione di impatto ambientale.

Art. 13.

Impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali

1. Fino all'approvazione del piano regionale di seconda fase o dei piani stralcio di cui all'art. 2, allo smaltimento dei rifiuti speciali si provvede nei modi indicati dal presente articolo e secondo le specificazioni contenute nel piano regionale di prima fase.

2. I materiali inerti possono:

- essere riutilizzati per il recupero ambientale di aree degradate o per la realizzazione di opere civili;
- essere smaltiti in impianti di seconda categoria tipo A da realizzarsi in ragione di uno per ogni bacino di utenza individuato per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- essere accumulati temporaneamente per la loro riutilizzazione ai sensi della precedente lettera a).

3. I rifiuti speciali provenienti da attività produttive vengono smaltiti nel seguente modo:

- i rifiuti assimilabili congiuntamente ai rifiuti solidi urbani;
- i rifiuti inerti secondo le modalità di cui al comma 2;
- i restanti rifiuti speciali in discariche di seconda categoria tipo B, da realizzarsi in ragione di uno per ogni provincia e con il 10% della superficie attrezzata a discarica di seconda categoria tipo C.

4. I veicoli a motore, rimorchi o simili fuori uso e loro parti saranno demoliti negli impianti autorizzati dalla giunta regionale. Fino all'approvazione del piano regionale di seconda fase o di piani stralcio di cui all'art. 2 consententi la riorganizzazione delle attività di raccolta dei veicoli destinati alla demolizione, non si rilasciano autorizzazioni per nuovi centri di rottamazione.

5. I rifiuti da strutture sanitarie, con esclusione di quelli assimilabili agli urbani, sono smaltiti in impianti che sono autorizzati in relazione alle reali esigenze di una o più USL e ove non sussistano strutture pubbliche consorziali idonee allo smaltimento di detti rifiuti.

6. Nei casi in cui, ai sensi del presente articolo, al reperimento dell'area per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti provvedono soggetti privati, essi sono tenuti a stipulare una convenzione con il comune sede degli impianti, mediante la quale è autorizzato, a favore del personale incaricato dall'ente locale, il libero accesso all'area e agli impianti, ogni volta che ciò sia necessario a tutela della salute pubblica, dell'ambiente, del regolare funzionamento degli impianti e della continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Art. 14.

Conferenze per l'istruttoria dei progetti

1. Le conferenze di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, per l'istruttoria delle autorizzazioni di competenza regionale sono convocate dal presidente della giunta regionale o da un assessore delegato.

2. La composizione della conferenza regionale è stabilita dai commi 2 e 3 dell'art. 7.

3. Ai lavori della conferenza partecipano senza diritto di voto i soggetti richiedenti l'autorizzazione ed i rappresentanti del comune nel cui territorio si trova la sede dell'attività da autorizzare o deve essere realizzato l'impianto.

4. I richiedenti trasmettono la domanda e gli allegati alla giunta regionale. La conferenza si svolge trascorsi almeno trenta giorni e non oltre novanta da detta trasmissione.

5. All'istruttoria della domanda provvede il servizio tutela e risanamento ambientale. Nel caso sia richiesta l'integrazione della domanda e della relativa documentazione, i termini di cui al comma 4 decorrono dall'avvenuta integrazione.

6. Della trasmissione degli atti è dato avviso all'alto pretorio del comune interessato e mediante altre idonee forme di pubblicità prescritte dal servizio tutela e risanamento ambientale.

7. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 4, possono chiedere di essere sentiti dalla conferenza e possono far pervenire proprie osservazioni.

8. Nel caso di progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti, la conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. La conferenza determina altresì gli elementi necessari per stabilire l'importo della cauzione di cui al successivo art. 35.

Art. 15.

Approvazione dei progetti

1. La giunta regionale approva il progetto tenuto conto del parere definitivo della conferenza e previa verifica di compatibilità paesistico ambientale di cui agli articoli 63-bis e ter delle norme tecniche di attuazione del piano paesistico ambientale regionale.

2. L'approvazione stessa è subordinata all'indicazione, da parte del proponente, di un direttore tecnico abilitato che risponderà della regolare gestione dell'impianto.

3. L'approvazione del progetto determina la localizzazione definitiva degli impianti. Costituisce, ove occorra, approvazione di variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

4. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto ogni ulteriore adempimento istruttorio e tiene luogo dei visti, delle autorizzazioni, concessioni e pareri di competenza di organi regionali, provinciali e comunali. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, la necessità di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

TITOLO IV

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 16.

Bacini di utenza. Obbligo di conferimento

1. I bacini di utenza degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili sono individuati dal piano regionale di prima fase di cui agli articoli 2 e 3.

2. A tal fine, il piano distingue per ogni bacino di utenza una soluzione di avvio ed una di completamento.

3. In seguito a particolari esigenze di smaltimento o a variazioni della potenzialità degli impianti, la giunta regionale può modificare, temporaneamente, con propria deliberazione, i bacini di utenza, sentiti il comitato tecnico regionale e la provincia interessata.

4. I comuni, gli altri enti ed imprese che esercitano attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili sono obbligati ad inviare i rifiuti agli impianti individuati dal piano regionale di prima fase situati nel bacino di utenza nel cui territorio sono compresi. Detti impianti non possono ricevere, senza specifica autorizzazione della giunta regionale, rifiuti provenienti da altri bacini.

5. Le province possono promuovere consorzi per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché aderire agli stessi.

Art. 17.

Convenzioni e tariffe dei servizi di smaltimento

1. I comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili:

a) provvedono a stipulare convenzioni con tutti gli altri comuni compresi nello stesso bacino, nonché con gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle attività di smaltimento, allo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del servizio riguardanti i rifiuti urbani e assimilabili;

b) approvano le tariffe di utenza del servizio.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentiti gli enti titolari di impianti di smaltimento e il comitato tecnico regionale, sottopone al consiglio per l'approvazione gli schemi di convenzione tipo contenenti i criteri per la determinazione delle tariffe, tenendo conto in particolare:

a) della dimensione e del tipo degli impianti, del loro costo di ammortamento e di gestione, del tipo e della quantità dei rifiuti;

b) dell'entità delle spese di ripristino ambientale;

c) di un equo indennizzo a favore dei comuni nel cui territorio sono posti gli impianti;

d) di forme di riequilibri a favore dei soggetti maggiormente gravati dei costi di trasporto dal luogo di prelievo fino all'impianto di smaltimento.

3. L'indennizzo di cui alla lettera c) del comma 2, dovrà essere di preferenza impiegato per interventi di valorizzazione o recupero ambientale.

4. Fino all'approvazione degli schemi e dei criteri di cui al comma 2, i comuni stipulano le convenzioni ed approvano le tariffe tenendo conto, in quanto possibile, delle lettere di cui allo stesso comma 2.

Art. 18.

Contenimento della produzione dei rifiuti

1. La Regione nei limiti delle proprie competenze, anche in collaborazione con le province, i comuni, i loro consorzi, le associazioni ambientali, le associazioni di categoria degli imprenditori e le istituzioni scolastiche, promuove le attività di minore produzione e di diversa qualificazione dei rifiuti, urbani e assimilabili, favorisce la raccolta separata ed il riuso di materie prime secondarie, nonché l'utilizzazione dei prodotti estratti dai rifiuti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 la Regione promuove e privilegia tutte le attività di smaltimento dei rifiuti che attuino il riciclaggio dei prodotti accertando nel contempo che le eventuali sostanze di degradazione non siano tossiche o nocive per le componenti animali e vegetali dell'ambiente.

3. Al fine di individuare le principali cause che provocano incrementi quantitativi, peggioramenti qualitativi e difficoltà di riutilizzazione dei rifiuti, la giunta regionale svolge indagini in collaborazione con le università, gli istituti di ricerca pubblici e privati, le associazioni di categoria dei produttori ed i produttori singoli.

4. Per la diffusione e applicazione delle tecnologie migliorative già sperimentate o indicate come possibili da studi e ricerche, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva indirizzi concernenti processi produttivi e di commercializzazione dei prodotti, singole fasi degli stessi, modalità di utilizzo di materie prime secondarie e di riutilizzo dei prodotti di scarto. Il consiglio regionale approva altresì i programmi predisposti dalla giunta, riguardanti gli impianti ed i servizi

per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati, da realizzare con il concorso finanziario dello Stato ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Art. 19.

Raccolta differenziata

1. I comuni organizzano i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili secondo il principio della raccolta differenziata.

2. A tal fine, i comuni organizzano sistemi di raccolta a livello domestico e stazioni di conferimento differenziato nel tessuto urbano, nel rispetto sia delle esigenze di funzionalità, sia di quelle di inserimento estetico. Lo svolgimento di detta raccolta è disciplinato dai comuni nell'ambito del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. Agli oneri derivanti dalla raccolta differenziata, i comuni fanno fronte, ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ponendoli a carico del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e con le disponibilità recate dalla successiva lettera c) del comma 1 dell'articolo 39.

4. I comuni, nell'ambito del servizio di raccolta, organizzano la vigilanza anche in relazione all'obbligo di conferimento separato dei rifiuti urbani.

5. A chiunque non ottemperi all'obbligo di conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi di cui al comma 6 dell'articolo 20 e dei rifiuti urbani ingombranti di cui al comma 34 dell'articolo 21 e degli olii e dei grassi di cui al comma 4 dell'articolo 22, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

6. L'irrogazione delle sanzioni è disciplinata dalla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.

Art. 20.

Rifiuti urbani pericolosi

1. L'istituzione del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi è obbligatoria.

2. Fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e da successive norme statali in materia, sono considerati rifiuti pericolosi:

a) batterie e pile;

b) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo «T» e «F», ai sensi del decreto ministeriale Sanità 21 maggio 1981 «Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal consiglio e dalla commissione delle Comunità europee», nonché i contenitori vuoti dei presidi sanitari per l'agricoltura (Fitofarmaci), provenienti dalle categorie di operatori economici che li producono, commerciano, stoccano ed utilizzano;

c) lampade a vapore di mercurio o di sodio, ad alta e bassa pressione dismesse da impianti di pubblica illuminazione.

3. Le modalità del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi sono stabilite dai regolamenti comunali, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

4. La raccolta, il trasporto e il conferimento agli impianti di stoccaggio provvisorio sono consentiti ai titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle predette attività gestite su concessione comunale. L'autorizzazione non è richiesta per i servizi svolti direttamente dai comuni, dai loro consorzi o dalle aziende municipalizzate.

5. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi realizzato dal comune, dal consorzio dei comuni, dalle aziende municipalizzate, non è soggetto ad autorizzazione ove soddisfi contestualmente tutte le seguenti condizioni:

a) sia realizzato all'interno di locali idonei chiusi, pavimentati, con indicazione all'esterno dei tipi di rifiuti contenuti;

b) sia esclusivamente limitato ai rifiuti urbani pericolosi raccolti nel territorio del comune o del consorzio tra enti locali;

c) sia realizzato per classi omogenee dei rifiuti ed in condizioni di massima sicurezza per gli addetti e per l'ambiente;

d) non superi complessivamente le dieci tonnellate, e comunque non superi il quantitativo corrispondente a quello annualmente raccolto a norma del comma 4;

e) si provveda, almeno una volta all'anno, alla rimozione totale dei rifiuti ammassati ed al loro conferimento ad impianti autorizzati per le successive fasi di smaltimento;

f) si provveda a tenere un registro di carico e scarico;

g) venga dato avviso alla provincia competente per territorio dell'inizio dello stoccaggio provvisorio.

6. A partire dall'istituzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi è obbligatorio il conferimento separato dei rifiuti così classificati.

Art. 21.

Rifiuti urbani ingombranti

1. A partire dal 1° gennaio 1991 è obbligatoria l'istituzione del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti; intendendo per tali quei rifiuti di provenienza esclusivamente domestica, che per le loro dimensioni non possono essere conferiti nei normali contenitori dei rifiuti urbani, ovvero ne costituiscono utilizzo anomalo, non lasciando spazio per gli altri rifiuti che vi devono essere ordinariamente conferiti.

2. Le modalità del servizio sono stabilite dai regolamenti comunali ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. A far tempo dall'istituzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti è obbligatorio il conferimento separato dei rifiuti così classificati.

Art. 22.

Raccolta differenziata dei rifiuti di provenienza alimentare

1. I comuni provvedono ad organizzare il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, attuando la separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, dei rifiuti provenienti dai mercati ortofruticoli ed ittici, degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

2. In sede di prima applicazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1991, è obbligatoria l'istituzione del servizio di raccolta differenziata e lo smaltimento degli olii e dei grassi vegetali ed animali residui dalla coltura degli alimenti originati da attività di ristorazione collettiva.

3. Le modalità del servizio di raccolta e smaltimento sono fissate dai regolamenti comunali ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

4. A far tempo dall'istituzione del servizio di raccolta differenziata degli olii e dei grassi vegetali ed animali di cui al comma 2 è obbligatorio il conferimento separato dei rifiuti così classificati.

Art. 23.

Rifiuti abbandonati

1. Sono rifiuti abbandonati tutti quelli che, a qualsiasi titolo, giacciono sulle aree pubbliche o destinate ad uso pubblico al di fuori dei contenitori dei rifiuti urbani.

2. È vietato l'abbandono di rifiuti in qualsiasi luogo non consentito.

3. In sede di rilascio di autorizzazioni comunali per manifestazioni del tempo libero, il richiedente è tenuto a presentare una convenzione con il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che disciplini le predette attività durante e dopo la chiusura delle manifestazioni. Il richiedente è, inoltre tenuto a curare che nelle zone interessate, per tutta la durata della manifestazione, siano collocati appositi contenitori dei rifiuti.

4. I comuni, attraverso i regolamenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, prevedono gli interventi di prevenzione e sanzionatori, nonché di ripristino nelle aree interessate dall'abbandono dei rifiuti.

Art. 24.

Materie prime secondarie

1. Sono materie prime secondarie i residui derivati da processi produttivi e suscettibili eventualmente, previa idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura.

2. Si considerano altresì materie prime secondarie i materiali e le energie recuperabili dai rifiuti urbani e assimilabili.

3. La giunta regionale è autorizzata a rendere obbligatoria, anche per singole frazioni merceologiche ovvero per parti limitate del territorio regionale, la raccolta differenziata delle materie prime secondarie.

4. La giunta regionale promuove l'utilizzazione e la commercializzazione delle frazioni raccolte separatamente, nonché dei prodotti provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti, quali compost, RDF, biogas, energia elettrica, vapore.

5. La modalità di utilizzazione e di commercializzazione dei compost, del RDF e del biogas sono definite dalla giunta regionale in sede di rilascio dell'autorizzazione agli impianti di smaltimento da cui provengono.

6. La giunta regionale, sentiti gli enti locali e le associazioni degli imprenditori, promuove:

a) le iniziative necessarie per un'adeguata espansione dei mercati delle materie prime secondarie, nonché, ove necessario, le iniziative dirette ad assicurare condizioni di stabilità per i mercati medesimi, secondo quanto previsto dall'art. 6 ed in collaborazione con le «Borse delle materie prime secondarie e dei sottoprodotto» organizzate dall'unione delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura;

b) indagini di mercato, circa la presenza di potenziali utilizzatori delle materie prime secondarie;

c) analisi, sotto il profilo tecnico ed economico, del recupero energetico, anche per le finalità di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308 e relative norme regionali di attuazione.

7. In attesa che lo Stato determini, ai sensi della lettera d) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i limiti di accettabilità e le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche per talune sostanze e micro-organismi contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi, la giunta regionale procede ad una prima indicazione degli standards di qualità e delle modalità di certificazione e di impiego delle materie prime secondarie e delle frazioni separate, al fine di favorire la commercializzazione ed il riimpiego.

8. La giunta regionale promuove l'utilizzazione di carta riciclata presso i propri servizi e presso gli enti pubblici che operano nel territorio regionale.

Art. 25.

Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani

1. Nelle discariche controllate e negli altri impianti adibiti allo smaltimento dei rifiuti urbani confluiscono anche i rifiuti, diversi da quelli urbani, ma ad essi assimilabili per tipologia e composizione e comunque suscettibili di smaltimento con gli stessi.

2. In aggiunta ai rifiuti assimilabili, definiti dalle norme tecniche applicative statali, la giunta regionale cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco di rifiuti assimilabili agli urbani e suscettibili di smaltimento negli stessi impianti.

3. I rifiuti assimilabili di cui al comma 2, che superano i limiti stabiliti per il conferimento ordinario possono essere recapitati nell'impianto di smaltimento direttamente dal produttore ovvero mediante conferimento ad imprese autorizzate o al servizio pubblico. In tali casi lo smaltimento è disciplinato da apposita convenzione tra l'ente gestore dell'impianto ed il conferente. La convenzione, oltre agli aspetti tecnici e alle quantità ammissibili di rifiuti, disciplina quelli economici, tenendo conto delle spese di esercizio e di quelle di ammortamento dell'impianto, nonché dell'equo indennizzo a favore del comune sede dell'impianto.

4. Resta salva la facoltà dei comuni di disciplinare, in relazione alla potenzialità e tipologia degli impianti di smaltimento disponibili, mediante il regolamento di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le modalità e i limiti quantitativi di conferimento ordinario dei rifiuti assimilabili derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, anche ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico e della commessa applicazione degli art. 268 e seguenti del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V

POTERI SOSTITUTIVI - INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 26.

Poteri sostitutivi

1. Qualora i comuni, loro consorzi, comunità montane e gli altri soggetti che effettuano attività di smaltimento dei rifiuti non provvedano agli adempimenti di loro competenza in ordine alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento, nonché al conferimento obbligato secondo i bacini di utenza, la giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, provvede in via sostitutiva.

2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi, la giunta regionale è autorizzata ad utilizzare direttamente i finanziamenti spettanti ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441.

3. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono comunque posti a carico dei soggetti tenuti alla utilizzazione degli stessi.

Art. 27.

Aree inquinate da bonificare

1. Sulla base delle indicazioni fornite dai comuni e dei criteri tecnici stabiliti dal decreto ministeriale 16 maggio 1989, nonché da altre norme statali in materia, la giunta regionale approva un piano riguardante le aree inquinate da bonificare, individuando gli interventi finalizzati al loro reinserimento ambientale e riferisce al consiglio regionale nei quindici giorni successivi all'approvazione.

2. Il piano di cui al comma 1 è realizzato mediante i finanziamenti di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 e le disponibilità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 39.

3. Per l'esecuzione delle opere di bonifica delle aree comprese nel piano di cui al comma 1, i comuni possono autorizzare l'occupazione temporanea delle aree e, in ogni caso, possono sostituirsi agli altri soggetti inadempienti.

Art. 28.

Chiusura e bonifica delle discariche abusive

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, i sindaci dispongono la chiusura delle discariche abusive e l'esecuzione delle necessarie bonifiche, finalizzate anche al loro reinserimento ambientale.

2. Qualora gli interessati non ottemperino all'ordinanza o non rispettino le sue prescrizioni, il sindaco dispone l'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa. Parimenti il sindaco provvede d'ufficio nei casi di pericolo o di danno aventi carattere di somma urgenza, anche quando il trasgressore non sia conosciuto, salvo gli accertamenti necessari per la sua individuazione.

3. Al recupero delle relative somme si provvede a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 29.

Interventi di emergenza

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale o il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare:

a) il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il ministro della sanità;

b) per periodi determinati, il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti presso specifici impianti autorizzati.

TITOLO VI
AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

Art. 30.

Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni

1. La giunta regionale provvede:

a) per i rifiuti urbani ed assimilabili, i rifiuti urbani pericolosi, i rifiuti speciali, ad autorizzare le attività di trattamento o di stoccaggio definitivo;

b) per i rifiuti tossici e nocivi, ad autorizzare le seguenti fasi di smaltimento: stoccaggio provvisorio per conto terzi, trattamento e stoccaggio definitivo.

2. Le amministrazioni provinciali provvedono al rilascio delle autorizzazioni in base alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 8.

Art. 31.

Adempimenti del servizio tutela e risanamento ambientale

1. Competono al servizio tutela e risanamento ambientale tutti gli adempimenti connessi o strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale in materia di rifiuti ai sensi della presente legge.

2. La giunta regionale ed il suo presidente possono delegare il dirigente del servizio tutela e risanamento ambientale ad emettere atti amministrativi che abbiano carattere vincolato in base alla presente legge o siano attuativi di precedenti deliberazioni, nonché a rilasciare i rinnovi delle autorizzazioni di cui all'art. 30. Il dirigente del servizio può essere altresì delegato ad assumere i provvedimenti cautelari richiesti da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente. In tale ultima ipotesi, l'atto di delega stabilisce anche il termine entro il quale il provvedimento deve essere sottoposto a ratifica degli organi regionali.

Art. 32.

Presentazione della domanda di autorizzazione

1. Gli enti, le imprese, le società, interessati al rilascio delle autorizzazioni presentano domanda al presidente della giunta regionale, nei casi di cui al comma 1 dell'art. 30, e al presidente dell'amministrazione provinciale, nei casi di cui al precedente art. 8.

2. Le domande di cui al comma 1, redatte in carta legale, sono corredate dei dati e della documentazione in cinque copie definita dalla giunta regionale con proprio atto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Rilascio dell'autorizzazione

1. La giunta regionale delibera sulle autorizzazioni entro trenta giorni dal parere definitivo della conferenza di cui all'art. 14. Le amministrazioni provinciali stabiliscono, nel rispetto della legislazione statale e della presente legge, e procedure ed i termini di rilascio delle autorizzazioni alle stesse delegate.

2. I provvedimenti di autorizzazione sono redatti sulla base di una modulistica definita dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'autorizzazione è negata, con provvedimento motivato, qualora:

a) l'impresa, la società o ente richiedente non dimostrino di possedere sulla base dei dati e della documentazione allegati alla domanda, la necessaria idoneità tecnico-economica;

b) il titolare, il legale rappresentante, il presidente, gli amministratori dell'impresa, società o ente risultino condannati o sottoposti a procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936. Ai predetti soggetti sono parificati, a tutti gli effetti, i dipendenti dell'impresa, società o ente che, comunque qualificati, abbiano la responsabilità tecnica dell'esercizio dell'impianto e delle attività di smaltimento;

c) la richiesta risulti incompatibile con la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

4. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può sempre modificarla o integrarla ovvero sospenderla l'efficacia, per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si rende necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione.

5. Il soggetto autorizzato è tenuto:

a) a comunicare all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del presidente, degli amministratori dell'impresa, società o ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli impianti o nell'esercizio delle attività autorizzate;

b) a comunicare tempestivamente all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione se nei confronti di uno dei soggetti indicati alla lettera b) del comma 3, sia iniziata l'azione penale o sia proposta l'adozione di misure di sicurezza per l'ipotesi di reato prevista dalle leggi di cui alla stessa lettera b) del comma 3;

c) a comunicare al servizio tutela e risanamento ambientale della giunta regionale e all'amministrazione provinciale nel cui territorio si trova la sede dell'ente, impresa o società entro il primo bimestre di ogni anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti, trattati, stoccati o smaltiti nell'anno precedente, nonché per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione, mediante apposito modulo predisposto da detto servizio regionale;

d) ad attenersi alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti autorità.

6. L'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, ove rilevi l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 e di quelle stabilite dall'autorizzazione stessa diffida il soggetto inadempiente ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi;

b) alla decadenza dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

7. Deve ugualmente richiedere l'autorizzazione chi trasferisce l'attività o il servizio di smaltimento esistente e chi modifica le attività e le modalità di smaltimento dei rifiuti già autorizzate; richiede nuova autorizzazione anche chi acquista o subentra nell'attività o nel servizio di smaltimento.

8. L'autorizzazione è subordinata anche a procedimento di verifica, qualora il soggetto responsabile dello smaltimento dei rifiuti non dia idonee garanzie della affidabilità sotto il profilo professionale, organizzativo, finanziario, per l'osservanza di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalle normative tecniche attuative, del soggetto responsabile dello smaltimento dei rifiuti.

9. Le nuove autorizzazioni e i rinnovi delle autorizzazioni già rilasciate hanno la durata minima e massima definite nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 34.

Attività esenti da autorizzazioni

1. Sono esentate dalle autorizzazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 le seguenti attività:

a) il trasporto e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani per conto proprio;

b) il trasporto e lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali per conto proprio;

c) il traporto di residui vegetali, derivanti dalla pulitura di spiagge, nonché di strade, giardini, campi e terreni in genere, per conto proprio o per conto terzi;

d) la trasformazione in *humus* della sostanza organica dei rifiuti solidi urbani, dei fanghi provenienti da impianti di depurazione di scarichi civili, dei rifiuti organici e fanghi di depurazione provenienti da attività agricole e zootecniche, ottenuto per mezzo i biomasse ed effettuata su terreni agricoli appositamente attrezzati.

2. Non è soggetto all'autorizzazione lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi derivanti da attività commerciali e artigianali quali falegnamerie, carrozzerie, lavanderie, fotografi, fabbri, meccanici e simili, purché tale stoccaggio rispetti concettualmente le seguenti condizioni:

a) sia effettuato all'interno del perimetro delle sedi ove vengono prodotti i rifiuti;

b) costituisca fase preliminare al conferimento in altri impianti di trattamento o stoccaggio autorizzati;

c) non superi il quantitativo massimo di chilogrammi 50, in recipienti definiti dalle norme tecniche applicative statali.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo di cui agli articoli 7 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i titolari di attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi di cui al comma 2, sono comunque tenuti a darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni provinciali competenti.

Art. 35.

Cautioni

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente, richiede la costituzione di idoneo deposito cauzionale.

2. Il deposito cauzionale può essere costituito, a scelta del richiedente, in una delle seguenti forme:

a) pagamento in numerario presso la tesoreria regionale;

b) deposito di titoli di Stato presso la tesoreria regionale;

c) presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, rilasciato da istituti bancari o assicurativi, secondo apposito schema definito dalla giunta regionale.

3. Sono ammesse alla presentazione della fidejussione bancaria le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Sono ammesse, alla prestazione delle polizze fidejussorie assicurative le società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni e garanzie verso lo Stato e gli altri enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 e del decreto ministeriale 18 marzo 1983 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le modalità ed i parametri per la determinazione dell'importo delle cauzioni sono definiti dalla giunta regionale sentito il comitato tecnico regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VII

CASTATO - OSSERVATORIO - AGENZIA DEI RIFIUTI

Art. 36.

Catasto dei rifiuti

1. La Regione per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed in conformità alla normativa statale in materia, istituisce il catasto dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.

2. Sono delegate alle province le funzioni amministrative riguardanti la rilevazione dei dati, il funzionamento e la gestione del catasto, nonché le modalità di comunicazione dei dati.

3. L'accesso ai dati del catasto deve comunque assicurare la salvaguardia del riservato utilizzo dei dati medesimi.

4. All'interno del catasto dei rifiuti, una apposita sezione è dedicata ai rifiuti speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o ai tossici e nocivi. A detta sezione si applica il disposto dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

Art. 37.

Osservatorio regionale

1. È istituito l'osservatorio regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle materie prime secondarie.

2. L'osservatorio si avvale anche delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti e della gestione dei registri di carico e scarico.

3. L'osservatorio provvede alla divulgazione dei dati unitamente a quelli del catasto rifiuti sia con sistemi informativi, sia con la pubblicazione di elenchi, prospetti, relazioni.

4. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell'osservatorio sono determinate da apposito regolamento regionale.

5. Per l'attuazione dell'osservatorio, la giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti universitari, enti di ricerca o società.

Art. 38.

Agenzia regionale per le materie prime secondarie

1. La Regione si avvale di un'agenzia appositamente costituita, avente per oggetto sociale l'assistenza alle imprese per l'utilizzazione e commercializzazione delle materie prime secondarie con particolare riguardo al recupero e riciclaggio delle biomasse, la minimizzazione degli impatti ambientali, l'elaborazione di tecniche e sistemi di riciclaggio locale.

2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato, su conforme deliberazione della giunta, a compiere, nel rispetto del presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla suddetta agenzia e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere non più del 49% delle azioni emesse, nonché gli eventuali accordi tra soci relativamente all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

3. Di tali atti e accordi è data immediata comunicazione al consiglio regionale.

4. La sottoscrizione delle azioni è subordinata all'avvenuto accertamento, mediante deliberazione della giunta regionale, che lo statuto dell'agenzia regionale sia conforme alle norme di legge in materia di società per azioni e disponga, per la durata della stessa, quanto segue:

a) che l'agenzia partecipino la Regione Marche, le province e l'unione regionale delle camere di commercio delle Marche, nonché le singole camere di commercio, industria e agricoltura e gli imprenditori privati interessati;

b) che l'oggetto sociale sia l'assistenza alle imprese per l'utilizzazione e la commercializzazione delle materie prime secondarie;

c) che la giunta regionale compia tutti gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della società per un valore complessivo nominale fino a lire 400 milioni e comunque non superiore al 49% del capitale sociale. La giunta regionale è autorizzata ad acquistare negli anni successivi ulteriori quote di partecipazione, nei limiti stabiliti dalle leggi di approvazione dei bilanci, in relazione ad eventuali aumenti di capitale, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25;

d) che l'utile della gestione sia destinato al rimpiego in programmi di potenziamento dell'assistenza alle imprese secondo quanto definito al comma 1, restando esclusa qualsiasi forma di distribuzione agli azionisti;

e) che il consiglio di amministrazione sia composto dal presidente, eletto dall'assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2380 del codice civile, da non meno di cinque e non più di undici consiglieri, anche non soci, e che gli amministratori siano eletti per almeno tre anni e siano rinnovabili;

f) che ai poteri degli amministratori non siano posti limiti diversi da quelli risultanti dalle norme di legge sulle società per azioni;

g) che il direttore generale dell'agenzia sia nominato dall'assemblea;

h) che sia prevista l'istituzione di un comitato tecnico consultivo di supporto al consiglio di amministrazione composto da esperti anche in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali.

5. I rappresentanti della Regione nell'agenzia sono nominati ai sensi della legge regionale sulle nomine e possono essere revocati ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

6. I rappresentanti nominati ai sensi del comma 5 sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive degli organi regionali.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 39.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 3.000 milioni e per ciascuno degli anni 1991 e 1992 la spesa di lire 1.100 milioni.

2. La somma di cui al comma 1, relativa all'anno 1990, è così ripartita:

a) spese per l'esercizio della delega di funzioni alle province in materia di smaltimento dei rifiuti: lire 100 milioni;

b) spese per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 38: lire 400 milioni;

c) spese per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata da parte dei comuni, art. 19 della presente legge: lire 1.000 milioni;

d) spese per l'attuazione dei piani relativi alle aree inquinate da bonificare, art. 27 della presente legge: lire 800 milioni;

e) contributi una tantum per l'adeguamento degli impianti pubblici di prima categoria della provincia di Macerata previsti dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti di prima fase ai quali non è stata rinnovata l'autorizzazione regionale alla data di entrata in vigore del piano stesso: lire 700 milioni.

Per gli anni successivi si provvederà alla ripartizione delle somme disponibili tra gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 2, si provvede nel modo che segue:

a) per quanto attiene alla spesa di cui alla lettera a) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990, all'uso utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 15 dell'elenco 1;

b) per quanto attiene alle spese di cui alle lettere b), c), d) ed e) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990, all'uso utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 10 dell'elenco 4.

4. Alla copertura dell'onere di lire 1.100 milioni, relativa a ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:

a) quanto a lire 100 milioni mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1990-1992, a carico del capitolo 5100101, all'uso utilizzando la proiezione per i detti anni dell'accantonamento di cui alla partita 15 dell'elenco 1;

b) quanto a lire 1.000 milioni mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1990-1992, a carico del capitolo 5100101, all'uso utilizzando la proiezione per i detti anni dell'accantonamento di cui alla partita 10 dell'elenco 4.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 2, sono iscritte:

a) per l'anno 1990 a carico degli appositi capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di detto anno con le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a1) «Contributi alle province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di smaltimento dei rifiuti», lire 100 milioni;

a2) «Spese per l'acquisizione di azioni dell'agenzia regionale per le materie prime secondarie», lire 400 milioni;

a3) «Contributi ai comuni per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti», lire 1.000 milioni;

a4) «Spese per l'esecuzione di opere di bonifica delle aree inquinate collegate ad impianti di smaltimento dei rifiuti», lire 800 milioni;

a5) contributi una tantum per l'adeguamento degli impianti pubblici di prima categoria della provincia di Macerata previsti dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti di prima fase ai quali non è stata rinnovata l'autorizzazione regionale alla data di entrata in vigore del piano stesso: lire 700 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 40.

Norma transitoria per l'individuazione dei siti delle discariche di 2ª categoria, tipo B, per le province di Macerata e Pesaro Urbino

1. Le amministrazioni provinciali di Macerata e di Pesaro-Urbino, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla giunta regionale uno studio per la localizzazione, nel rispettivo territorio, di una discarica di 2ª categoria, tipo B.

2. La giunta regionale, sentiti gli enti locali, le associazioni interessate e la commissione consiliare competente, entro i successivi sessanta giorni, definisce la localizzazione degli impianti predetti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 aprile 1989

MASSI

(Omissis).

90R0824

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 32.

Rifinanziamento della legge regionale 1º settembre 1988, n. 37 concernente: finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria regionale Marche S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di incrementare l'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria regionale Marche S.p.a., per le finalità e con le modalità previste dalla legge regionale 1º settembre 1988, n. 37 è concesso alla Finanziaria regionale Marche, per l'anno 1990, un ulteriore finanziamento di lire 3.000 milioni.

2. Alla medesima Finanziaria regionale Marche S.p.a. è altresì concesso, per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, un finanziamento di lire 800 milioni per svolgere attività di sostegno nei confronti del Centro servizi Scam con sede a Civitanova Marche per le stesse finalità di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 3.800 milioni per l'anno 1990, ed a lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 3.800 milioni, e relativo all'anno 1990 mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uso utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 3 dell'elenco n. 1;

b) per l'onere di lire 800 milioni, relativo a ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1990/1992, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando la proiezione per i detti anni del medesimo accantonamento di cui alla parità n. 3 dell'elenco n. 1.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1990, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3211103 dello stato di previsione della spesa;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1990 sono ridotti di lire 3.800 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 aprile 1990

MASSI

90R0825

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 33.

Conservazione e ripristino del patrimonio edilizio rurale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione concede contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico e architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.

2. Ai fini della presente legge sono considerati edifici rurali di carattere storico e architettonico quelli inclusi nell'elenco del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 «Norme edilizie per il territorio agricolo» e, fino alla sua redazione da parte dei comuni, quelli inclusi nella carta IGM 1892 - 1895, il cui valore architettonico sia attestato, con perizia giurata, dal tecnico progettista.

3. Sono zone agricole quelle individuate dai commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/1990.

4. La non utilizzazione a fini agricoli degli edifici rurali è attestata dal servizio decentrato agricoltura competente per territorio.

5. Tale non utilizzazione, per quanto attiene agli edifici residenziali, deve essere anteriore ad almeno un anno dalla data della domanda di contributo.

Art. 2.

Intervento di recupero

1. Sono ammessi ai contributi di cui alla presente legge gli interventi di recupero previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/1990, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio.

2. Si applica altresì quanto disposto dal comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 13/1990.

3. In sede di progettazione degli interventi si deve prevedere anche il recupero ambientale dell'area di pertinenza dell'edificio, individuabile sulla base delle mappe catastali, con la eventuale posa a dimora di piante autoctone.

Art. 3.

Utilizzazione degli edifici recuperati

1. Gli edifici sottoposti ad interventi di recupero a sensi della presente legge debbono essere destinati ad uso abitativo, eventualmente mediante locazione a terzi, anche a fini turistici.

Art. 4.

Contributi regionali

1. Per gli interventi di recupero edilizio previsti dalla presente legge sono concessi contributi in conto capitale fino al 30% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque non oltre l'importo massimo di lire 25 milioni per ogni edificio rurale compresi i relativi annessi.

Art. 5.

Beneficiari

1. Possono ottenere i contributi di cui alla presente legge i soggetti attuatori degli interventi di recupero che sono proprietari o aventi titolo ai sensi dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, anche se non in possesso della qualifica di imprenditore agricolo.

2. I soggetti diversi dal proprietario devono a tale scopo allegare alla domanda di contributo di cui al successivo art. 7 una apposita dichiarazione sottoscritta dal proprietario da cui risulti il suo assenso alla realizzazione dell'intervento di recupero.

Art. 6.

Domanda di contributo

1. La domanda di contributo è inviata al presidente della giunta regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) attestazione comunale dell'inclusione dell'edificio rurale nell'elenco del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 13/1990 e, alternativamente, documentazione relativa alla sua inclusione nella carta IGM 1892-1895 e relativa perizia giurata del tecnico progettista di cui al comma 2 dell'art. 1;

b) perizia giurata del tecnico progettista contenente relazione illustrativa dell'intervento di recupero, ivi compreso quello relativo all'area di pertinenza, con indicazioni dei tempi necessari per la completa esecuzione; preventivo di spesa dell'intervento di recupero edilizio redatto sotto forma di computo metrico estimativo completo di prezzi unitari e complessivi;

c) planimetria stralcio del PRG o del PdF vigente, con l'esatta individuazione dell'area oggetto dell'intervento e dell'ubicazione dell'edificio nell'area stessa;

d) norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente previste per la zona interessata;

e) estratto di mappa catastale contenente la particella su cui insiste l'edificio da recuperare;

f) documentazione fotografica dell'insieme e dei particolari dell'edificio;

g) elaborati grafici relativi allo stato dell'immobile da recuperare prima e dopo gli interventi edilizi;

h) attestato del servizio decentrato agricoltura competente per territorio circa la non utilizzazione a fini agricoli dell'edificio;

i) copia conforme della concessione o dell'autorizzazione edilizia.

3. Copia della domanda deve essere inviata al sindaco del comune competente per territorio.

Art. 7.

Concessione dei contributi

1. La giunta regionale delibera in ordine alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge dando priorità agli interventi relativi ad edifici situati, nell'ordine, nelle aree A, B, V e C di cui all'art. 2 delle NTA del piano paesistico ambientale regionale approvato dal consiglio regionale con deliberazione 3 novembre 1989, n. 197.

2. Con il provvedimento di concessione viene stabilito il termine entro il quale l'intervento edilizio deve essere ultimato.

3. Nei casi di documentata impossibilità di eseguire l'intervento entro il termine prefissato, questo può essere prorogato. Trascorso inutilmente il periodo di proroga, la giunta regionale dichiara la decadenza del contributo e provvede al suo recupero.

Art. 8.

Erogazione dei contributi

1. La giunta regionale eroga i contributi in conto capitale previsti dalla presente legge in unica soluzione alla conclusione dei lavori previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e in conformità degli stessi al progetto approvato, rilasciato dal sindaco del comune competente per territorio.

2. La Regione si riserva il controllo a campione sulla corrispondenza degli interventi eseguiti alle norme contenute nella presente legge.

Art. 9.

Riduzione e revoca dei contributi

1. Il contributo è ridotto quando si accerti, in sede di verifica delle spese sostenute, dopo l'ultimazione dei lavori, che queste sono state inferiori a quelle previste nell'atto di concessione.

2. Il contributo è revocato quando l'intervento non venga realizzato in conformità al progetto presentato e finanziato.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la giunta regionale provvede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Per la concessione dei contributi previsti all'art. 5 è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 400 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1, si fa fronte:

a) per l'anno 1990 mediante riduzione delle somme stanziata a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla paragrafo 7 dell'elenco 3;

b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1990 a carico dell'apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio del detto anno con la seguente denominazione ed il corrispondente stanziamento di competenza e di cassa «Contributo in capitale per il recupero edilizio di uffici rurali aventi valore storico e architettonico», lire 400 milioni;

b) per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 sono ridotti di lire 400 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 aprile 1990

MASSI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 34.

Finanziamento delle spese di funzionamento delle comunità montane per il 1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione concorre in via straordinaria al finanziamento delle spese di funzionamento delle comunità montane per l'esercizio finanziario 1990 in aggiunta al contributo previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2.

2. Il contributo regionale è ripartito dalla giunta regionale tra le comunità montane secondo i criteri previsti dall'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2.

Art. 2.

1. Per la concessione dei contributi straordinari previsti dall'art. 1 è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 700.000.000.

2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede per l'anno 1990 mediante equivalente riduzione delle disponibilità recate dal capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla paragrafo n. 13 dell'elenco n. 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono iscritte per l'anno 1990 a carico del capitolo 2241103 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno con la denominazione «Contributo straordinario una tantum alle comunità montane per le spese di funzionamento di cui alla legge regionale n. 2/1982» e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 700 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono ridotti di lire 700 milioni.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 aprile 1990

MASSI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 35.

Rifinanziamento dell'art. 34 della legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6: «Incentivazioni all'occupazione giovanile nelle attività artigianali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 34 della legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6 è autorizzata per il triennio 1990/1992 l'ulteriore spesa di L. 6.365.750.000 così suddivisa:

a) L. 2.315.750.000 per l'anno 1990 di cui L. 465.750.000 per la copertura degli oneri relativi alle assunzioni avvenute nel periodo dal 1° ottobre 1988 al 31 dicembre 1988 e L. 1.850.000.000 per la copertura degli oneri relativi alle assunzioni avvenute nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989 (primo anno);

b) L. 3.050.000.000 per l'anno 1991 di cui L. 2.050.000.000 per la copertura degli oneri relativi alle assunzioni avvenute nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989 (saldo) e L. 1.000.000.000 per la copertura degli oneri relativi alle assunzioni dell'anno 1990 (primo anno);

c) L. 1.000.000.000 per l'anno 1992 per la copertura degli oneri relativi alle assunzioni dell'anno 1990 (saldo).

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede nel modo che segue:

a) alla spesa di L. 2.315.750.000 relativa all'anno 1990 mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 11 dell'elenco n. 1;

b) alle spese di lire 3.050 milioni e di lire 1.000 milioni relative, rispettivamente, agli anni 1991 e 1992, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti inristrati, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando il medesimo apposto accantonamento.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono iscritte:

a) per l'anno 1990, in aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 3223101 dello stato di previsione della spesa del detto anno;

b) per gli anni 1991 e 1992, a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1990 sono ridotti di L. 2.315.750.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 aprile 1990

MASSI

90R0828

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 36.

Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agro-alimentare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola alimentare, integra le misure previste dalla legge regionale 23 gennaio 1975, n. 5 e legge regionale 29 maggio 1980, n. 43 ed attua le misure della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 2.

Soggetti

1. I destinatari degli aiuti regionali straordinari previsti dalla presente legge sono quelli specificati nei successivi punti:

a) le cooperative agricole e loro consorzi;

b) le cooperative agricole e/o i consorzi di cooperative agricole che abbiano incorporato od intendano avviare procedure di fusione mediante incorporazione di altre cooperative agricole, nonché per l'acquisizione di impianti;

c) le società a capitale misto tra cooperative ed aziende private e pubbliche, il cui capitale sia sottoscritto per almeno il 51% da cooperative agricole e loro consorzi di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essere per base sociale e/o volume di attività almeno di rilevanza regionale.

Art. 3.

Progetti di consolidamento e sviluppo

1. Gli aiuti vengono concessi per interventi specifici inseriti in un organico progetto di consolidamento e sviluppo presentato con l'assistenza delle sezioni regionali delle organizzazioni delle cooperative agricole a livello nazionale riconosciute.

2. Il progetto di consolidamento e di sviluppo, riguardante operazioni di aggregazione e di integrazione, dovrà dimostrare sotto il profilo tecnico - economico e finanziario l'idoneità a conseguire, in un periodo massimo di cinque anni, una migliore valorizzazione commerciale delle produzioni conferite dai soci ed in particolare:

a) il razionale ed economico utilizzo delle strutture associate con interventi di specializzazione ed integrazione produttiva;

b) il raggiungimento di economie di scala anche mediante interventi di concentrazione;

c) l'impiego di personale qualificato e specializzato per l'attuazione di servizi ad elevato contenuto di innovazione tecnologica;

d) l'acquisizione di strutture, impianti, marchi e reti commerciali, nonché partecipazioni societarie che permettano il controllo delle società acquisite anche nei termini previsti secondo il disposto della lettera c) dell'articolo 2.

Art. 4.

Aiuti regionali straordinari

1. Gli aiuti regionali riguardano gli interventi di consolidamento e di sviluppo con l'obbligo della partecipazione finanziaria diretta dei soci persone fisiche o giuridiche:

a) interventi di consolidamento e capitalizzazione. Ai fini di rendere possibile un'equilibrato rapporto tra mezzi propri e capitali investiti, ai soggetti di cui al precedente articolo 2, lettera a) e b), può

essere concesso, per l'aumento del capitale sociale un contributo in conto capitale fino al 70% dell'incremento del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato dai soci, alle cooperative agricole, può essere concesso un contributo negli interessi fino al 70% del prestito finalizzato all'aumento del capitale per favorire i soci nella sottoscrizione delle rispettive quote;

b) *interventi di sviluppo.* Ad integrazione della legge regionale n. 43/80, per gli interventi di sviluppo inseriti nel progetto possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione, la ristrutturazione e ammodernamento di impianti da parte di cooperative.

Gli interventi possono riguardare le strutture, gli impianti, la rete commerciale, marchi, partecipazioni societarie ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per l'attuazione del progetto.

Art. 5.

Assistenza progettuale, studi e ricerche aziendali

1. Agli enti di emanazione delle associazioni regionali delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale, può essere concesso un finanziamento, per l'assistenza progettuale, marchi, formazione manageriale, ricerche, studi, analisi aziendale, volti all'innovazione tecnologica, al marketing, a favore delle cooperative e dei loro consorzi che intendono fruire degli interventi della presente legge e/o altre leggi regionali, nazionali e comunitarie.

Art. 6.

Procedure

1. I richiedenti, dovranno presentare il progetto di consolidamento e di sviluppo e la relazione dell'attività svolta negli esercizi precedenti la presentazione della domanda.

2. I richiedenti di cui all'articolo 2, lettera b) debbono documentare altresì l'avvenuta incorporazione per fusione realizzata da non più di due anni dalle presentazioni della domanda di una o più cooperative o presentare un piano di incorporazione comprensivo delle deliberazioni dei consigli di amministrazione, da perfezionarsi dopo la presentazione della domanda e/o documentazione probante l'acquisizione di impianti.

3. Alla domanda deve essere allegata inoltre la seguente documentazione;

a) certificato di revisione biennale;

b) la documentazione prevista per i progetti presentati ai sensi della legge regionale 43/80.

4. Il progetto allegato alla domanda deve essere adottata dal consiglio di amministrazione e dopo il provvedimento di impegno da parte della Regione deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

5. Dopo la concessione del finanziamento regionale i titolari del progetto di consolidamento e di sviluppo sono tenuti fino alla completa realizzazione del progetto a presentare alle scadenze prescritte i bilanci revisionati dalle rispettive organizzazioni cooperative/istitute riconosciute a livello nazionale, nonché lo stato di attuazione del progetto stesso allegando la documentazione comprovante le fasi attuate.

6. La giunta regionale annualmente riferisce alla competente commissione consiliare sullo stato di attuazione della legge.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese:

a) per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), lire 1.400 milioni;

b) per la concessione dei contributi in capitale per l'acquisizione, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti, di cui all'articolo 4, lettera b), lire 500 milioni;

c) per la concessione dei contributi in capitale per l'assistenza progettuale, studi e ricerche per favorire il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione nel settore agro alimentare, di cui all'articolo 5, lire 100 milioni.

L'entità delle singole autorizzazioni di spesa per l'anno 1991 sarà stabilita con la legge di approvazione del bilancio del detto anno, ferma restando che l'ammontare complessivo non potrà superare l'importo di lire 1.000 milioni.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 2.000 milioni: quanto a lire 1.000 milioni mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, della somma di pari importo, rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1989, sul fondo globale di cui al capitolo 5100102 del bilancio dell'anno 1989, partita n. 4 dell'elenco n. 2 e, quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione, per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100102 del bilancio per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 4;

b) per l'anno 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100102, all'uopo utilizzando la proiezione, per il detto anno, del medesimo accantonamento di cui alla partita n. 4.

3. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1990, a carico dei seguenti capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con le seguenti denominazioni e i controndiati stanziamenti di competenza e di cassa:

a1) «contributi in capitale alle cooperative agricole per l'aumento del capitale sociale», lire 1.400 milioni;

a2) contributi in capitale alle cooperative agricole per l'acquisizione, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti, la rete commerciale, marchi e partecipazioni societarie» lire 500 milioni;

a3) contributi agli enti di emanazione delle associazioni regionali delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale per l'assistenza progettuale, marchi, formazione manageriale e ricerche, volti all'innovazione tecnologica e al marketing a favore delle cooperative e dei loro consorzi», lire 100 milioni;

b) per l'anno 1991, a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 aprile 1990

MASSI

90R0829

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 37.

Interventi in materia di cooperative a proprietà indivisa sottoposte a liquidazione o scioglimento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli istituti autonomi case popolari nella misura occorrente per l'acquisizione di alloggi di cooperative a proprietà indivisa in caso di liquidazione o di scioglimento delle cooperative stesse.

2. Agli effetti della presente legge e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 72, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, le cooperative edilizie a proprietà indivisa devono essere costituite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia economica e popolare ed il loro statuto deve prevedere il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo case popolari.

Art. 2.

1. Il finanziamento di cui all'articolo 1 consiste nella concessione di contributi costanti della durata ventennale pari all'8% della somma mutuata per l'acquisizione degli alloggi.

Art. 3.

1. Per la concessione di contributi pluriennali previsti dal precedente articolo 2 è autorizzato un limite di impegno di lire 260 milioni, di durata ventennale con inizio dall'anno 1991 e termine nell'anno 2010, recante una spesa complessiva di lire 5.200 milioni.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:

a) per gli oneri di lire 260 milioni relativi a ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100201, all'uopo utilizzando le proiezioni, per i detti anni, dell'apposito accantonamento di cui alla partita n. 2 dell'elenco n. 3;

b) per gli oneri relativi agli anni successivi, mediante impegno di quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 201 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2 sono iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato della spesa del bilancio per l'anno 1991 e successivi, con la denominazione «Contributi ventennali agli istituti autonomi per le case popolari per l'acquisizione di alloggi di cooperative a proprietà indivisa, in caso di liquidazione o scioglimento delle cooperative stesse», con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 260 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 aprile 1990

MASSI

90R0830

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 38.

Partecipazione della Regione alle attività di cooperazione allo sviluppo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di promuovere la cultura della pace e della solidarietà tra i popoli, partecipa alle attività di cooperazione allo sviluppo secondo quanto disposto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, con le modalità previste dalla presente legge.

2. A tal fine la Regione promuove la partecipazione della società marchigiana alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e ne cura l'armonizzazione, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti partecipanti e delle direttive degli organi statali competenti.

Art. 2.

Ambiti degli interventi

1. La Regione avanza proposte alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e partecipa, ove richiesta, alle iniziative promosse dalla stessa direzione generale in ordine alle seguenti attività di cooperazione:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo «in loco», in altri paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

Art. 3.

Progetti regionali

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 2 della presente legge, appropa progetti di attività di cooperazione allo sviluppo elaborati:

a) d'iniziativa propria, anche in collaborazione con forze economiche, sociali e culturali;

b) su proposta di enti locali o di organizzazioni non governative che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneità di cui all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

c) su richiesta della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero degli affari esteri.

2. La Regione sostiene altresì le iniziative degli enti locali e delle organizzazioni non governative operanti nel territorio anche fornendo ad esse l'assistenza tecnica, secondo gli indirizzi in merito espressi dagli organi nazionali della cooperazione allo sviluppo.

Art. 4.

Attività di informazione e di educazione allo sviluppo

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la giunta regionale cura iniziative di informazione e di educazione ai temi dello sviluppo anche sostenendo l'attività delle ONG operanti nel settore, secondo gli indirizzi in materia espressi dal governo.

2. La giunta regionale provvede altresì perché i programmi regionali adottati in campo culturale ed educativo tengano conto delle problematiche attinenti alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà tra i popoli.

Art. 5.

Relazione della giunta regionale

1. La giunta regionale all'inizio di ogni anno presenta all'approvazione del consiglio il programma delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

2. Il programma determina obiettivi e priorità ed individua le iniziative relative anche in relazione agli indirizzi generali di intervento espressi dagli organi nazionali della cooperazione allo sviluppo.

3. Il programma è accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative assunte in base ai programmi degli anni precedenti.

4. Il programma e la relazione di cui al presente articolo sono trasmessi alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, agli stessi è data ampia diffusione in ambito regionale.

Art. 6.

Attuazione degli interventi

1. Agli interventi di cui all'art. 3 la Regione dà attuazione dopo che gli stessi siano stati approvati dal comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo e successivamente alla stipula della convenzione con la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. Alla realizzazione degli interventi provvede la giunta regionale:

a) direttamente, attraverso i propri uffici o quelli degli enti dipendenti dalla Regione;

b) avvalendosi, previa convenzione, della società finanziaria regionale che vi provvede direttamente, ai sensi della legge regionale 21 novembre 1974, n. 42, o mediante apposite strutture organizzative ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 1983, n. 33;

c) affidando gli stessi interventi, previa convenzione, ad enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, ad università, enti ed istituti di ricerca ed imprese aventi sede nella Regione.

3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono stipulate dal presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta stessa.

4. Per la predisposizione dei progetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 ed il sostegno delle iniziative di cui al comma 2 dello stesso articolo, la giunta regionale può incaricare i propri uffici, gli enti dipendenti e la società finanziaria regionale di fornire l'opportuna assistenza tecnica agli enti locali e alle organizzazioni non governative.

5. Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, la giunta regionale è autorizzata ad anticipare per conto della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.

Art. 7.

Comitato tecnico scientifico

1. È istituito il comitato tecnico scientifico per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composto, oltre che dal presidente, da 9 esperti, di cui 3 designati, rispettivamente, dalle rappresentanze degli enti locali, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dalle associazioni degli imprenditori; tre designati dalle organizzazioni non governative di cui all'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e tre scelti dalla stessa giunta regionale.

3. Alla nomina del comitato provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto.

4. Il comitato esprime parere in merito ai programmi e progetti di cooperazione nonché, su richiesta della giunta regionale, su ogni altro argomento attinente la materia anche formulando proposte in merito.

Art. 8.

Conferenza regionale

1. La Regione convoca ogni due anni la conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di confronto promozionale e verifica delle iniziative intraprese e momento di coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nella Regione nel campo della cooperazione, pubblici e privati.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. In attesa della legge di riorganizzazione dei servizi della giunta regionale e istituito nell'ambito del servizio affari generali della presidenza per la cura e l'effettuazione degli adempimenti di cui alla presente legge l'ufficio per la cooperazione allo sviluppo.

2. Nell'ambito dell'ufficio di cui al precedente comma viene altresì istituito un apposito centro di documentazione a servizio di tutti i soggetti interessati e della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono autorizzate, per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 le seguenti spese:

a) per le attività di cui all'art. 4, lire 200 milioni;

b) per le anticipazioni per conto dello Stato, di cui al comma 5 dell'art. 6, lire 3.000 milioni.

Per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 3.200 milioni relativo all'anno 1990 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uso utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla parità n. 10 dell'elenco n. 1;

b) per gli oneri di lire 3.200 milioni relativi a ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uso utilizzando la proiezione, per i detti anni del medesimo accantonamento di cui alla parità n. 10 dell'elenco n. 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1990, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con le sottoindicate denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a1) capitolo 5400111 «Spese per le attività informative ed educative dirette a promuovere la più ampia iniziativa e partecipazione della società regionale alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo», lire 200 milioni;

a2) capitolo 5400112 «Anticipazioni, per conto dello Stato, delle spese per l'attuazione di interventi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo», lire 3.000 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990, sono ridotti di lire 3.200 milioni.

La presente legge sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 aprile 1990

MASSI

90R0831

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 39.

Acquisto di un fabbricato in Ancona da destinare a sede di rappresentanza del consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a procedere all'acquisto dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra il sottointendito immobile da destinare a sede degli uffici del consiglio regionale, nel limite di spesa di L. 2.000.000.000, di cui L. 1.800.000.000, quale prezzo di acquisto e L. 200.000.000 per oneri fiscali, spese notarili ed altre accessorie; fabbricato sito in comune di Ancona censito al NCEU alla partita 7198 del NCEU, foglio 7, mappale 295, subalterni dal n. 1 al n. 8, piani fuori terra n. 4, un piano interrato, un sottotetto, superficie coperta mq 324.

Art. 2.

1. Il presidente del consiglio regionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione per la concessione all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra dell'uso gratuito e saltuario di parti del predetto fabbricato per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali.

2. Tale concessione viene accordata fin tanto che la predetta associazione svolgerà le proprie funzioni.

Art. 3.

1. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto dell'art. 1 si provvede nel modo che segue:

a) quanto a lire 500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990, all'uso utilizzando l'accantonamento di cui alla partita n. 8 dell'elenco n. 4;

b) quanto a lire 1.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3412104 dello stesso stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese per l'acquisto dell'immobile e delle spese accessorie sono iscritte a carico del capitolo 1360208 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione «Spese per l'acquisto di un immobile da adibire a sede della Regione e per le relative spese accessorie» con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3412104 e 5100202 sono ridotti, rispettivamente, di lire 1.500 milioni e di lire 500 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 aprile 1990

MASSI

90R0832

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 40.

Contributo all'Istituto Adriano Olivetti per il restauro di un complesso immobiliare da destinare alla promozione professionale dei quadri per le aziende.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In conformità agli articoli 5 e 6 dello Statuto, la giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Istituto Adriano Olivetti (ISTAO), al quale la Regione ha aderito ai sensi della legge regionale 22 luglio 1977, n. 28, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo nel complesso immobiliare denominato «Villa Favorita», sito in Ancona, quale struttura funzionale polivalente da destinare alla formazione professionale di quadri per le aziende ed in particolare per le aziende artigiane e cooperative.

Art. 2.

1. La concessione del contributo è subordinata alla sostituzione da parte del legale rappresentante dell'Istituto Adriano Olivetti e alla trascrizione nei registri immobiliari di un atto unilaterale di obbligo che preveda:

- l'impegno a non trasferire la proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento o di una parte di esso, per la durata di cinquanta anni;
- l'attribuzione alla Regione ed in via subordinata al comune di Ancona del diritto di prelazione, a parità di condizioni, esercitabile nel caso in cui la proprietà dell'immobile stesso sia trasferita dopo la scadenza del termine stabilito dalla lettera a);
- l'impegno a destinare l'immobile per le finalità previste dall'art. 1.

2. In ogni caso la violazione dell'obbligo di cui alla lettera a), comma 1, comporta la decadenza del contributo concesso dalla Regione e l'obbligo della restituzione alla stessa delle somme corrispondenti, aumentate sulla base dell'incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT, nonché sulla base di un tasso di interesse semestrale pari al tasso ufficiale di sconto con riferimento al periodo interessato.

Art. 3.

1. All'erogazione del contributo provvede il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, in ragione:

- del dieci per cento dell'importo del contributo, all'inizio dei lavori, dichiarato dal legale rappresentante dell'Istituto ed accertato dal comune di Ancona;
- di un ulteriore ottanta per cento, proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa;
- del residuo dieci per cento, dopo l'ultimazione dei lavori accertata dal comune di Ancona.

Art. 4.

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il triennio 1990-1992 in ragione di lire 1 miliardo per ciascun anno.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede: a) per l'anno 1990, mediante riduzione, per l'importo di lire 1 miliardo, delle disponibilità del «Fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi recanti spese per investimenti» capitolo 5100202, partita 6 elenco 4, iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1990;

b) per gli anni 1991 e 1992, mediante l'utilizzazione delle disponibilità assestate, ai fini del bilancio pluriennale 1990/1992, sul capitolo 5100202, partita 6 elenco 4.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte:

a) per l'anno 1990, a carico del capitolo 3211108 che con la presente legge viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno con la denominazione «Contributo all'Istituto Adriano Olivetti per il restauro di un complesso immobiliare da destinare alla formazione professionale dei quadri per le aziende», con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1 miliardo;

b) per gli anni 1991 e 1992, a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 aprile 1990

MASSI

90R0833

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 41.

Recupero della miniera di Perticara a scopi museali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, contribuisce, mediante apposito finanziamento, al recupero ed alla valorizzazione a scopi museali della ex miniera di zolfo di Perticara nel comune di Novafeltria (Pesaro).

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1990, un contributo straordinario di lire 90 milioni al comune di Novafeltria.

2. All'erogazione del contributo provvede la giunta regionale sulla base di apposita richiesta del comune di Novafeltria contenente una relazione tecnica sugli interventi di recupero programmati accompagnata da computo metrico estimativo dei lavori previsti.

3. A lavori ultimati il comune di Novafeltria presenterà alla giunta regionale una relazione illustrativa degli interventi effettuati con il finanziamento regionale.

Art. 3.

1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 90 milioni.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte, per l'anno 1990, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del detto anno con la denominazione «Contributo straordinario per il

recupero a scopi museali della miniera di Perticara» e con stanziamento di competenza e di cassa di lire 90 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 sono ridotti di lire 90 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 aprile 1990

MASSI

90R0834

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 42.

Celebrazione del IV centenario della elezione del Papa Sisto V.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione nel quadro delle iniziative volte alla migliore conoscenza e alla divulgazione dell'opera di illustri marchigiani e di grandi avvenimenti storico-culturali, partecipa con proprie iniziative alle celebrazioni in onore di papa Sisto V.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione istituisce un comitato denominato «Comitato per le onoranze a Sisto V».

Art. 3.

1. Il comitato per le onoranze a papa Sisto V è composto:

a) dal presidente della giunta o dall'assessore alla cultura da lui delegato, che lo presiede;

b) da tre consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale;

c) dai sindaci dei comuni di Grottammare, Montalto Marche e Fermo o da loro delegati;

d) dal direttore della pinacoteca della Santa Casa di Loreto;

e) dal vescovo di San Benedetto del Tronto, Montalto e Ripatransone e dall'arcivescovo di Fermo o da loro delegati;

f) dal soprintendente ai beni ambientali ed architettonici delle Marche;

g) dal dirigente del servizio beni e attività culturali della regione Marche;

h) dal ministro provinciale dei frati minori conventuali delle Marche.

2. Il comitato promuove manifestazioni in onore di papa Sisto V nel territorio marchigiano, in stretto coordinamento con le iniziative del comitato nazionale per le onoranze al suddetto pontefice.

3. Il comitato è assistito da un ufficio di segreteria i cui membri sono scelti dalla giunta regionale tra il personale della Regione.

4. I lavori del comitato si concludono con un documento rendiconto alla giunta regionale delle spese sostenute con il finanziamento della Regione.

Art. 4.

1. Il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dalla elezione dei tre consiglieri di cui alla lettera b) dell'art. 3, provvede con proprio decreto alla costituzione del comitato.

Art. 5.

1. La giunta regionale provvede all'erogazione dei fondi autorizzati ad avvenuto insediamento del comitato di cui all'art. 3.

2. Entro il 31 dicembre 1991 il comitato di cui all'art. 3 deve presentare alla giunta regionale una relazione sulle attività ed iniziative svolte, nonché il rendiconto completo delle spese sostenute.

Art. 6.

1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 100 milioni.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita n. 8 dell'elenco n. 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte, per l'anno 1990, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione «Finanziamento al comitato per le onoranze a Papa Sisto V» e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono ridotti di lire 100 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 aprile 1990

MASSI

90R0835

LEGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 43.

Contributo annuale alla fondazione e al centro studi «Romolo Murri».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Marche, in attuazione delle finalità stabilite dall'art. 5 dello Statuto, concede contributi annuali alla Fondazione Romolo Murri di Urbino e al Centro Studi Romolo Murri di Gualdo.

2. Detti contributi regionali sono concessi alla Fondazione per la promozione dello studio, della figura e dell'opera di Romolo Murri, della sua azione nel contesto sociale e culturale delle Marche, del suo ruolo sul piano nazionale e, più in generale, del riformismo religioso nell'età contemporanea; per la promozione e la cura della pubblicazione dell'opera omnia di Romolo Murri; per l'incremento della biblioteca e dell'archivio della Fondazione di materiale documentario e manoscritto; per la promozione di pubblicazioni e per lo sviluppo degli scambi culturali nazionali e internazionali che contribuiscono al progresso degli studi scientifici sull'opera di Romolo Murri.

3. Al Centro Studi sono concessi contributi, in particolare, per approfondire la conoscenza e per la divulgazione del pensiero murriano attraverso pubblicazioni, borse di studio, premi, iniziative culturali, commemorazioni ed ogni altra attività che rientri nelle finalità statutarie del centro stesso.

Art. 2.

1. I contributi regionali per l'anno 1990, sono determinati in lire 50 milioni per la Fondazione ed in lire 20 milioni per il Centro Studi; per gli anni successivi l'entità dei contributi è stabilita dalla legge di bilancio, a norma dell'art. 22 della legge regionale n. 25/80.

2. Sull'utilizzo dei contributi regionali la Fondazione ed il Centro Studi sono tenuti a presentare annualmente una dettagliata relazione.

Art. 3.

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 70 milioni; per gli anni successivi la misura del contributo sarà stabilita annualmente con legge di approvazione del relativo bilancio.

2. Alla copertura degli oneri derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 70 milioni, relativo all'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco 1;

b) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte:

a) per l'anno 1990 a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione «Contributo annuale alla Fondazione Romolo Murri di Urbino ed al Centro Studi Romolo Murri di Gualdo» e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 70 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono ridotti di lire 70 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 aprile 1990

MASSI

90R0836

LEGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 44.

Celebrazione del IV centenario della nascita del pittore forsempronese Giovan Francesco Guerrieri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, nella ricorrenza del IV centenario della nascita del pittore forsempronese Giovan Francesco Guerrieri, promuove, d'intesa con il Ministero dei beni culturali, un programma di iniziative volte alla conoscenza ed alla divulgazione della personalità e dell'opera dell'artista nonché dell'ambiente e del tempo in cui visse.

Art. 2.

1. Per attuare il programma di iniziative di cui alla presente legge è costituito il «comitato promotore per la celebrazione del IV centenario della nascita del pittore Giovan Battista Guerrieri». Il comitato promotore che ha sede presso la giunta regionale è così composto:

- dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, che lo presiede;
- da tre consiglieri regionali eletti dal consiglio;
- dal presidente della provincia di Pesaro o da un assessore da lui delegato;
- dal sindaco di Fossombrone o da un assessore da lui delegato;
- da tre consiglieri comunali nominati dal consiglio comunale di Fossombrone;
- dal soprintendente ai beni artistici e storici;
- dal direttore del centro regionale per i beni culturali.

2. Il comitato promotore può eleggere, nel suo interno, un esecutivo e un presidente.

3. Il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede con un proprio decreto alla costituzione del comitato promotore.

Art. 3.

1. Il comitato promotore provvede, nella sua prima seduta, alla nomina di un comitato scientifico composto da cinque studiosi, anche locali, dell'artista e del suo tempo. Il comitato scientifico ha il compito di elaborare gli indirizzi culturali e di ricerca per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1 e di svolgere la relativa opera di consulenza.

2. Il comitato promotore di cui al precedente art. 2 promuove:

- convegno di studi, ricerche, pubblicazioni sul Guerrieri, sulla sua opera, sull'ambiente storico-artistico in cui operò;
- mostra delle opere del pittore;
- ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

3. All'organizzazione ed attuazione dei programmi e delle attività stabiliti dal comitato promotore e da quello scientifico provvede un ufficio di segreteria.

4. Alla scelta del personale da adibire al suddetto ufficio provvede la giunta regionale d'intesa con il comune di Fossombrone.

5. Il comitato promotore e quello scientifico concludono i lavori entro il 1990.

Art. 4.

1. Entro tre mesi dalla sua costituzione il comitato promotore, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato scientifico, approva il programma delle iniziative e le modalità per l'attuazione.

2. Alla copertura delle spese per la realizzazione del programma si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi messi a disposizione dagli enti promotori e con il contributo degli enti locali e da altri organismi interessati alle iniziative.

3. Il comitato promotore rimette alla giunta regionale, entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, un documentato rendiconto delle spese sostenute e con i finanziamenti regionali e una relazione delle attività svolte.

Art. 5.

1. Per le iniziative previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 90 milioni.

2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 51100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla parità 8 dell'elenco 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte per l'anno 1990 a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione «Spese occorrenti per le celebrazioni del IV centenario della nascita di Giovan Francesco Guerrieri» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 90 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono ridotti di lire 90 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 aprile 1990

MASSI

90R0837

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 45.

Nuove modificazioni alla legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 recante: «Norme di attuazione della legge 2 maggio 1983, n. 156 concernente "Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del dicembre 1982"».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, previa adeguata istruttoria, con proprio decreto individua e certifica le disponibilità finanziarie residue del fondo di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156.

2. Con lo stesso decreto, il presidente della giunta regionale determina i principi generali di utilizzazione dei residui sulla base della disciplina i cui alla legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 e tenendo conto delle eventuali richieste di contributo e di progetti di intervento presentati oltre i termini di scadenza di cui alla citata legge regionale n. 41/83.

Art. 2.

1. Ai fini dell'utilizzazione dei fondi residui di cui all'art. 1 saranno prioritariamente prese in considerazione le richieste di contributi presentate, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41, successivamente al 30 giugno 1984 e comunque entro il 31 dicembre 1989.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1 possono far pervenire ulteriori elementi finalizzati a precisare gli aspetti tecnici della richiesta presentata e le ragioni del ritardo.

3. Entro il medesimo termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere presentate nuove domande di contributi, ai sensi dell'art. 3 della citata legge regionale n. 41/83, che verranno prese in considerazione solo successivamente all'evasione delle pratiche di cui ai due commi precedenti.

Art. 3.

1. Salvo quanto previsto agli articoli precedenti, per l'attuazione della presente legge si applica tutta la disciplina di cui alla legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41.

Art. 4.

1. Il contributo previsto dall'art. 8 della legge 2 maggio 1983, n. 156, è erogato, limitatamente alla prima unità immobiliare, nella misura prevista dal comma 1 del medesimo articolo, indipendentemente dal fatto che il soggetto titolare del diritto di proprietà abbia usufruito o meno del contributo previsto dall'art. 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, per altra unità immobiliare.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 27 aprile 1990

MASSI

90R0838

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 46.

Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette di mantenimento degli Istituti ospitanti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, ai sensi dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, assicura la continuità delle prestazioni assistenziali, rese fino all'anno 1981 dalle Amministrazioni Provinciali, ai soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ed attualmente ospitati presso strutture residenziali per l'assistenza, con l'anticipazione alle stesse strutture delle somme occorrenti a coprire anche parzialmente le rette di mantenimento.

2. L'anticipazione, a carattere annuale, è determinata in base al rapporto tra le somme stanziare nel bilancio regionale di previsione ed il numero complessivo delle giornate di ricovero fruite dall'insieme dei soggetti sopraindicati nelle strutture che li ospitano.

3. In sede di accertamento definitivo delle competenze relative alle spese di mantenimento nelle strutture ospitanti, la Regione provvederà alla definizione delle conseguenti partite debitorie e creditorie con i soggetti obbligati all'erogazione delle spese stesse.

Art. 2.

1. L'anticipazione è erogata direttamente alle strutture ospitanti, nei limiti di cui all'art. 1, sulla base delle note presentate dalle strutture stesse entro il 31 gennaio di ogni anno e riferite alle rette maturate al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le strutture ospitanti presentano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, le note relative alle rette maturate sino al 31 dicembre 1989.

Art. 3.

1. Per la erogazione delle anticipazioni di cui all'art. 1 è autorizzata, per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, la spesa di lire 500 milioni. L'entità del contributo per gli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 500 milioni, relativo all'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uso utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 9 dell'elenco 1;

b) per l'onere di lire 500 milioni, relativo a ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1990/1992, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uso utilizzando la proiezione, sui detti anni, del medesimo accantonamento;

c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte per l'anno 1990 a carico del capitolo 4234111 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, con la denominazione «Anticipazioni sulle rette di mantenimento dei soggetti dimessi dai soppressi ospedali neuropsichiatrici attualmente ospitati presso strutture residenziali».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 27 aprile 1990

MASSI

90R0839

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 47.

Provvedimenti per la diffusione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari marchigiani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione attua un programma triennale d'intervento straordinario finalizzato alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici delle Marche ed a incentivare azioni promozionali per i vini marchigiani di origine controllata o garantita.

Art. 2.

Valorizzazione prodotti agro-alimentari

1. La giunta regionale è autorizzata ad attuare iniziative, direttamente o avvalendosi dell'ente regionale di sviluppo agricolo, per reclamizzare i prodotti agro-alimentari tipici delle Marche per promuovere, nella ristorazione regionale l'offerta di piatti tipici abbinati a vini marchigiani a denominazione di origine controllata e per favorire la creazione di spazi riservati ai prodotti tipici regionali nella rete distributiva degli alimentari.

Art. 3.

Export agro-alimentare

1. Al fine di favorire la costituzione di un consorzio regionale per l'esportazione di prodotti agro-alimentari, di cui all'art. 10 del decreto-legge 28 maggio 1981 convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1981, n. 394, la giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo nelle spese di avviamento e di impianto e primo funzionamento fino all'importo di lire 50 milioni annui.

Art. 4.

Promozione vini

1. Al fine di favorire la creazione e il potenziamento di enoteche a carattere regionale, anche con la partecipazione dell'ESA, avente lo scopo di individuare e valorizzare vini a doc marchigiani di particolare qualità e pregio la giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo per le spese di impianto, avviamento e primo funzionamento fino all'importo di lire 50 milioni annui.

Art. 5.

Progetti di marketing

1. Per l'attuazione di progetti di marketing di durata triennale riguardanti i vini marchigiani a denominazione di origine controllata o garantita, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di aziende enologiche aventi sede legale nel territorio regionale, delle associazioni dei produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1981, n. 42; dei consorzi di tutela di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 930/63.

2. I contributi regionali non sono cumulabili con altri contributi erogati da province, comuni ed altri enti per l'attività promozionale.

Art. 6.

Limite dei contributi

1. I contributi di cui al precedente articolo, sono concedibili fino al limite massimo del 40% a favore di aziende enologiche singole, del 50% a favore di cantine, cooperative, cantine sociali o loro consorzi; del 70% a favore di associazioni di produttori e consorzi di tutela.

2. Al fine di favorire il ricorso a servizi di marketing nella fase di progettazione e di attuazione delle iniziative è concesso un contributo aggiuntivo pari al 5% della spesa complessiva ammessa per ciascun progetto.

Art. 7.

Procedure

1. Ai fini della concessione del contributo i soggetti interessati debbono presentare domanda alla giunta regionale entro il 15 settembre dell'anno 1990 corredata dal progetto promozionale triennale articolato in stadi annuali.

2. Il progetto deve contenere:

- a) gli obiettivi da conseguire;
- b) le conseguenti azioni e relativi costi;
- c) le notizie sull'attività promozionale svolte nell'anno 1989 e nel costo del 1990.

3. Le aziende enologiche debbono indicare le qualità di vino a doc prodotte e commercializzate nel 1989 e nel corso del 1990, ulteriori specificazioni potranno essere richieste con direttiva della giunta regionale.

4. I consorzi di tutela devono inoltre documentare la esistenza di una propria struttura operativa atta a garantire le finalità istitutive. Devono anche dimostrare di attuare la valorizzazione delle produzioni vitivinicole attraverso specifici progetti.

5. I beneficiari i cui progetti siano stati ammessi al finanziamento debbono presentare entro il 15 settembre di ciascun anno una relazione sullo stato di attuazione del progetto e l'indicazione delle iniziative da svolgere nell'anno successivo.

Art. 8.

1. Alla valutazione dei progetti provvede entro sessanta giorni dalla data di cui all'art. 7 un apposito nucleo di valutazione formato dal dirigente del servizio pluridisciplinare sviluppo agricolo e sistema agro-industriale alimentare che lo presiede, dal dirigente del servizio agricoltura o suo delegato, un dirigente dei Servizi valorizzazione della produzione dell'ESA o suo delegato, da due professori universitari della facoltà di economia e commercio dell'università di Urbino e dell'università di Ancona docenti di marketing, nominati dalla giunta.

Art. 9.

1. Al fine di armonizzare le attività promozionali nel settore agro-alimentare, al nucleo di valutazione sono sottoposti anche i progetti di cui al precedente art. 2 ed il programma di attività promozionale dell'Ente di sviluppo:

a) il nucleo esprime motivato parere sulla validità del progetto e delle singole azioni promozionali;

b) ai componenti il nucleo di valutazione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, fissando in L. 130.000, l'indennità di presenza per ogni giornata di seduta.

Art. 10.

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

- a) per l'anno 1990;
 - a1) per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2, lire 150 milioni;
 - a2) per la concessione del contributo di cui all'articolo 3, lire 100 milioni;
 - a3) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, lire 300 milioni a favore delle aziende enologiche singole e associate, lire 150 milioni, a favore delle associazioni dei produttori vitivinicoli e 300 milioni a favore dei consorzi di tutela;
- b) per gli anni 1991 e 1992 l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci entro il limite massimo di lire 2.000 milioni per il 1991 e lire 1.500 milioni per il 1992, all'uopo utilizzando quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dalle leggi nazionali di rifinanziamento per gli interventi in agricoltura.

2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto della lettera a) del comma 1, pari a lire 1.000 milioni si provvede:

- a) quanto a lire 600 milioni mediante utilizzo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della legge regionale aprile 1980, n. 25, della quota di pari importo rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1989, sul fondo globale di cui al capitolo 5100102 del bilancio dell'anno 1989, partita 3 dell'elenco 2;
- b) quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5100102 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 3 dell'elenco 2.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui allo stesso comma 1, sono iscritte:

a) per l'anno 1990, a carico di appositi capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicanti stanziamenti di competenza e di cassa:

- a1) «Spese per l'attuazione di iniziative volte a reclamizzare prodotti agro-alimentari tipici della regione nonché promozione piatti tipici e vini doc», lire 150 milioni;

n.2) «Contributo al costituendo consorzio regionale per l'esportazione di prodotti agroalimentari», lire 100 milioni;

a3) «Contributi in conto capitale alle aziende enologiche, alle associazioni dei produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della L.R. 41/81 ed ai consorzi di tutela di cui al D.P.R. 930/63», lire 750 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capifoli corrispondenti». La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 27 aprile 1990

MASSI

90R0848

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 48.

Norme in materia di gratuita circolazione sugli autoservizi di trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, è concesso il diritto di gratuita circolazione sugli autoservizi di trasporto pubblico locale, di linea e filoviari di competenza regionale alle seguenti categorie di cittadini:

- a) cavalieri di Vittorio Veneto;
- b) privi della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, e loro eventuali accompagnatori;
- c) invalidi di guerra e di servizi dalla prima alla terza categoria e loro eventuali accompagnatori;
- d) inabili, invalidi del lavoro con capacità lavorativa non inferiore al sessanta per cento e invalidi civili con capacità lavorativa non inferiore all'ottanta per cento e loro eventuali accompagnatori.
- e) sordomuti.

2. Sulle linee urbane il beneficio della gratuita circolazione è concesso soltanto ai residenti nel comune nel quale il servizio trasporto è svolto.

3. Per ottenere le agevolazioni gli interessati devono munirsi di tesserino di riconoscimento, su conforme modello predisposto dalla giunta regionale, che i consorzi di trasporto, per le linee interurbane, e le aziende per i servizi urbani sono tenuti a rilasciare, previa verifica dei requisiti di cui ai commi precedenti con modalità fissate da apposito provvedimento della giunta regionale. Il tesserino ha validità quinquennale.

Art. 2.

1. In sede di determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione dei contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale, verranno stabilite le modalità di rimborso dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge.

Art. 3.

1. Per l'attuazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 100 milioni; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1990, mediante riduzione, per l'importo di lire 100 milioni dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione del bilancio del detto anno, all'uso utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla parità 14 dell'elenco I;

b) per gli anni 1991 e 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico della stesso capitolo 5100101, all'uso utilizzando la proiezione, per i detti anni, del medesimo accantonamento.

3. Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri per l'applicazione della presente legge sono iscritte:

a) per l'anno 1990, a carico del capitolo 2222106 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno, con la denominazione «spese per consentire la fruizione del diritto di circolazione sugli autoservizi di trasporto pubblico locale di linea e filoviari nella regione Marche da parte delle categorie protette» con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100 milioni;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono ridotti di lire 100 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 27 aprile 1990

MASSI

90R0841

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 49.

Concorso della Regione alle attività di protezione civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

SEZIONE I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione partecipa al servizio nazionale di protezione civile, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con la legislazione nazionale vigente in materia con proprie strutture e mezzi, nonché erogando finanziamenti ai comuni e alle province per le medesime finalità e coordinando le loro attività.

2. Si intendono per attività di protezione civile, ai sensi della presente legge, le misure e gli interventi rivolti alla tutela della popolazione contro i rischi e i danni derivanti dalle insorgenze di calamità pubbliche, ovvero da cause naturali o umane, come eventi sismici, frane alluvioni, incendi di vaste proporzioni, disastri aerei, ferroviari o automobilistici, gravi inquinamenti delle acque, dell'aria o del suolo, anche a seguito di incidenti occorsi nello svolgimento di processi di produzione o nel deposito o trasporto di sostanze pericolose, e ogni altro evento che comporti grave danno o pericolo alla incolumità delle persone, ai beni o alle attività produttive.

3. La Regione tiene costantemente informate le autorità statali e locali preposte alle attività di protezione civile su programmi e sulle attività regionali in materia, nonché sulle strutture e sui mezzi disponibili, e collabora con esse nelle forme e nei modi previsti dalle leggi statali.

Art. 2.

Attività di protezione civile

1. Le attività di cui all'articolo 1 comprendono:

- studi, ricerche e rilevazioni sulle cause di rischio;
- attività e opere di prevenzione dei rischi nonché potenziamento della strumentazione riguardante la tempestiva segnalazione dei fenomeni che possono determinare le calamità;
- concorso nelle attività di pronto intervento e di emergenza nel caso di calamità pubbliche nell'ambito delle funzioni attribuite alle Regioni, ivi comprese l'organizzazione e l'utilizzazione di uomini e mezzi operativi idonei per gli interventi di soccorso e di emergenza, nonché per i compiti di prevenzione e contenimento dei danni;
- attività di ripristino delle condizioni minime di funzionalità degli impianti e delle attrezzature civili a seguito di calamità;
- informazione dell'opinione pubblica in materia di calamità;
- promozione e sostegno delle associazioni di volontariato quali espressioni attive di solidarietà sociale in materia di protezione civile.

2. Le attività di cui alle lettere a) e b), per quanto attiene alla difesa del suolo, sono svolte nell'ambito delle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

SEZIONE II ORGANIZZAZIONE

Art. 3.

Commissione tecnica

1. È costituita la commissione tecnica per la protezione civile, quale organo di consulenza e proposta della Regione nelle materie di cui alla presente legge.

2. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta stessa. Essa è composta dall'assessore regionale competente che la presiede; dai responsabili dei servizi per la protezione civile, tutela e risanamento ambientale, urbanistica, lavori pubblici, sanità, agricoltura e foreste; da un rappresentante dell'ANCI e da uno dell'UPI; da un rappresentante indicato dalle associazioni volontarie della protezione civile e da non più di tre esperti di chiara fama nelle discipline attinenti alle materie di cui alla presente legge.

3. L'assessore può altresì chiamare di volta in volta altri esperti a partecipare alle riunioni, in relazione ad argomenti specifici.

4. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dal personale assegnato al servizio protezione civile.

5. La commissione di cui al comma 1 coordina la propria attività con quella del comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

6. La commissione esercita le funzioni previste dalla presente legge e, su richiesta del suo presidente, può svolgere studi, esprimere pareri o formulare proposte su ogni altra questione attinente alla protezione civile, anche su iniziativa di altre amministrazioni pubbliche.

Art. 4.

Compensi

1. Ai membri della commissione di cui all'articolo 3 è corrisposta un'indennità di presenza nella misura prevista dalla tabella B allegata alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20, come modificata dalla L.R. 5 aprile 1988, n. 7, per i membri del comitato urbanistico regionale.

Art. 5.

Assegnazione temporanea di personale al servizio per la protezione civile

1. Per particolari esigenze connesse a calamità occorse o a situazioni di emergenza, può essere disposta l'assegnazione temporanea al servizio per la protezione civile di personale di altri servizi della Regione, nonché il comando temporaneo, anche in soprannumero, di personale di altre amministrazioni fornito di specifiche qualificazioni professionali.

Art. 6.

Sala operativa

1. È costituita presso il servizio per la protezione civile una sala operativa regionale unificata, quale sede tecnica di raccolta di notizie, comando, comunicazione controllo ai fini dell'attività di protezione civile di competenza della Regione.

2. La sala operativa è presidiata nell'arco delle 24 ore.

3. Confluiscono nella sala operativa tutti i dati provenienti dai sistemi di monitoraggio e controllo dello stato del territorio realizzati dalla Regione. La sala operativa è altresì collegata con gli altri centri di rilevamento esistenti nel territorio, sulla base di specifiche intese con i soggetti interessati.

4. In caso di emergenza, la sala operativa funge da sede unica di coordinamento e controllo di tutti gli interventi regionali di pronto intervento.

Art. 7.

Volontariato

1. La Regione si avvale, per le attività di protezione civile, della collaborazione dei volontari iscritti negli appositi ruoli presso le prefetture o di organizzazioni associative di volontariato iscritte nell'elenco di cui al successivo articolo 11, lettera a), operanti nell'ambito dei programmi e degli interventi realizzati dalla Regione medesima e secondo le direttive impartite dalle autorità competenti.

2. La collaborazione dei volontari alle attività regionali è gratuita.

3. Gli oneri per l'assicurazione dei volontari contro i rischi di infortunio, per i periodi nei quali essi sono impegnati negli interventi disposti o coordinati dalla Regione, ove non coperti dallo Stato, sono a totale carico del bilancio regionale, con le modalità che saranno determinate dalla giunta regionale.

SEZIONE III PROGRAMMI E PIANI DI ATTIVITÀ

Art. 8.

Attività di previsione

1. La giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 3, adotta programmi annuali di studio e ricerca volti alla determinazione delle possibili cause di eventi calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone del territorio regionale maggiormente esposte ai vari tipi di rischio.

2. I programmi relativi alla difesa del suolo sono redatti nell'ambito dell'attività di pianificazione, programmazione e attuazione prevista dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. I programmi di cui ai commi 1 e 2 prevedono in particolare:

a) la rilevazione, la raccolta, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati riguardanti il territorio regionale, rilevanti ai fini della individuazione dei rischi e della previsione di eventi calamitosi;

b) la redazione di mappe e di censimenti dei rischi, con la formazione, tra l'altro, di apposita cartografia in scala adeguata nella quale sia individuato, per ciascuna area, il livello di esposizione ai vari tipi di rischio.

4. Per la formazione della cartografia di cui alla lettera b) del comma 3, la Regione può avvalersi degli enti locali interessati fornendo loro i fondi e l'assistenza tecnica necessari.

5. Gli strumenti di pianificazione territoriale terranno conto delle previsioni delle mappe e dei censimenti dei rischi.

Art. 9.

Attività di prevenzione

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e previo parere della commissione di cui all'articolo 3, sulla scorta delle rilevazioni, degli studi, delle mappe e dei censimenti dei rischi di cui all'articolo 8, adotta sottoponendosi al consiglio regionale per l'approvazione, appositi programmi di intervento di competenza regionale intesi a ridurre il rischio di eventi calamitosi.

2. In particolare tali programmi prevedono interventi volti a difendere gli abitati, prevenire gli incendi boschivi, prevenire i rischi derivanti da attività industriali, nonché all'installazione di sistemi e strumenti di rilevazione, controllo e comunicazione dei dati sullo stato del territorio.

Art. 10.

Piani di pronto intervento e di emergenza

1. La giunta regionale adotta, su proposta della commissione di cui all'articolo 3 e con la collaborazione delle province e dei comuni e sottopone al consiglio regionale per l'approvazione specifica piani di pronto intervento e di emergenza in relazione ai diversi tipi di calamità, articoli per aree territoriali.

2. I piani di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti autorità statali ai fini del coordinamento con i piani previsti dall'articolo 20 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

3. In particolare i piani di cui al comma 1 prevedono:

a) l'apprestamento e la messa in funzione di sistemi di allarme, di segnalazione e di comunicazione;

b) la rilevazione delle reti di collegamento e di accesso ai centri abitati, per interventi di soccorso e di assistenza e per eventuali operazioni di evacuazione della popolazione;

c) l'organizzazione di apposite strutture di pronto intervento, costituite con personale e mezzi della Regione, l'addestramento del personale modesto e i piani operativi per il loro impiego;

d) le modalità per gli interventi immediati di ripristino della viabilità, degli acquedotti e delle altre opere e servizi di competenza regionale in caso di calamità;

e) la costituzione, nelle località del territorio regionale ritenute più idonee, di adeguate scorte, periodicamente rinnovate, di mezzi, materiali e altri generi necessari per le attività di pronto intervento, ad integrazione dei materiali esistenti nei centri assistenziali di pronto intervento predisposti dallo Stato.

4. Per i fini di cui alla lettera d) del comma 3 possono essere stipulate, sulla base delle indicazioni dei piani, convenzioni con enti, istituti o imprese che siano in grado di fornire con immediatezza, all'occorrenza, i mezzi, i materiali e i generi necessari in caso di calamità.

5. I piani di cui al presente articolo sono portati a conoscenza dei settori interessati della Regione, nonché del comitato regionale per la protezione civile, delle province e dei comuni; questi ultimi provvedono alla informazione necessaria della popolazione.

Art. 11.

Elenchi

1. La commissione di cui all'articolo 3, cura con la collaborazione delle province e dei comuni, la formazione e il costante aggiornamento di elenchi:

a) delle associazioni di volontariato, distinte a seconda delle varie specializzazioni, disponibili per collaborare alle attività di pronto soccorso e di emergenza;

b) degli enti, istituti ed imprese convenzionati ai sensi dell'articolo 10, comma 4;

c) degli impianti e delle reti di rilevazione, trasmissione ed elaborazione dei dati meteorologici, idrografici, mareografici e sismologici.

2. Gli elenchi di cui al comma 1, articolati per singole località, e i relativi aggiornamenti, sono comunicati al comitato regionale per la protezione civile e trasmessi al commissario del Governo, ai prefetti, alle province e ai comuni.

3. La commissione di cui all'articolo 3 assicura altresì il concorso della Regione ai fini della formazione e dell'aggiornamento dei censimenti di personale, mezzi di trasporto, altre strutture, attrezzature, mezzi, materiali e altre risorse presenti nel territorio regionale e utilizzabili in caso di emergenza.

Art. 12.

Concorso della Regione nelle attività di pronto intervento e di emergenza

1. I comuni che accertano calamità in atto o situazioni di pericolo pubblico di gravi proporzioni nel proprio territorio, indipendentemente da ogni altro adempimento loro spettante in base alle norme vigenti, ne danno immediata segnalazione anche al servizio regionale per la protezione civile.

2. Il presidente della giunta regionale o, per sua delega, l'assessore competente, accertata la gravità dell'evento calamitoso, coordina l'attività dei diversi settori della Regione e dispone gli interventi regionali immediatamente necessari.

3. Il responsabile del servizio per la protezione civile, in caso di calamità, coordina sul luogo l'impiego delle strutture di pronto intervento e dei mezzi operativi della Regione disponendo l'esecuzione degli altri interventi necessari.

4. A tal fine il responsabile del servizio per la protezione civile può provvedere direttamente con le modalità ritenute più idonee, anche in deroga alle norme di contabilità Regionale, all'esecuzione dei lavori necessari, all'acquisizione dei materiali e dei generi di prima necessità, nonché all'apprestamento degli interventi necessari di assistenza alle popolazioni colpite, avvalendosi di aperture di credito disposte dal presidente della giunta regionale al fine di consentire l'immediata erogazione delle somme necessarie.

5. Con le stesse modalità può provvedere altresì, in caso di necessità e d'intesa con le autorità competenti, all'anticipazione, salvo rimborso, delle spese di competenza dello Stato e degli enti locali.

6. Nel caso in cui intervenga la dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale di cui all'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, l'assessore competente mette immediatamente le strutture operative e i mezzi della Regione, in conformità ai piani di cui all'articolo 10, a disposizione delle autorità statali competenti per gli interventi di emergenza.

Art. 13.

Attività di ripristino

1. Nel caso di calamità pubbliche che abbiano provocato gravi danni alle infrastrutture abitative, civili, ambientali e produttive, la giunta regionale adotta, nei limiti delle disponibilità del bilancio, programmi di intervento:

a) per il ripristino delle opere di competenza regionale;

b) per il sostegno finanziario agli enti locali ai fini del ripristino delle opere di loro competenza;

c) per l'attuazione degli ulteriori interventi di assistenza alle popolazioni colpite;

d) per la concessione ai coltivatori, alle imprese agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive, di contributi per la riattivazione degli impianti e delle attività produttive.

2. Il programma può affidare l'attuazione degli interventi previsti alle lettere c) e d) del comma 1 agli enti locali interessati, anticipando ad essi le risorse necessarie.

3. Per gli accertamenti necessari possono essere incaricati dalla giunta regionale anche tecnici esterni all'amministrazione regionale, messi a disposizione da enti pubblici o designati dai competenti ordini o collegi professionali.

4. I comuni e le province anche contestualmente alla segnalazione dei danni possono chiedere alla giunta regionale l'ansillo tecnico dei servizi e degli uffici regionali per lo svolgimento di indagini, per la progettazione e direzione dei lavori di ripristino, ai quali non possono provvedere con i propri apparati tecnici.

Art. 14.

Attività formative

1. La giunta regionale in raccordo con l'attività di formazione professionale di cui alla legge regionale «Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale» approvata dal consiglio regionale nella seduta n. 215 del 2 marzo 1990, adotta programmi di formazione e addestramento del personale utilizzabile per le attività di cui alla presente legge, nonché programmi di formazione e addestramento dei volontari.

2. I volontari che partecipano a tali programmi devono essere assicurati contro i rischi di infortuni, con onere a carico del bilancio regionale, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 7.

Art. 15.

Informazione

1. La giunta regionale svolge un'efficace e permanente azione di educazione civica, propaganda, informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica relativamente alle problematiche della protezione civile.

2. La predetta azione è diretta soprattutto:

a) alla conoscenza della problematica delle calamità pubbliche e dei provvedimenti di organizzazione ed intervento necessari a prevenirle e superarle;

b) alla formazione di una conoscenza ambientale che determini la collaborazione dei cittadini nella tutela e valorizzazione delle risorse boschive, rivierasche, costiere, paesaggistiche e naturali in genere;

c) alla valorizzazione e organizzazione delle espressioni di solidarietà sociale delle popolazioni al fine di prevenire, contenere e superare le calamità pubbliche.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la giunta regionale predispone entro il mese di settembre di ogni anno un elenco di attività da realizzare mediante gli organi collegiali della scuola, le associazioni di volontariato, gli organi di informazione.

Art. 16.

Contributi alle province e ai comuni

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle province e ai comuni per l'acquisto di mezzi ed attrezzature che, pur rispondenti ai loro fini istituzionali, siano in possesso di caratteristiche tecniche tali da renderli idonei anche per le attività di protezione civile, secondo un criterio di polifunzionalità.

Art. 17.

Contributi ad associazioni di volontariato

1. La giunta regionale può disporre l'assegnazione alle associazioni di volontariato, iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), e che collaborano alle attività di cui alla presente legge, di mezzi e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività medesime o di contributi per il loro acquisto.

SEZIONE IV: NORME FINALI

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede con le somme assegnate dallo Stato per le medesime finalità, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 e del secondo comma dell'art. 118 della Costituzione, nel rispetto delle norme che ne disciplinano la destinazione.

2. La Regione concorre al finanziamento delle dette spese con le seguenti risorse finanziarie:

a) con gli stanziamenti iscritti a carico dei capitoli di bilancio relativi alle finalità di cui alla presente legge;

b) con le disponibilità dei fondi da istituirsi per effetto del comma 3 del presente articolo, destinati al finanziamento delle spese non finanziabili con le disponibilità di cui al comma 1 e della lettera a) del presente comma.

3. È istituito il «Fondo regionale per la protezione civile» la cui entità è stabilita ogni anno con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, distintamente per interventi recanti spese di parte corrente e per interventi recanti spese in conto capitale. Per l'anno 1990, il fondo è stabilito in complessive lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni per spese correnti e lire 1.000 milioni per spese in conto capitale.

4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 3 si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1990, di complessive lire 1.500 milioni, mediante utilizzazione della somma di lire 500 milioni già stanziata a carico del capitolo 4311102 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, che si sopprime a seguito dell'abrogazione della legge regionale 19 ottobre 1983, n. 31 disposta con l'art. 18 e per la restante somma di lire 1.000 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stesso stato di previsione della spesa all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla parità n. 5 dell'elenco n. 4;

b) per gli anni 1991 e 1992, mediante utilizzazione delle proiezioni delle anzidette disponibilità iscritte, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992, a carico dei medesimi capitoli 4311102 e 5100202;

c) per gli anni successivi, mediante impiego delle somme spettanti alla regione a titolo di ripartizione del fondo comune per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui rispettivamente, agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 270 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli con i corrispondenti stanziamenti di competenza e di cassa:

capitolo 4311103 «Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente» lire 500 milioni;

capitolo 4311201 «Fondo regionale per la protezione civile - spese in conto capitale» lire 1.000 milioni.

Il capitolo 4311102 è soppresso, gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 sono ridotti di lire 1.000 milioni.

6. Gli impegni assunti e i pagamenti eseguiti fino all'entrata in vigore della presente legge a carico del capitolo 4311102 sono trasferiti, con deliberazione della giunta regionale da trasmettersi in copia al consiglio entro dieci giorni, rispettivamente ai capitoli 4311103 e 4311201 a seconda che riguardino spese di parte corrente o spese di investimento.

Art. 19.

Abrogazioni

1. La legge regionale 19 ottobre 1983, n. 31 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 27 aprile 1990

MASSI

90R0842

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 50.

Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale dei divulgatori agricoli e del personale, con contratto a tempo indeterminato, del centro sperimentale di tartuficoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Disposizioni generali*

1. Sono inquadrati nel ruolo unico regionale, con i criteri previsti dalla presente legge:

a) i divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270;

b) il personale del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado.

TITOLO I**ASSUNZIONE DEI DIVULGATORI AGRICOLI****Art. 2.***Dotazione organica*

1. Per garantire lo svolgimento del servizio di divulgazione agricola, il personale adibito sul territorio della Regione alle attività di cui al regolamento della Comunità economica europea 270/79 e successive modificazioni è inquadrato nel ruolo unico regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale individua, nell'ambito dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo unico regionale, n. 24 posti della settima qualifica funzionale.

3. Nell'ambito della qualifica funzionale settima, fino alla determinazione dei nuovi profili professionali, viene istituita la seguente figura professionale: «istruttore direttivo in materia di divulgazione agricola» le cui funzioni sono specificate nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.*Requisiti per l'assunzione*

1. Nei posti individuati ai sensi dell'art. 2, possono essere inquadrati i divulgatori agricoli che siano stati ammessi ai corsi per divulgatori agricoli presso il Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA) per il centro Italia, costituito ai sensi della legge regionale 3 maggio 1982, n. 14, a seguito di pubblico concorso bandito dallo stesso consorzio con riferimento alla regione Marche e che abbiano superato le prove finali dei corsi.

Art. 4.*Modalità di inquadramento*

1. L'inquadramento del personale viene effettuato dalla giunta regionale su domanda degli interessati da presentare entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano superato le prove finali dei corsi relativi agli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del superamento delle prove finali per i corsi relativi agli anni 1989 e 1990.

2. L'inquadramento del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 avviene fino alla copertura di tutti i posti previsti dall'art. 2, avuto riguardo alle graduatorie dei corsi alle norme che regolano le procedure e le preferenze.

Art. 5.*Funzioni, assegnazione*

1. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale è assegnato al servizio agricolo e foreste e continua ad assolvere esclusivamente i compiti di divulgatore agricolo previsti dalla figura professionale assegnata e non può essere utilizzato per lo svolgimento di incombenze di carattere amministrativo.

TITOLO II**ASSUNZIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO SPERIMENTALE DI TARTUFICOLTURA****Art. 6.***Modalità di assunzione*

1. Per assicurare lo sviluppo della tartuficoltura nella Regione, la giunta regionale individua, nell'ambito dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo unico regionale della settima e sesta qualifica funzionale e in attesa della determinazione dei nuovi profili professionali, due posti della figura professionale «istruttore direttivo agronomo alimentarista» e un posto della figura professionale «istruttore amministrativo».

2. I posti individuati ai sensi del comma 1 sono ricoperti mediante concorso riservato al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di durata non inferiore ad anni due, presso il centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado in possesso dei requisiti previsti, ivi compreso lo specifico titolo di studio, per l'accesso al pubblico impiego regionale nelle rispettive qualifiche funzionali.

Art. 7.*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziante nello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 nel capitolo 1210101 e che verranno stanziati nei bilanci degli anni successivi nei capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 27 aprile 1990

MASSI

(Omissis).

90R0843

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 51.**Iniziative culturali di particolare interesse regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di particolare rilevanza volte alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e storico delle Marche.

Art. 2.

1. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono cumularsi ad attività ed iniziative sostenute da altri provvedimenti regionali.

2. Per lo svolgimento delle iniziative di cui all'art. 1 la Regione attua specifici progetti di iniziative culturali, di seguito indicati con la parola «progetti».

Art. 3.

1. La giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, presenta al consiglio regionale, per la relativa approvazione, il programma pluriennale delle iniziative culturali che intende attivare, nonché il piano dei progetti di massima da realizzare nell'anno finanziario successivo e le relazioni tecnico-economiche sullo stato di avanzamento dei progetti in corso.

2. L'elenco dei progetti da finanziare o delle loro quote annuali è presentato in allegato alla proposta di bilancio annuale che autorizza la relativa spesa.

Art. 4.

1. I progetti di massima di cui all'art. 3, comma 1, devono indicare:

- a) gli obiettivi specifici del progetto;
- b) altri obiettivi di interesse regionale al cui perseguimento il progetto può concorrere in forma integrata o correlata;
- c) le manifestazioni od altre iniziative che si intendono realizzare;
- d) gli studi, ricerche, pubblicazioni od allestimenti ritenuti necessari per la realizzazione del progetto;
- e) i soggetti, pubblici o privati, eventualmente concorrenti all'ideazione e alla realizzazione del progetto;
- f) gli organismi tecnico-scientifici e di partecipazione che si intendono attivare;
- g) l'onere complessivo previsto a carico della Regione e degli altri soggetti eventualmente concorrenti e la sua articolazione di massima in riferimento ai punti precedenti;
- h) l'ufficio regionale responsabile del progetto.

Art. 5.

1. La giunta regionale provvede alla realizzazione dei progetti ricorrendo anche a convenzioni e ad intese con gli altri soggetti concorrenti alla ideazione e realizzazione dei progetti compresi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2.

2. Nel caso in cui il progetto coinvolga organismi o enti dell'amministrazione statale, la giunta provvede alla definizione delle opportune intese.

Art. 6.

1. Nell'ambito dell'ufficio regionale al quale è affidata la responsabilità del progetto possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro con la partecipazione degli altri soggetti interessati, oltre che funzionari di altri uffici regionali.

2. L'ufficio responsabile provvede a trasmettere al servizio beni ed attività culturali tutti i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 113 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, e all'art. 3, comma 1, della presente legge.

Art. 7.

1. Il piano dei progetti relativi al 1990 è adottato dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed è sottoposta al parere delle commissioni consiliari competenti.

Art. 8.

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 1991-1992 la spesa di lire 1.200 milioni di cui lire 550 milioni per l'anno 1991 e lire 650 milioni per l'anno 1992; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi, sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 550 milioni, relativo all'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa, all'uopo utilizzando l'apposito stanziamento di cui alla partita 8 dell'elenco 1;

b) per l'onere di lire 650 milioni, relativo all'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando l'analogo accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco 1;

c) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l'applicazione della presente legge saranno iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio dei detti anni con la denominazione «Spese e contributi per iniziative culturali di rilevante interesse regionale».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 27 aprile 1990

MASSI

90R0844

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 52.

Abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici o privati aperti al pubblico e modifica alla legge regionale 3 marzo 1990, n. 9: «Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 59 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione, in attuazione del comma 20 e seguenti dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, detta norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici o privati aperti al pubblico ed uniforma a tale finalità di carattere prioritario la propria legislazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, le norme della presente legge non si applicano agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

Art. 2.

Progetti di opere

1. I progetti sottoposti all'approvazione della Regione, delle province e dei comuni, riguardanti la costruzione di opere pubbliche ed i progetti finanziati, in tutto o in parte, dai medesimi enti aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità debbono essere conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, sul superamento delle barriere architettoniche. In assenza di tale conformità, i progetti non possono essere sottoposti all'esame degli organi competenti e la loro approvazione o la concessione di contributi o agevolazioni a carico dei rispettivi bilanci non può essere disposta.

2. La progettazione delle suddette opere deve comunque prevedere:

a) gli idonei accorgimenti tecnici per la installazione di meccanismi d'accesso ai piani superiori, compresi i servoscala;

b) gli idonei accessi alle parti comuni degli edifici ed alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o di idonei mezzi di sollevamento;

d) l'installazione degli immobili con un piano fuori terra, di un idoneo ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

3. Alle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive si applicano le prescrizioni del decreto ministeriale (Lavori pubblici) 14 giugno 1989, n. 236, atte a garantire i requisiti di accessibilità.

4. Il progettista è tenuto ad allargare al progetto la dichiarazione di conformità degli elaborati alle disposizioni della presente legge.

Art. 3.

Interventi e piani di recupero

1. Alla disciplina dell'art. 2 sono sottoposti anche i progetti di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall'art. 31, lettere d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici pubblici o di pubblica utilità.

2. Le opere di manutenzione straordinaria, o di restauro e risanamento conservativo, così come definite dal citato art. 31, lettere b) e c), della legge n. 457/1978, di edifici pubblici o di pubblica utilità debbono essere conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. È fatta eccezione esclusivamente per i casi di verificata impossibilità di realizzare dette opere ottenendo contemporaneamente l'abbattimento, anche parziale, delle barriere architettoniche.

3. L'impossibilità di abbattimento totale e parziale delle barriere architettoniche di cui al comma 2 deve essere espressamente attestata nella deliberazione di approvazione del relativo progetto, dando atto che le opere previste, per le loro caratteristiche oggettive, non sono in grado di conseguire i risultati da cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

4. L'impossibilità di abbattimento delle barriere architettoniche può essere altresì motivata, dando atto nella deliberazione di approvazione del progetto che tale risultato è incompatibile in quanto gli edifici sono direttamente assoggettati alla tutela di cui alla legge 1^o gennaio 1939, n. 1089.

5. Per gli immobili soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si applica quanto disposto dall'art. 4 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Art. 4.

Barriere urbane

1. La disciplina del precedente art. 2, comma 1, si applica anche alle barriere urbane, intendendo, tra le altre, per tali:

a) gli attraversamenti pedonali, che devono consentire a chi usa o porta una carrozzina un'agevole risalita sul marciapiede, mediante scivoli di raccordo con il piano stradale;

b) i marciapiedi, che devono essere transitabili e non ingombri da colonnine, paline di segnalazione stradale, cartelloni pubblicitari, pali elettrici ed altri ostacoli;

c) la segnalazione che deve essere posta ad una altezza tale da non ostacolare il transito pedonale;

d) i parcheggi e le fermate di mezzi pubblici, che devono presentare adeguati spazi di manovra per le persone con difficoltà di movimento;

e) rampe ripide;

f) i semafori mancanti di segnalazioni acustiche in aggiunta a quelle visive;

g) ascensori con cabina o porta stretta;

h) porte di vetro non evidenziate;

i) oggetti e comandi, quali sistemi di allarme, citofoni, locali igienici, cabine, pulsanti, posti ad altezza tale da essere preclusi alle persone in carrozzina.

Art. 5.

Compiti di vigilanza. Interventi sostitutivi

1. La giunta regionale provvede a disporre la revoca dei contributi e delle agevolazioni a carico del bilancio regionale ogni qualvolta sia accertata, successivamente all'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la realizzazione di edifici ed opere in contrasto con le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. La giunta regionale provvede a richiedere alle amministrazioni comunali e provinciali copia dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici e delle opere in loro possesso, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. La giunta regionale provvede, ai sensi del comma 22 dell'art. 32 della citata legge n. 41/1986, alla nomina dei commissari per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche.

4. La giunta regionale presenta al consiglio per l'approvazione il piano di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici regionali ad uso pubblico.

5. È fatto divieto ai servizi ed uffici della Regione di predisporre la stipulazione di nuovi contratti di locazione di edifici da destinare ad uso pubblico, qualora non sia prevista o non sia possibile la preliminare esecuzione di lavori di eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 6.

Quota del fondo nazionale trasporti

1. Nella predisposizione dei programmi pluriennali di investimento riguardanti il fondo nazionale dei trasporti per il materiale rotabile viene data priorità alle richieste relative all'acquisto di mezzi idonei anche al trasporto di persone con ridotte capacità motorie.

Art. 7.

Trasmissione di atti

1. La giunta regionale provvede ad acquisire presso il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali e le sue sezioni decentrate, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco delle deliberazioni degli organi comunali e provinciali nei cui confronti è stato rifiutato il visto di esecutorietà per il mancato rispetto dell'art. 32, comma 20 e seguenti, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 o del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 o dell'art. 2 della presente legge.

2. I consiglieri comunali e provinciali possono segnalare alla giunta regionale le deliberazioni assunte dai rispettivi organi in violazione delle norme di cui al comma precedente.

3. Per gli atti di cui ai commi precedenti, oltre ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5, la giunta regionale informa la cassa depositi e prestiti per i provvedimenti di competenza.

Art. 8.

Norma finale

1. All'art. 28 della legge regionale 3 marzo 1990, n. 9, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«5. Quando nel nucleo familiare dell'assegnatario è presente un invalido con una difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili, il comune, sentito l'ente gestore, procede all'assegnazione di un alloggio di dimensioni superiori a quello derivante dai rapporti di cui al comma 3a...»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 27 aprile 1990

MASSI

90R0845

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1990, n. 25.

Interventi regionali per favorire la realizzazione dell'interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell'intermodalità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 75 dell'11 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel quadro dell'attività di programmazione esercitata dalla Regione nel settore dei trasporti ed in attuazione delle previsioni del piano regionale integrato dei trasporti, con riguardo ai contenuti del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1986, la presente legge disciplina, integrando le previsioni del Capo VII della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, le iniziative tese alla realizzazione dell'interporto di Cervignano, inteso quale infrastruttura primaria di riferimento dei traffici intermodali della regione Friuli-Venezia Giulia, e del centro merci polifunzionale di Udine nonché allo sviluppo dei traffici multimodali.

Art. 2.

1. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, dopo le parole «dell'interporto di Cervignano,» sono inserite le parole «nonché per la gestione dello stesso».

2. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è sostituito dal seguente:

«4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione e a partecipare al capitale sociale di una società per azioni, a maggioranza pubblica, per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'interporto di Cervignano del Friuli, favorendo in particolare la partecipazione degli enti locali interessati.»

Art. 3.

1. Per favorire la realizzazione dell'interporto di Cervignano l'Amministrazione regionale, sentiti la provincia ed i Comuni interessati, adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le aree interessate dall'interporto stesso, nonché per le infrastrutture ad esso collegate, un piano particolareggiato di iniziativa regionale, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 10-*quinquies* della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, sulla base delle indicazioni contenute nel progetto miralo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.

2. Sul progetto di piano particolareggiato la provincia ed i Comuni interessati esprimono il loro parere entro trenta giorni; scaduto tale termine il parere si intende reso in senso favorevole.

3. Il progetto di piano particolareggiato è deliberato dalla Giunta regionale, anche in assenza delle determinazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 10-*bis* della legge regionale n. 23 del 1968, come aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, e anche in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati; a decorrere dalla data di detta deliberazione trovano applicazione le misure di salvaguardia disciplinate dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Riguardo ai contenuti ed agli elementi del piano particolareggiato si osservano le disposizioni degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 23 del 1968.

5. Il piano particolareggiato è depositato, per dieci giorni consecutivi, presso gli uffici dell'Amministrazione regionale e presso quelli della provincia e dei Comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale.

6. Chiunque può prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni all'Amministrazione regionale entro i dieci giorni successivi alla scadenza del deposito.

7. Qualora la Giunta regionale, esaminate le osservazioni, deliberi di modificare il piano, le variazioni sono apportate con il procedimento previsto dai precedenti commi, ma i termini sono ridotti alla metà.

8. Ulteriori osservazioni possono essere presentate solo in quanto attinenti alle parti variate. Sulla pronuncia giurata, relativa alle medesime, non sono ammesse altre osservazioni.

9. Il piano particolareggiato è approvato con decreto del presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sentito il parere del Comitato tecnico regionale - Sezioni I e II.

10. Il decreto di approvazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici vigenti nei territori interessati.

11. Avviso per estratto del decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4.

1. In attuazione del piano particolareggiato di cui al precedente articolo 3, la società per azioni prevista dall'articolo 31, comma 4, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, dovrà predisporre un piano pluriennale di interventi, articolato sulla base di stralci funzionali, concernente in particolare:

a) la realizzazione delle opere di urbanizzazione delle aree destinate a sede dell'interporto;

b) la realizzazione delle opere pubbliche riguardanti strutture ed infrastrutture per il trattamento delle merci, per le operazioni conseguenti e per l'interscambio tra strada, rotaia ed altre modalità di trasporto;

c) l'acquisizione dei terreni necessari alla realizzazione delle opere di cui alle lettere a) e b).

Art. 5.

1. Nel quadro degli interventi diretti all'attuazione del piano regionale integrato dei trasporti e, in particolare, alla realizzazione dell'autoparco di Udine centro merci polifunzionale a servizio della commercializzazione delle merci e dei rapporti di import-export, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine contributi fino al 100% della spesa necessaria limitatamente all'acquisizione delle aree e all'infrastrutturazione delle stesse.

2. Sono ammesse a contributo anche le spese già sostenute, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione dei terreni necessari per la realizzazione dell'autoparco e per la loro urbanizzazione.

3. Le modalità di quantificazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono quelle previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.

Art. 6.

1. Alla fine del primo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, dopo le parole «nell'area Pordenonese», sono aggiunte le parole «nonché per la realizzazione del centro servizi e relativi impianti, quale opera infrastrutturale necessaria a garantire la piena operatività del centro intermodale e delle altre strutture ad esso collegate.»

Art. 7.

1. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, così come sostituito dal comma 2 dell'articolo 2, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1990.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5 - Sezione X - il capitolo 1562 (2.1.251.3.10.18) con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della costituenda società per azioni per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'interporto di Cervignano del Friuli) e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.000 milioni per l'anno 1990.

3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (pari alla n. 6 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

4. Sul precitato capitolo 1562 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8842 «fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 8.

1. Per gli interventi previsti dal comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, ivi compresi i costi del piano particolareggiato di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1990 e lire 2.500 milioni per l'anno 1992.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, sono istituiti - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.3. - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione X - i seguenti capitoli:

a) capitolo 3864 (2.1.210.3.10.18) con la denominazione «Spese per la realizzazione dell'interporto di Cervignano dei Friuli - fondi statale» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1990;

b) capitolo 3865 (2.1.210.3.10.18) con la denominazione «Spese per la realizzazione dell'interporto di Cervignano dei Friuli - fondi regionali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l'anno 1992.

3. Al predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni si provvede:

a) per lire 1.000 milioni per l'anno 1990, con l'entrata di pari importo corrispondente all'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) per lire 2.500 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (pari alla n. 6 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

4. Per l'acquisizione dei fondi di cui al comma 3, lettera a), è istituito, nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 513 (2.3.2.3) con la denominazione «Acquisizione di fondi per la realizzazione dell'interporto di Cervignano dei Friuli» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

Art. 9.

1. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1990, lire 500 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 3866 (2.1.232.3.10.25) con la denominazione «Contributo al Comune di Udine per l'acquisizione delle aree e la realizzazione dell'autoporto di Udine» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.750 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1990, lire 500 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

3. Al predetto onere di lire 2.750 milioni si provvede:

a) per complessive lire 750 milioni, suddivisi in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1990 e lire 500 milioni per l'anno 1991, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione precitato;

b) per lire 2.000 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (pari alla n. 6 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

4. Sul precitato capitolo 3866 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, mediante storno, di pari importo, dal predetto capitolo 8841 del più volte citato stato di previsione.

Art. 10.

1. Per le finalità previste dal comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, così come modificato dall'articolo 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 750 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 2.750 milioni fa carico al capitolo 3858 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 2.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 750 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni per l'anno 1992; nella denominazione del precitato capitolo 3858, dopo la locuzione «mestamento mercio» viene aggiunta la locuzione «nonché per la realizzazione del centro servizi del centro medesimo».

3. Al predetto onere di lire 2.750 milioni si provvede:

a) per complessive lire 2.250 milioni, suddivisi in ragione di lire 750 milioni per l'anno 1991 e lire 1.500 milioni per l'anno 1992, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione precitato;

b) per lire 500 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (pari alla n. 6 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 giugno 1990

BIASUTTI

90R0893

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1990, n. 26.

Legge regionale 19 maggio 1988, n. 33. Modalità per l'individuazione del coordinatore del servizio sociale di base.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 75 dell'11 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 20, comma 1 e del punto 3.1.1 dell'allegato 3A - Linee programmatiche per l'organizzazione del servizio sociale di base a favore della generalità della popolazione - della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, disciplina le modalità per l'individuazione e la nomina del coordinatore del servizio sociale di base, di seguito denominato coordinatore, nonché per la determinazione dell'indennità di funzione allo stesso spettante.

2. Tale disciplina può essere modificata a seguito di atti normativi di recepimento di accordi sindacali riguardanti il comparto del personale dipendente dagli enti locali nonché in considerazione delle esigenze emerse dopo un adeguato periodo di sperimentazione del nuovo assetto del servizio sociale di base in applicazione della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.

Art. 2.

1. In ciascun ambito territoriale in cui, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, è articolato il servizio sociale di base, l'ente che gestisce il servizio provvede alla nomina del coordinatore.

Art. 3.

1. L'Assessore regionale all'assistenza sociale con propri decreti approva gli elenchi provinciali, con graduatoria per ambito, del personale avente i requisiti per svolgere le funzioni di coordinamento del servizio sociale di base e i relativi aggiornamenti annuali.

2. Per i Comuni il cui territorio include più ambiti del servizio sociale di base, il personale ivi operante viene inserito in un'unica graduatoria.

3. L'elenco e le graduatorie di cui ai commi 1 e 2 sono formulati da una Commissione composta dal Direttore del servizio di programmazione e coordinamento socio-assistenziale o dal suo sostituto, che la presiede, da un funzionario della Direzione regionale degli enti locali e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi: l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Unione province italiane, l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, l'Associazione nazionale assistenti sociali e le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le quali provvedono unitariamente alla designazione di competenza; in mancanza di designazione congiunta, che deve pervenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, provvede con deliberazione motivata la Giunta regionale sulla scorta delle singole designazioni pervenute.

4. Per la validità dei lavori della Commissione è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 4.

1. Ai fini dell'individuazione del personale da inserire nelle graduatorie previste dall'articolo 3 gli enti elencati nell'allegato A), entro il 30 novembre di ciascun anno, provvedono a trasmettere alla Commissione di cui all'articolo 3, per ciascun dipendente avente i requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 4, apposita scheda informativa secondo lo schema tipo di cui all'allegato B), sottoscritta dall'interessato e dal legale rappresentante dell'ente.

2. La medesima scheda va compilata anche per ciascun operatore che presti la propria opera con rapporto contrattuale o convenzionale e che sia in possesso del requisito previsto alla lettera a) del comma 4.

3. In sede di prima applicazione della presente legge il termine previsto al comma 1 s'intende fissato al quarantesimo giorno dall'entrata in vigore della stessa.

4. I requisiti per l'inserimento nella graduatoria sono i seguenti:

- a) possesso del titolo di assistente sociale;
- b) rapporto di lavoro di ruolo a tempo pieno;
- c) svolgimento delle funzioni di assistente sociale per almeno cinque anni.

5. La graduatoria viene formulata sulla base dei seguenti titoli in ordine di precedenza:

- a) possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche o sociali;
- b) durata complessiva dell'attività svolta presso o per conto di enti pubblici con la qualifica o in qualità di assistente sociale;
- c) a parità di durata complessiva di attività, età anagrafica più elevata.

6. Qualora la graduatoria di cui all'articolo 3 non risulti formulabile per mancanza di personale avente tutti i requisiti prescritti dal comma 4 spetta all'ente gestore del servizio sociale di base, sentito il Comitato di coordinamento dell'ambito, individuare il coordinatore tra il personale cui si riferiscono i commi 1 e 2 che già opera nell'ambito, rispettando l'ordine di possesso dei titoli previsti al comma 5; a chi operi con rapporto di lavoro contrattuale o convenzionale possono essere assegnate le funzioni di coordinatore solo se consenzienti.

7. Nei casi di assenza temporanea o impedimento del coordinatore titolare esso viene sostituito da chi lo segue immediatamente nella graduatoria di cui all'articolo 3; qualora la graduatoria dell'ambito non comprenda altri nominativi si provvede alla sostituzione del titolare ai sensi del comma 6.

Art. 5.

1. Al personale cui vengono attribuite ai sensi della presente legge le funzioni di coordinatore spetta un'indennità annua di funzione, non pensionabile. Per il personale di ruolo tale indennità è pari alla differenza tra lo stipendio base della qualifica funzionale rivestita presso l'ente di appartenenza e quello base spettante al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, ovvero in qualifiche corrispondenti individuate nei futuri atti normativi di recepimento di accordi sindacali riguardanti il comparto del personale dipendente dagli enti locali; per il personale operante con rapporto di lavoro contrattuale o convenzionale l'indennità è pari alla differenza tra gli stipendi base della sesta e dell'ottava qualifica funzionale, individuate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.

2. L'importo di cui al comma 1 viene maggiorato dell'indennità annua fissa indicata all'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, ovvero di quella corrispondente individuata negli atti normativi di recepimento di accordi sindacali riguardanti il comparto del personale dipendente dagli enti locali.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta dall'ente gestore in mensilità posticipate, frazionabili in relazione alla durata di effettivo svolgimento della funzione.

4. Per il periodo di assenza o d'impedimento che si protragga oltre il trentesimo giorno, escludendo dal computo i periodi di congedo ordinario, l'indennità non compete al coordinatore titolare e viene corrisposta al sostituto di cui all'articolo 4, comma 7.

5. L'onere derivante all'ente gestore dalla corresponsione dell'indennità di coordinamento è rimborsato dall'Amministrazione regionale secondo modalità che sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6.

1. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per l'anno 1990 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. Sezione VIII - il capitolo 1752 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione «Rimborso agli enti gestori del servizio sociale di base dell'indennità corrisposta ai coordinatori del servizio medesimo» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per l'anno 1990 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Al predetto onere complessivo di lire 250 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato.

4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1752 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

5. Sul precitato capitolo 1752 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8342 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 giugno 1990

BIASUTTI

(riferito all'art. 4)
Allegato A)

Enti che dispongono di assistenti sociali da destinare al Servizio sociale di base.

- Province;
- Comuni;
- Comunità montane;
- Comunità collinare del Friuli;
- Unità sanitarie locali;
- Consorzio socio-assistenziale di Palmanova (Udine);
- Consorzio socio-assistenziale di Pordenone;
- Consorzio intercomunale Casa di riposo per anziani di S. Canzian d'Isonzo (Gorizia);
- Consorzio intercomunale per lo sviluppo economico e sociale di S. Vito al Tagliamento (Pordenone);
- Istituto provinciale per l'infanzia (Udine).

visto, Il Presidente: **BIASUTTI**

(riferito all'art. 4)
Allegato B)

Scheda tipo nominativa da compilare ai fini dell'individuazione del coordinatore del Servizio sociale di base.

COGNOME:

NOME:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Comune di residenza:

Data di rilascio del diploma di assistente sociale:

Scuola che ha rilasciato il diploma:

Possiede il titolo di laurea: SI NO

Se sì quale:

Rilasciato dall'Università di:

Nominativo dell'Ente presso cui presta attualmente la propria attività in qualità di assistente sociale:

Con rapporto di ruolo: SI NO

Se NO: specificare il tipo di rapporto di lavoro:

A tempo pieno: SI NO

Servizio di appartenenza o per il quale comunque presta la propria attività: denominazione del Servizio:

Indirizzo del Servizio:

via:

località:

telefono:

Data d'inizio rapporto di lavoro attuale:

90R0894

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- ABRUZZO**
- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Heito, 21
 - ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 148
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
 - ◇ **TERAMO**
Libreria IPOSTESI
Via Oberdan, 9

- BASILICATA**
- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Iredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Bacchore, 69
 - ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Restona

- CALABRIA**
- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 58
 - ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santeo
 - ◇ **SOVERATO (Caltanaro)**
Rivendita generi Monopollo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

- CAMPANIA**
- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
 - ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
 - ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
 - ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
 - ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDANELLA
Corso Umberto I, 253
 - ◇ **FORO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEO
 - ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Mobile ang. via S. Matteo, 51

- EMILIA-ROMAGNA**
- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Mattioli, 36/B
 - ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
 - ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
 - ◇ **MODENA**
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
 - ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centop, 210
 - ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
 - ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 180
 - ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Ferrmani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
 - ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido di Casaleto, 11/B
 - ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

- FRIULI-VENEZIA GIULIA**
- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 18
 - ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Corso XX Settembre
 - ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
 - ◇ **LIBERIA TERGESTE s.a.s.**
Piazza della Borsa, 15
 - ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Prachisulo, 19
 - ◇ **LIBERIA BENEDETTI**
Via Mercatovecchio, 13
 - ◇ **LIBERIA TARANTOLA**
Via V. Veneto, 20

- LAZIO**
- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
 - ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Stato, 28/30
 - ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIAMFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
 - ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◇ **ROMA**
AGENZIA SA
Via Aureliana, 39
 - ◇ **LIBERIA DEI CONGRESSI**
Viale Civiltà del Lavoro, 124
 - ◇ **DINA DRINO E ROMANO SQUEGLIA**
Via Santa Maria Maggiore, 121
 - ◇ **CARTOLIBRERIA ONORATI AUGUSTO**
Via Raffaele Carotale, 33
 - ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Ziccone, 28
 - ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannoli, 10
 - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DULIO
Viale Trieste s.n.c.
 - ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

- LIGURIA**
- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
 - ◇ **LIBERIA QUERINIANA**
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cattoli, 14
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria AGAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
 - ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Casini, 14

- LOMBARDIA**
- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cattoli, 14
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria AGAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
 - ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Casini, 14
- MARCHE**
- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGGIA
Piazza Cavour, 4/5

- ABSCI PIACENO**
- ◇ **LIBERIA MASCOMI**
Corso V. Emanuele, 23
 - ◇ **LIBERIA PROPERI**
Corso Mazzini, 188
 - ◇ **MACERATA**
Libreria MORICHTETTA
Piazza Annessione, 1
 - ◇ **LIBERIA TOMASSETTI**
Corso della Repubblica, 11
- MOLISE**
- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
 - ◇ **ISERNI**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

- PIEMONTE**
- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
 - ◇ **LIBERIA BOFFI**
Via dei Martiri, 31
 - ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
 - ◇ **BIELLA (Novara)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
 - ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
 - ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

- PUGLIA**
- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
 - ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/18
 - ◇ **LIBERIA LATERZA s.r.l.**
Via Cerasuolo, 16
 - ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
 - ◇ **FOGGIA**
Libreria PATERNO
Portici Via Dante, 21
 - ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
 - ◇ **MARIGNONDA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
 - ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

- SARDEGNA**
- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 60
 - ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 39/32
 - ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
 - ◇ **CRISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
 - ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

- SICILIA**
- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Caltafrotta, 14/16
 - ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- CATANIA**
- ◇ **LIBERIA AULIA**
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
 - ◇ **LIBERIA GARDUOLO**
Via F. Riso, 56/58
 - ◇ **LIBERIA LA PAGLIA**
Via Enea, 39/35/55
 - ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
 - ◇ **LIBERIA FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILOTTO ANTONINO
Via Roma, 60
 - ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
 - ◇ **VALERIA**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
 - ◇ **LIBERIA FLACCOVIO LICAF**
Piazza Don Bosco, 3
 - ◇ **LIBERIA FLACCOVIO S.F.**
Piazza V. E. Orlando 15/16
 - ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Massarazza, 22

- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
 - ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
 - ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
 - ◇ **LIBERIA PROF. LE SESTANTE**
Via Montanara, 9
 - ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Abate, 13
 - ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Mazzini, 37
 - ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 57

- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 8
 - ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

- UMBRIA**
- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Nuovo Gramsci, 41/43
 - ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 126
 - ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 23

- VALLE D'AOSTA**
- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillet, 34

- VENETO**
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
 - ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
 - ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Cambragora, 31
 - ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Gottoni 4511
 - ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
 - ◇ **LIBERIA GIURIDICA**
Via della Costa, 5
 - ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 19;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirella Göttsche & Pagnanelli, via Cavotri, 48/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovo S.F., via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Trilone, via del Trilone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norma riportata nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	298.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	38.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	188.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	188.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	558.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prelevato con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	188.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciale)

	Prezzi di vendita	
	Rile	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine ciascuna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni, rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti
- vendita pubblicazioni
- inserzioni

☎ (06) 85082149/85082221
☎ (06) 85082150/85082276
☎ (06) 85082145/85082189

N. B. - Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 3 0 0 4 8 0 9 0 0 4 0 0 0 *

L. 4.000